



**New Penta S.r.l.**

**Modello di Organizzazione,  
Gestione e Controllo  
ex D. Lgs. 231/2001**



*Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 02/12/2025*

# INDICE

<b>PARTE GENERALE</b>	<b>5</b>
<b>1. LA NORMATIVA</b>	<b>6</b>
1.1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	6
1.2 I reati	7
1.3 Reati commessi all'estero	17
1.4 Le sanzioni previste	17
1.5 Delitti Tentati	20
1.6 La colpevolezza dell'Ente	20
1.7 Linee Guida di Confindustria	22
<b>2. IL MODELLO</b>	<b>24</b>
2.1 Scopo del Modello	24
2.2 Rischio accettabile	24
2.3 Fasi di costruzione del Modello	24
2.4 New Penta e il Gruppo NAMED	29
2.5 Adozione e destinatari del Modello	29
2.6 L'adozione del Modello nell'ambito del Gruppo	30
2.7 Aggiornamento del Modello	31
2.8 Struttura e caratteristiche del Modello	31
2.9 Modello e Codice Etico	32
<b>3. ATTIVITÀ E PROCESSI AZIENDALI A POTENZIALE "RISCHIO-REATO"</b>	<b>34</b>
<b>4. PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO</b>	<b>36</b>
<b>5. ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>39</b>
5.1 Identificazione e nomina	39
5.2 Revoca e sostituzione	41
5.3 Requisiti	42
5.4 Funzioni e poteri	42
5.5 Modalità e periodicità del reporting agli organi societari	44
5.6 Altre attività	45
<b>6. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>45</b>
<b>7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO GLI ORGANISMI DEPUTATI AL CONTROLLO</b>	<b>45</b>
7.1 Obblighi informativi all'Organismo di Vigilanza	45
7.2 Modalità di trasmissione dei flussi informativi all'Organismo di vigilanza	47
7.3 Raccolta e conservazione delle informazioni	47
<b>8. SEGNALAZIONI INTERNE DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO E DELLE CONDOTTE ILLECITE RILEVANTI</b>	<b>47</b>
8.1 Modalità di trasmissione delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	48
8.2 Raccolta e conservazione delle segnalazioni	48
<b>9. SISTEMA DISCIPLINARE</b>	<b>48</b>
9.1 Principi generali	48
9.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati e dirigenti	49
9.3 Misure nei confronti degli amministratori	51
9.4 Misure nei confronti dei sindaci	51
9.5 Misure nei confronti dei consulenti	51

9.6 Sanzioni in caso di violazione delle misure di protezione verso i segnalanti	51
<b>10. SELEZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>	<b>52</b>
10.1 Selezione	52
10.2 Informazione	53
10.3 Formazione	54
<b>11. SELEZIONE E INFORMATIVA FORNITORI</b>	<b>55</b>
11.1 Selezione	55
11.2 Informativa	55
<b>12. VERIFICHE PERIODICHE DEL MODELLO</b>	<b>56</b>
<b>PARTE SPECIALE</b>	<b>59</b>
<b>1. INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE</b>	<b>60</b>
<b>2. MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI PROCESSI STRUMENTALI</b>	<b>60</b>
<b>3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SISTEMA DI CONTROLLO AZIENDALE</b>	<b>62</b>
<b>4. PROTOCOLLI DI CONTROLLO</b>	<b>63</b>
4.1 Protocolli di Controllo Generali	63
4.1.1 Attività sensibili alla commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea e l'amministrazione della giustizia	63
4.1.2 Attività sensibili alla commissione dei reati societari	71
4.1.2.1 Attività sensibili alla commissione dei delitti di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati	71
4.1.2.2 Attività sensibili alla commissione degli altri reati societari	73
4.1.3 Attività sensibili alla commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	77
4.1.4 Attività sensibili alla commissione dei delitti in tema ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio di cui all'art. 25 octies	80
4.1.5. Attività sensibili alla commissione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 25 octies. I	84
4.1.6 Attività sensibili alla commissione dei delitti informatici e di trattamento illecito di dati	86
4.1.7 Attività sensibili alla commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25 novies, alla commissione dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento di cui all'art. 25 bis e dei delitti contro l'industria ed il commercio di cui all'art. 25 bis. I	89
4.1.8 Attività sensibili alla commissione dei reati di criminalità organizzata con particolare riferimento al reato di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale.	93
4.1.9 Attività sensibili alla commissione dei reati ambientali di cui all'art. 25 undecies	95
4.1.10 Attività sensibili rispetto ai delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero di cui all'art. 25-duodecies.	99
4.1.11 Attività sensibili alla commissione dei reati tributari di cui all'art. 25-quinquiesdecies	101
4.1.12 Attività sensibili alla commissione dei reati di contrabbando di cui all'art. 25-sexiesdecies	104
4.2 Protocolli di Controllo Specifici	106
4.2.1. Attività sensibile n. 02: "Attività di informazione scientifica verso medici o nutrizionisti e interlocuzione con gli stessi nell'ambito di attività scientifiche o di ricerca"; n. 06: "Sponsorizzazione di eventi formativi, congressi/convegni (locali, nazionali e internazionali) ed altre attività di interesse scientifico"; n. 07 "Incarichi professionali per consulenze medico scientifiche, attività di ricerca o formazione tecnica"; n. 11: "Omaggi, donazioni, comodati d'uso, borse di studio o di ricerca, altri contributi e liberalità".	106

4.2.2. Attività sensibile n. 01: “Commercializzazione dei prodotti aziendali”; n. 05: “Gestione delle attività inerenti alla diffusione di notizie e/o attività di marketing e comunicazione sui prodotti aziendali (canali tradizionali e digitali)”. _____	116
4.2.3. Attività sensibile n. 17: “Acquisto di beni e servizi diversi” (compresi servizi di consulenza). _____	119
4.2.4. Attività sensibile n. 22: “Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l’impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni”. _____	124
4.2.5 Attività sensibile n. 24: “Gestione di attività e processi rilevanti ai fini ambientali anche in rapporto con terze parti.” _____	128

**6. ALLEGATI** \_\_\_\_\_ 134

All. 01: Approfondimento sui reati _____	134
All. 02: Mappatura delle attività e dei processi sensibili _____	134
All. 03: Illustrazione dei driver con cui è stata realizzata la mappatura _____	134
All. 04: Codice Etico Aziendale _____	134
All. 05: Organismi di Governo Aziendali _____	134
All. 06: Composizione dell’Organismo di Vigilanza _____	134
All. 07: Procedura Whistleblowing _____	134

## **Parte Generale**

## **1. LA NORMATIVA**

### **1.1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231**

Il Decreto Legislativo n. 231/2001, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, riguarda la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica delineandone i principi generali e i criteri di attribuzione.

Tale decreto intende adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali:

- 1) Convenzione di Bruxelles del 26/07/95 in materia di tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- 2) Convenzione del 26/05/97 sulla lotta alla corruzione di funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- 3) Convenzione OCSE del 17/12/97 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.) per i reati elencati nel Decreto e commessi nel loro interesse o vantaggio. La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.

L'art. 5 del suddetto decreto ritiene l'ente responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso<sup>1</sup>;
- b) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra<sup>2</sup>.

Gli elementi costitutivi dell'interesse e del vantaggio dell'ente, contemplati nell'art. 5, quali criteri di ascrizione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, hanno valenza alternativa e significati diversi. L'interesse esprime la direzione finalistica della condotta delittuosa della persona fisica, verificabile in una prospettiva *ex ante* ("a monte" dell'evento): l'interesse attiene al tipo di attività che viene realizzata e deve, pertanto, trovare una perfetta incidenza nella idoneità della condotta a cagionare un beneficio per l'Ente, senza richiedere che l'utilità venga effettivamente conseguita. Il vantaggio è il

---

<sup>1</sup> A titolo esemplificativo, si considerano rientranti in questa categoria i soggetti posti in posizione apicale, vale a dire il Presidente, gli Amministratori, i Direttori Generali, il Direttore di una filiale o di una divisione, nonché l'amministratore di fatto o il socio unico che si occupa della gestione.

<sup>2</sup> Devono considerarsi "sottoposti" agli apicali, tutti i soggetti aventi un rapporto funzionale con l'ente. Pertanto, oltre ai lavoratori subordinati, rientrano in questa categoria, anche i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, ovvero altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza il vincolo della subordinazione (lavoro a progetto, lavoro somministrato, inserimento, tirocinio estivo di orientamento), ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall'art. 409 del codice di procedura civile, nonché i prestatori di lavoro occasionali.

risultato materiale dell'azione delittuosa e assume quindi connotati oggettivi potendo essere conseguito dall'Ente, anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse ed è dunque verificabile solo *ex post*.

L'inclusione all'interno dei reati-presupposto di quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* del decreto 231) e dei reati ambientali (art. 25-*undecies*), ha posto un problema di compatibilità logica tra la non volontà dell'evento, tipica degli illeciti colposi, e il finalismo sotteso al concetto di "interesse" dell'ente.

Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 38343 del 24.4.2014 emessa "nell'ambito del processo per i fatti tragici della Thyssen", hanno chiarito che "*nei reati colposi di evento i concetti di interesse e vantaggio devono necessariamente essere riferiti alla condotta e non all'esito antigiuridico*". Viene chiarito che tale soluzione "*non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio. [...] Tale soluzione interpretativa [...] si limita ad adattare l'originario criterio d'imputazione al mutato quadro di riferimento, senza che i criteri d'ascrizione ne siano alterati*".

*L'adeguamento riguarda solo l'oggetto della valutazione che, coglie non più l'evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito. [...] E' ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente*".

L'ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La previsione della responsabilità amministrativa coinvolge materialmente nella punizione degli illeciti il patrimonio degli enti e quindi gli interessi economici dei soci. Tra le sanzioni, quelle certamente più gravose per l'ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

## **1.2 I reati**

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti tipologie: (a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea; (b) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; (c) reati in materia societaria (ivi compresi i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati); (d) reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico; (e) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; (f) reati contro la personalità individuale; (g) reati di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato; (h) delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; (i) ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio; (j) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento

fraudolento di valori; (k) reati transnazionali; (l) delitti informatici e di trattamento illecito di dati; (m) delitti in materia di violazione del diritto di autore; (n) delitti contro l'industria e commercio; (o) delitti di criminalità organizzata; (p) delitti contro l'amministrazione della giustizia; (q) reati ambientali; (r) delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero; (s) delitti in tema di razzismo e xenofobia; (t) reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati; (u) reati tributari; (v) reati di contrabbando; (w) delitti contro il patrimonio culturale; (x) riciclaggio dei beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici; (y) delitti contro gli animali.

Nello specifico i reati, dettagliati nell'allegato 1, cui si applica la disciplina sono i seguenti:

a) REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO IL PATRIMONIO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ARTT. 24 E 25):

- 1) malversazione di erogazioni pubbliche *dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea*;
- 2) indebita percezione di erogazioni pubbliche *dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea*;
- 3) turbata libertà degli incanti;
- 4) turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
- 5) frode nelle pubbliche forniture *in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea*;
- 6) truffa *in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea*;
- 7) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche *in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea*;
- 8) frode informatica *in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea*;
- 9) frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- 10) peculato *in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea*;
- 11) indebita destinazione di denaro o cose mobili *in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea*;
- 12) peculato mediante profitto dell'errore altrui *in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea*;
- 13) concussione;
- 14) corruzione per l'esercizio della funzione;
- 15) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- 16) corruzione in atti giudiziari;
- 17) induzione indebita a dare o promettere utilità;
- 18) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- 19) istigazione alla corruzione;
- 20) peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;

21) traffico di influenze illecite.

b) **FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS):**

- 1) falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- 2) alterazione di monete;
- 3) spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- 4) spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- 5) falsificazioni di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- 6) contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- 7) fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- 8) uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- 9) contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- 10) introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

c) **REATI SOCIETARI (ART. 25-TER):**

- 1) false comunicazioni sociali;
- 2) false comunicazioni sociali delle società quotate;
- 3) false comunicazioni sociali di lieve entità;
- 4) falso in prospetto<sup>3</sup>;
- 5) impedito controllo<sup>4</sup>;
- 6) formazione fittizia del capitale;
- 7) indebita restituzione dei conferimenti;
- 8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- 9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- 10) operazioni in pregiudizio dei creditori;

---

<sup>3</sup> L'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ed anche nota come "Legge sul risparmio") ha inserito la fattispecie del falso in prospetto nel novero dei reati previsti dal D. Lgs. 58/98 (TUF), nel dettaglio all'art. 173-bis, abrogando, al contempo, l'art. 2623 c.c.

La conseguenza della suddetta abrogazione sembrerebbe coincidere con la fuoriuscita dell'illecito di falso in prospetto dal novero dei c.d. reati presupposto e, dunque, con il conseguente venir meno della responsabilità amministrativa dell'ente.

Questa parrebbe essere la tesi accolta dalla maggioritaria dottrina; tuttavia, riteniamo opportuno dare rilevanza a tale reato, sul presupposto di orientamento, seppur minoritario, il quale ritiene che, nonostante la trasposizione della fattispecie nel TUF, il falso in prospetto continui a rilevare al fine dell'insorgenza della responsabilità dell'ente.

<sup>4</sup> L'articolo 37, comma 35 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha modificato l'articolo 2625, primo comma, del codice civile escludendo la revisione dal novero delle attività di cui la norma sanziona l'impedimento da parte degli amministratori; l'impedito controllo da parte dei revisori è ad oggi disciplinato dall'art. 29 D. Lgs. 39/2010, il quale prevede che "1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a 75.000 euro. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a 75.000 euro e dell'arresto fino a 18 mesi. 3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate. 4. Si procede d'ufficio".

- 11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- 12) illecita influenza sull'assemblea;
- 13) aggiotaggio;
- 14) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- 15) omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- 16) corruzione tra privati;
- 17) istigazione alla corruzione tra privati;
- 18) false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.

Per quanto riguarda il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione si segnala che l'art. 37, comma 34 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha abrogato l'articolo 2624 c.c. (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). Il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha introdotto al contempo l'art. 27, che prevede la fattispecie di "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale"; la nuova fattispecie risulta di più ampia applicazione rispetto alla precedente, in quanto disciplina altresì l'ipotesi di reato da parte del revisore di un ente di interesse pubblico. Tuttavia, in base a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale con la pronuncia n. 34476/2011, il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale non rientra nel novero dei reati di cui al D. Lgs. 231/01 in quanto questo richiama espressamente l'art. 2624 c.c. il quale è stato formalmente abrogato. Pertanto, in ottemperanza al principio di legalità stabilito dallo stesso art. 2 del D. Lgs. 231/01, non essendo stato modificato l'art. 25-ter del Decreto nel richiamo espresso all'art. 2624 c.c., in base a quanto deciso dalla Corte deve ritenersi che il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale non sia sussistente ai sensi della responsabilità amministrativa delle imprese.

- d) REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-*QUATER*)
- e) PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-*QUATER.1*)
- f) REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-*QUINQUIES*):
  - 1) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
  - 2) prostituzione minorile;
  - 3) pornografia minorile;
  - 4) detenzione o accesso di materiale pornografico;
  - 5) pornografia virtuale;
  - 6) iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
  - 7) tratta di persone;
  - 8) acquisto e alienazione di schiavi;
  - 9) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
  - 10) adescamento di minorenni.

**g) REATI DI ABUSO O COMUNCAZIONE ILLECITA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DI MERCATO (ART. 25-*SEXIES*):**

- 1) abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate.
- 2) manipolazione del mercato.

**h) OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-*SEPTIES*)**

**i) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLICITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-*OCTIES*)<sup>5</sup>**

**j) DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTI DI VALORI (ART. 25-*OCTIES1*):**

- 1) indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- 2) detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- 3) frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
- 4) trasferimento fraudolento di valori;

oltre che ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

**k) REATI TRANSNAZIONALI (L. 146/2006, ART. 10):**

- 1) associazione per delinquere;
- 2) associazione di tipo mafioso;
- 3) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- 4) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;

---

<sup>5</sup> Il D. Lgs. 195/2021, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, per i reati di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter1 c.p. ha esteso le fattispecie di reato presupposto dei delitti citati anche ai delitti colposi e alle contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

- 5) disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- 6) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- 7) favoreggimento personale.

Si precisa che la commissione dei c.d. reati "transnazionali" rileva unicamente qualora il reato sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

**I) DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS):**

- 1) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- 2) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici;
- 3) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- 4) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- 5) estorsione;
- 6) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- 7) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di pubblico interesse;
- 8) danneggiamento di sistemi informatici e telematici;
- 9) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- 10) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse;
- 11) falsità relativamente a documenti informatici;
- 12) frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
- 13) omessa comunicazione o comunicazione non veritiera di informazioni, dati, elementi di fatto rilevanti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica nazionale.

**m) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE (ART. 25-NOVIES):**

- 1) delitti in violazione della legge a protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio.

n) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1):

- 1) turbata libertà dell'industria e del commercio;
- 2) illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- 3) frodi contro le industrie nazionali;
- 4) frode nell'esercizio del commercio;
- 5) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- 6) vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- 7) fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- 8) contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

o) DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24-TER):

- 1) associazione per delinquere (*anche finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, al traffico di organi prelevati da persona vivente, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina e in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*);
- 2) associazioni di tipo mafioso, anche straniere;
- 3) scambio elettorale politico-mafioso;
- 4) sequestro di persona a scopo di estorsione;
- 5) associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- 6) illegale fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché armi comuni da sparo.

p) DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (ART. 25-DECIES):

- 1) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

q) REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES):

- 1) uccisione o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- 2) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
- 3) inquinamento ambientale;
- 4) disastro ambientale;
- 5) delitti colposi contro l'ambiente;
- 6) traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività;
- 7) impedimento del controllo;

- 8) circostanze aggravanti (delitti di associazione a delinquere anche di tipo mafioso e straniere in materia ambientale);
  - 9) omessa bonifica;
  - 10) illeciti scarichi di acque reflue;
  - 11) abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari;
  - 12) abbandono di rifiuti pericolosi;
  - 13) attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
  - 14) violazioni in materia di bonifica dei siti;
  - 15) violazioni in tema di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e formulari ambientali;
  - 16) spedizione illegale di rifiuti;
  - 17) delitti colposi in materia di rifiuti;
  - 18) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
  - 19) superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria;
  - 20) violazioni in tema di importazione, esportazione e commercio delle specie animali e vegetali protette;
  - 21) violazioni delle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente;
  - 22) inquinamento doloso o colposo provocato dai natanti.
- r) DELITTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO (ART. 25-*DUODECIES*):
- 1) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
  - 2) procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
- s) DELITTI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-*TERDECIES*):
- 1) propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.
- t) REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25-*QUATERDECIES*):
- 1) frode in competizioni sportive;
  - 2) esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa.
- u) REATI TRIBUTARI (ART. 25-*QUINQUESDECIES*):
- 1) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
  - 2) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
  - 3) dichiarazione infedele *nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea,*

*al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro;*

- 4) omessa dichiarazione *nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro;*
- 5) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- 6) occultamento o distruzione di documenti contabili;
- 7) indebita compensazione *nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro;*
- 8) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

v) CONTRABBANDO (ART. 25-*SEXIESDECIES*)<sup>6</sup>:

- 1) contrabbando per omessa dichiarazione;
- 2) contrabbando per dichiarazione infedele;
- 3) contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine;
- 4) contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti;
- 5) contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti;
- 6) contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento;
- 7) contrabbando di tabacchi lavorati;
- 8) circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati;
- 9) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati;
- 10) equiparazione del delitto tentato a quello consumato;
- 11) circostanze aggravanti del contrabbando;
- 12) recidiva nel contrabbando;
- 13) sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici;
- 14) sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati;
- 15) circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi;
- 16) circostanze attenuanti;
- 17) vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita;
- 18) fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche;
- 19) associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche;

---

<sup>6</sup> Per le condotte indicate dai nn. 1) a 12), le violazioni costituiscono reato (quindi anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/01) ai sensi dell'art. 96, co. 1 All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141, qualora ricorra una delle circostanze di cui all'art. 88, co. 1, All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141, ovvero qualora i diritti di confine dovuti siano superiori i. ad euro 10.000 qualora trattasi di dazi; ii. ad euro 100.000 qualora trattasi di diritti di confine diversi dal dazio (tra cui l'IVA all'importazione), per l'effetto della modifica introdotta dall'art. 17 del D.Lgs. 81/2025.

- 20) sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche;
- 21) circostanze aggravanti;
- 22) alterazione di congegni, impronte e contrassegni;
- 23) defezioni ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa;
- 24) irregolarità nella circolazione.

w) DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-*SEPTIESDECIES*):

- 1) furto di beni culturali;
- 2) appropriazione indebita di beni culturali;
- 3) ricettazione di beni culturali;
- 4) falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
- 5) violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
- 6) importazione illecita di beni culturali;
- 7) uscita o esportazione illecite di beni culturali;
- 8) distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
- 9) contraffazione di opere d'arte.

x) RICICLAGGIO DEI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25-*DUODEVICIES*):

- 1) riciclaggio di beni culturali;
- 2) devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

y) DELITTI CONTRO GLI ANIMALI (ART.25 - *UNDEVICIES*)<sup>7</sup>:

- 1) uccisione di animali;
- 2) maltrattamento di animali;
- 3) spettacoli o manifestazioni vietati;
- 4) divieto di combattimenti tra animali;
- 5) uccisione o danneggiamento di animali altrui.

z) INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE (ART. 23).

---

<sup>7</sup> Si specifica che l'ultimo comma dell'art. 25-undevicies prevede che i reati non si applicano nei casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale - ovverosia, nelle ipotesi previste dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali, nonché alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla competente regione.

### **1.3 Reati commessi all'estero**

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. 231/2001 - commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verificazione, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D. Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
- b) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. Tale rinvio è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25- *undevicies* del D. Lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- d) l'ente può rispondere nei casi in cui nei suoi confronti non proceda lo Stato nel quale è stato commesso il fatto;
- e) nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

### **1.4 Le sanzioni previste**

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- 1) sanzioni pecuniarie;
- 2) sanzioni interdittive;
- 3) confisca;
- 4) pubblicazione della sentenza.

#### **1) Le sanzioni pecuniarie**

Le sanzioni pecuniarie hanno natura amministrativa e si applicano sempre, anche nel caso in cui la persona giuridica ripari alle conseguenze derivanti dal reato.

La commisurazione della sanzione dipende da un duplice criterio:

- a) determinazione di quote in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000;
- b) attribuzione ad ogni singola quota di un valore compreso tra un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 (sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente).

In concreto, le sanzioni pecuniarie potranno oscillare tra un minimo di € 25.822,84 (riducibili, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, sino alla metà) ed un massimo di € 1.549.370,69.

Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto:

- a) della gravità del fatto;
- b) del grado della responsabilità dell'ente;
- c) dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

## 2) Le sanzioni interdittive

Sono sanzioni che si aggiungono a quelle pecuniarie ed hanno la funzione di impedire la reiterazione del reato.

In sede di applicazione di tali pene, il giudice ha particolare riguardo per l'attività svolta dall'ente, al fine di determinare una maggiore invasività sull'esercizio dell'attività medesima.

Tale categoria di sanzioni ricomprende le seguenti misure:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- c) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nell'ipotesi di pluralità di reati, si applica la sanzione prevista per quello più grave.

La durata dell'interdizione è generalmente temporanea (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 7 anni), ad esclusione di alcuni casi tassativi, nei quali la temporaneità dell'interdizione è sostituita dalla definitività della medesima. A titolo esemplificativo:

- a) in caso di reiterazione del fatto delittuoso;
- b) in caso di profitto di rilevante entità;
- c) in caso di reiterazione per almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'ente (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 231/2001, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione;
- c) l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la

prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni (ex art. 17 del D.Lgs. 231/01):

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

### 3) La confisca

È una sanzione obbligatoria, principale e generale da disporsi con la sentenza di condanna (art. 19 del Decreto) e consiste nella confisca, da parte dell'Autorità Giudiziaria, del prezzo o del profitto generati dal reato, ad esclusione della parte di esso che può essere restituita al danneggiato.

Se la confisca del prodotto o del profitto del reato non è possibile, vengono confiscate somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In realtà il Decreto prevede altre forme di ablazione patrimoniale, pur in assenza di sentenza di condanna. La prima ipotesi è contemplata dall'art. 6 comma 5 che prevede la confisca obbligatoria del profitto che l'ente ha tratto dal reato anche nel caso in cui l'ente non sia ritenuto responsabile, in virtù della prova liberatoria fornita, dell'illecito amministrativo dipendente dal reato commesso da soggetti in posizione apicale; in tal caso, la confisca ha funzione di compensazione, necessaria per ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato-presupposto e carattere preventivo cioè neutralizza ogni rischio oggettivo connesso alla ricaduta del profitto nella sfera dell'ente.

L'art. 15, comma 4 prevede altresì la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività dell'impresa allorquando questa sia disposta da parte del commissario giudiziale e in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione

dell'attività dell'ente quando ricorrono i requisiti previsti (l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può causare un grave pregiudizio alla collettività o l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare gravi ripercussioni sull'occupazione ovvero l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale).

Infine, l'art. 23 prevede la confisca del profitto derivato all'ente dalla prosecuzione dell'attività quale sanzione principale in violazione degli obblighi e dei divieti imposti allo stesso attraverso una sanzione o una misura cautelare interdittiva.

#### **4) La pubblicazione della sentenza di condanna**

La pubblicazione della sentenza di condanna è disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata (a spese della persona giuridica condannata) una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

#### **1.5 Delitti Tentati**

L'art. 26 del D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente che nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

In riferimento ai reati tributari (di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), sebbene secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 74/2000, la condotta illecita non assuma rilevanza penale a solo livello di tentativo, con il recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. "Direttiva PIF"), rilevano quali illeciti presupposto della colpevolezza dell'ente le condotte di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.Lgs. n.74/2000 anche se realizzati nella forma tentata, solo se ricorrono le seguenti quattro condizioni:

- a) l'evasione deve avere ad oggetto un importo qualificato ("*danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000*"),
- b) l'evasione deve avere ad oggetto la sola imposta sul valore aggiunto,
- c) deve trattarsi di fatti transnazionali connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea,
- d) il fatto contestato di cui agli artt. 2 e 3 non deve integrare il reato previsto dall'articolo 8 D.Lgs. 74 del 2000.

#### **1.6 La colpevolezza dell'Ente**

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 prevedono i criteri di imputazione soggettiva dell'illecito all'ente. Tali criteri differiscono in base alla funzione svolta dall'autore del reato. Se si tratta di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e

funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, si presume la responsabilità dell'ente, a meno che esso dimostri che:

- 1) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione di reati della specie di quello verificatosi;
- 2) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- 3) le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- 4) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

La responsabilità dell'ente è presunta qualora l'illecito sia commesso da una persona fisica che ricopre posizioni di vertice o responsabilità; ricade di conseguenza sull'ente l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti. Viceversa, la responsabilità dell'ente è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l'illecito non ricopra funzioni apicali all'interno del sistema organizzativo aziendale; l'onere della prova ricade in tal caso sull'organo accusatorio.

Se il reato è stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, l'ente è responsabile se l'accusa riesce a dimostrare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tali obblighi si presumono osservati qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 231/01, l'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale. Tuttavia, vige il generale e assoluto divieto di rappresentanza in un procedimento qualora il legale rappresentante sia ivi indagato o imputato del reato presupposto. A causa di tale condizione di incompatibilità e di conflitto di interessi sia processuale che sostanziale, al fine di tutelare la piena garanzia del diritto di difesa, l'ente provvede alla nomina di un difensore e/o ad una nuova nomina (laddove già individuato) da parte di un soggetto specificamente delegato.

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati i modelli devono rispondere alle seguenti esigenze (art. 6 comma 2 del D. Lgs.231/2001):

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano

essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare osservazioni sull'idoneità dei modelli volti a prevenire i reati.

### **1.7 Linee Guida di Confindustria**

A seguito dei numerosi interventi legislativi che hanno esteso l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa ad ulteriori fattispecie di reato, Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzativi. Nel giugno 2021 la versione aggiornata delle Linee Guida (che sostituisce le precedenti versioni, approvate nel 2004, nel 2008 e nel 2014) è stata trasmessa al Ministero della Giustizia.

Il 28 giugno il Ministero della Giustizia ha comunicato la conclusione del procedimento di esame della nuova versione delle Linee Guida con l'approvazione delle stesse.

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così schematizzati:

- 1) attività di individuazione delle **aree di rischio**, volta a evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- 2) predisposizione di un **sistema di controllo** in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
  - a) codice etico;
  - b) sistema organizzativo;
  - c) procedure manuali ed informatiche;
  - d) poteri autorizzativi e di firma;
  - e) sistemi di controllo integrato e di gestione;
  - f) comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- 1) verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- 2) applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- 3) documentazione dei controlli;
- 4) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure/protocolli previsti dal modello;
- 5) individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili in:
  - a) autonomia e indipendenza;
  - b) professionalità;
  - c) continuità di azione.
- 6) previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- 7) obblighi di informazione dell'organismo di controllo.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del

Modello. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

Si sottolinea inoltre la natura dinamica delle Linee Guida emanate da Confindustria, le quali, nel tempo, potranno subire aggiornamenti e revisioni di cui si dovrà tener conto in sede di analisi.

## **2. IL MODELLO**

### **2.1 Scopo del Modello**

Lo scopo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (in seguito anche “Modello”) è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbia l’obiettivo di prevenire i reati di cui al D. Lgs. 231/2001, mediante l’individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione.

Attraverso l’adozione del Modello, New Penta si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- fissare i valori dell’etica ed il rispetto della legalità;
- determinare nei destinatari del Modello la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili alla Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da New Penta, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali intende attenersi nell’esercizio dell’attività aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

### **2.2 Rischio accettabile**

Un concetto critico nella costruzione del Modello è quello di rischio accettabile. Infatti, ai fini dell’applicazione delle norme del decreto è importante definire una soglia che permetta di porre un limite alla quantità e qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre per inibire la commissione del reato. In relazione al rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, la soglia di accettabilità è rappresentata da un sistema preventivo tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero, ai fini dell’esclusione di responsabilità amministrativa dell’ente, le persone che hanno commesso il reato devono aver agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati.

### **2.3 Fasi di costruzione del Modello**

Il processo di definizione del Modello si articola nelle fasi di seguito descritte:

#### ***1) Preliminare analisi del contesto aziendale***

Tale fase ha avuto come obiettivo il preventivo esame, tramite analisi documentale ed interviste con i soggetti informati nell’ambito della struttura aziendale, dell’organizzazione e

delle attività svolte dalle varie Funzioni, nonché dei processi aziendali nei quali le attività sono articolate.

**2) Individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali a "rischio reato"**

Attraverso la sopra citata analisi preliminare del contesto aziendale, sono state identificate:

- le aree di attività "sensibili" alla commissione dei reati, vale a dire le attività nel cui ambito possono ipoteticamente crearsi le occasioni per la realizzazione dei comportamenti illeciti previsti dal Decreto,
- i processi "strumentali" alla realizzazione dei reati di cui al Decreto, vale a dire i processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per commettere reati.

L'analisi, riportata nella "mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali", di cui all'allegato 2, ha interessato le attività sensibili alla commissione di alcuni dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto (reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea), di alcuni dei reati di cui all'art. 24-*bis* (reati informatici), di alcuni dei reati di falsità in strumenti e segni di riconoscimento di cui all'art. 25-*bis*, di alcuni dei delitti contro l'industria e il commercio di cui all'art. 25-*bis.1*, di alcuni dei reati di cui all'art. 25-*ter* del Decreto (c.d. reati societari, compreso il reato di "corruzione – e istigazione alla corruzione tra privati"), di alcuni dei reati di terrorismo di cui all'art. 25-*quater*, dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro di cui all'art. 25-*septies*, dei delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio di cui all'art. 25-*octies*, dei delitti di cui all'art. 25-*octies.1* (limitatamente al reato di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-*bis*), i reati di criminalità organizzata (limitatamente all'associazione per delinquere ex art. 416 c.p.) di cui all'art. 24-*ter*, di alcuni dei reati in materia di violazione del diritto di autore di cui all'art. 25-*novies*, dei reati contro l'amministrazione della giustizia di cui all'art. 25-*decies*, di alcuni dei reati ambientali di cui all'art. 25-*undecies*, della fattispecie di cui all'art. 25-*duodecies*, dei reati tributari di cui all'art. 25-*quinquiesdecies*, di alcuni dei reati di contrabbando di cui all'art. 25-*sexiesdecies*.

I reati di cui all'art. 25-*quater.1*, i reati contro la personalità individuale di cui all'art. 25-*quinquies* e, i reati di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato di cui all'art. 25-*sexies*, i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui all'art. 25-*octies.1* (con l'esclusione del reato di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-*bis*), i reati transnazionali, i reati di criminalità organizzata (con l'esclusione dell'associazione per delinquere ex art. 416 c.p.), i reati in tema di razzismo e xenofobia di cui all'art. 25-*terdecies*, i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati di cui all'art. 25-*quaterdecies*, i delitti contro il patrimonio culturale di cui all'art. 25-*septiesdecies*, i reati di riciclaggio dei beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici di cui all'art. 25-*duodevicies*, i delitti contro gli animali di cui all'art. 25-*undevicies* e alcuni dei reati di cui alle categorie del precedente paragrafo non riportati nell'allegato 2 sono stati analizzati in sede di mappatura delle attività e dei processi

strumentali. Tuttavia, dopo un'attenta valutazione preliminare, supportata dall'ampio ciclo di interviste e verifica documentale in azienda, rispetto ad essi non sono state individuate specifiche occasioni di realizzazione del reato in quanto, pur non potendosi escludere del tutto la loro astratta verificabilità, la loro realizzazione in concreto è inverosimile, sia in considerazione della realtà operativa della Società, sia in considerazione degli elementi necessari alla realizzazione dei reati in questione (con particolare riferimento per alcuni di essi all'elemento psicologico del reato).

Per quanto attiene al reato di associazione per delinquere, ex art. 416 c.p., l'analisi si è concentrata sui profili di riconducibilità di detta fattispecie ai reati presi in considerazione nell'ambito della mappatura delle attività e dei processi strumentali.

In sostanza, pur non potendosi escludere del tutto il richiamo dell'associazione per delinquere anche per fattispecie di reato differenti rispetto a quelle oggetto di mappatura, l'analisi svolta ha portato a considerare in termini prioritari, nel rispetto del principio di rischio accettabile e di cost-effectiveness dei processi di controllo interno, i profili propri delle attività tipiche della realtà operativa della Società.

Pertanto, ferme restando le fattispecie di reato individuate in mappatura rispetto alle singole attività e ai processi sensibili e fermi restando i protocolli di controllo identificati nell'ambito del presente Modello (sviluppati nel rispetto del principio di tassatività dei reati presupposto), il reato di cui all'art. 416 c.p. viene considerato in base alla natura "associativa" con cui la manifestazione delittuosa delle fattispecie presupposto identificate in mappatura può trovare realizzazione. In concreto viene preso in considerazione il fatto che il delitto fine possa essere ipoteticamente commesso o anche solo pianificato da tre o più soggetti nell'ambito dell'organizzazione o al di fuori del perimetro della stessa (ad es. nei rapporti con fornitori o partner commerciali). A seguito del recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. "Direttiva PIF"), sempre limitatamente alle fattispecie di reato già individuate in mappatura, tale accezione si considera comprensiva anche dei casi di perseguimento di finalità illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Per quanto attiene al reato di "autoriciclaggio" introdotto dalla L. 186/2014 sub art. 25-octies del D. Lgs. 231/01, l'analisi, alla luce del rigoroso rispetto dei principi espressi dall'art. 2 e 3 del D. Lgs. 231/01, con particolare riferimento alla tassatività delle fattispecie presupposto, è stata condotta secondo due profili:

- considerando il reato di autoriciclaggio come modalità con cui potrebbero essere impiegati, sostituiti o trasferiti, nell'ambito dell'attività economico-imprenditoriale della Società, il denaro, i beni o altre utilità provenienti da reati che già costituiscono fattispecie presupposto ai fini del D. Lgs. 231/01 oggetto di mappatura nell'analisi del rischio. In concreto, il reato di autoriciclaggio può essere considerato in tal senso come reato "strumentale" alle fattispecie presupposto già identificate in mappatura. Secondo questo profilo, i protocolli di controllo del reato "fonte" dell'autoriciclaggio, con esclusivo riferimento alle categorie di reato che rientrano nell'elenco delle fattispecie presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/01, sono quelli stabiliti nella parte speciale del modello per ogni macro-categoria di reato;
- considerando, inoltre, l'autoriciclaggio con attenzione al momento consumativo del reato stesso, con particolare riferimento alla clausola modale della norma che evidenzia, affinché si realizzi il reato di autoriciclaggio, la necessità di condotte volte

ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità derivanti dalla commissione di un qualsiasi delitto/contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (quindi anche di quelli non oggetto di mappatura).

Secondo questo profilo le analisi si sono concentrate sulla tracciabilità dei flussi finanziari e di tesoreria, essendo questi i processi in cui è concretamente ipotizzabile la condotta di ostacolo concreto all'identificazione della provenienza delittuosa, con particolare ma non esclusivo riferimento ai flussi connessi a operazioni di natura non ordinaria, quali fusioni, acquisizioni, cessioni di rami d'azienda, finanziamenti soci o Intercompany, investimenti e gestioni dell'asset e degli investimenti, ecc.

Rispetto a tale profilo, sono stati integrati gli ulteriori principi comportamentali e i protocolli specifici indicati nel capitolo 4.1.4 della parte speciale.

### *3) Elaborazione del Risk Assessment e attribuzione del grado di rischio*

Per le aree di attività ed i processi strumentali sensibili identificati, sono state individuate le potenziali fattispecie di rischio-reato, le possibili modalità di realizzazione delle stesse, le Funzioni ed i soggetti (dipendenti e non) normalmente coinvolti. Si è proceduto, quindi, ad una valutazione del livello di rischio potenziale associabile a ciascuna attività/processo sensibile, secondo una metodologia di *risk assessment* basata sui seguenti elementi e riportata nell'allegato 3:

1. identificazione e ponderazione dei due macro-assi per l'analisi del rischio:
  - asse probabilità, indicativo del grado di possibilità che l'evento a rischio si realizzi;
  - asse impatto, indicativo delle conseguenze della realizzazione dell'evento a rischio;
2. assegnazione e ponderazione, per ognuno dei macro-assi, di specifici parametri di valutazione, secondo il seguente schema:
  - Per l'asse probabilità:
    - frequenza di accadimento/svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori economico-quantitativi di rilevanza dell'attività o processo aziendale (es.: valore economico delle operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, ecc.);
    - probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato (es. presunta "facilità" di realizzazione del comportamento delittuoso rispetto al contesto di riferimento);
    - eventuali precedenti di commissione dei reati nella Società o più in generale nel settore in cui essa opera.
  - Per l'asse impatto:
    - gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 nello svolgimento dell'attività;
    - potenziale beneficio che deriverebbe in capo alla Società a seguito della commissione di un comportamento illecito (con risvolto penalistico) e che

potrebbe costituire una leva alla commissione della condotta illecita da parte del personale aziendale.

3. assegnazione di uno scoring ad ogni parametro di valutazione sulla base di una scala qualitativa (ad es. molto basso - basso - medio- alto - molto alto);
4. definizione dello *scoring finale* (di asse e totale) e assegnazione di un giudizio sintetico di rischio in base allo stesso, qualificato nel seguente modo: ROSSO – rischio alto, GIALLO – rischio medio, VERDE – rischio basso.

Si fa presente che le variabili di cui sopra sono state utilizzate al fine di definire una gradazione del rischio generale associato alle singole attività/processi sensibili.

A questo proposito si sottolinea che il profilo di rischio rimane potenziale in quanto individuato come "rischio inherente" cioè implicito nella natura stessa dell'attività, indipendentemente dalle misure introdotte per ridurre l'impatto (economico/patrimoniale) e la probabilità di accadimento di un evento avverso (commessione di un illecito) comprese le attività di controllo adottate.

Con riferimento al reato di cui all'art. 346 *bis* del c.p. (traffico di influenze illecite), in considerazione del fatto che la Suprema Corte ha altresì chiarito che la norma sanziona "*in via preventiva e anticipata, il fenomeno della corruzione, sottoponendo a sanzione penale tutte quelle condotte, in precedenza irrilevanti, prodromiche rispetto ai reati di corruzione, consistenti in accordi aventi ad oggetto le illecite influenze su un pubblico agente che uno dei contraenti (il trafficante) promette di esercitare in favore dell'altro (il privato interessato all'atto) dietro compenso (per sé o altri o per remunerare il pubblico agente)*" (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, n. 1182/2022) e che quindi tale fattispecie è prodromica alla eventuale e successiva realizzazione dei reati di cui agli art. 319 e 319-ter c.p., sempreché l'utilità promessa o data all'intermediario abbia natura economica, alle variabili d'analisi sopra esposte è stato applicato il livello massimo di *scoring* previsto in relazione ai reati di corruzione/istigazione alla corruzione.

Con riferimento ai reati di cui all'art. 25 – *septies* del D. Lgs. 231/01 (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime di cui agli artt. 589 e 590 comma III-583 c.p.), vista la specificità tecnica dei singoli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro richiesti dal D. Lgs. 81/08, le variabili d'analisi sopra esposte non sono state applicate e per tali aree si rimanda alle valutazioni di rischio esplicitate nel Documento di Valutazione dei Rischi adottato ai sensi del D. Lgs. 81/08.

#### **4) Disegno del Modello**

A seguito delle attività sopra descritte, New Penta ha ritenuto opportuno definire i principi di funzionamento ed i "protocolli" di riferimento del Modello che intende attuare, tenendo presenti:

- le prescrizioni del Decreto;

- il Codice Etico adottato dalla Società (allegato 4);
- le Linee Guida elaborate in materia da Confindustria.

Resta inteso che l'eventuale scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle relative Linee Guida, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

## **2.4 New Penta e il Gruppo NAMED**

NAMED Group è il polo della salute naturale, nato nel 2021 dall'unione di più aziende italiane.

Con un approccio che coniuga **Natura** e **Medicina** e grazie al patrimonio di competenze scientifiche e manageriali delle aziende che ne fanno parte, **NAMED Group** copre tutto lo spettro del Consumer Healthcare: medical OTC, nutraceutica, fitoterapia, dieta, nutrizione sportiva e diagnostica, offrendo prodotti e dispositivi sicuri ed efficaci per regolare e ristabilire il sano e naturale equilibrio dell'organismo, valorizzando ciò che la natura offre e la rigorosa ricerca scientifica assicura.

I professionisti di NAMED Group sono impegnati nella ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di oltre 100 brands in 10 aree terapeutiche.

I punti di forza che caratterizzano NAMED Group sono: la coniugazione di scienza e natura, la cultura medico-scientifica, materie prime di eccellenza, formazione, efficacia e sicurezza dei prodotti, approccio multidisciplinare, personalizzazione e precisione, tradizione e visione di avanguardia.

Fondata nel 1999 con il nome "Penta", la Società si propone come una realtà di riferimento nella realizzazione di prodotti dietetici, integratori alimentari, compresi gli integratori a base di principi attivi vegetali, oli e cosmetici, nonché ogni prodotto alimentare in genere.

Nell'anno 2006, la Società assume la nuova denominazione "New Penta" e, successivamente, nell'anno 2022 la stessa viene acquisita da NAMED Group.

Ad oggi, New Penta è una azienda leader nella nutrizione funzionale, con esperienza ventennale nella produzione e commercializzazione di alimenti per la dieta chetogenica per la perdita di peso.

## **2.5 Adozione e destinatari del Modello**

La Società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori, rappresentanti.

Infatti, è convinzione della Società che l'adozione del Modello possa costituire un valido

strumento di sensibilizzazione e formazione etica di tutti coloro che operano in nome e per conto della società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, New Penta, in conformità con l'art. 6, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 231/2001 che richiede che il Modello sia un "atto di emanazione dell'organo dirigente", ha originariamente adottato un proprio Modello con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/05/2023, successivamente aggiornato in data 27/03/2024.

Il vigente aggiornamento del Modello è stato approvato con delibera del C.d.A. del 02/12/2025.

New Penta, inoltre, ha istituito l'Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Con l'adozione formale del Modello questo diviene regola imperativa per la Società, per i componenti degli Organi societari (intendendosi per tali il Consiglio di Amministrazione e il Sindaco Unico della Società e i relativi componenti), per i dipendenti e per chiunque operi a qualunque titolo per conto o nell'interesse della Società medesima (collaboratori, consulenti, fornitori, partner, ...).

L'adozione e l'efficace attuazione di tale sistema consentono alla Società di beneficiare dell'esonero di responsabilità previsto dal D. Lgs. 231/2001 e di ridurre il rischio di eventi pregiudizievoli entro livelli accettabili intervenendo direttamente sulla probabilità che l'evento si verifichi e sull'impatto dello stesso.

## **2.6 L'adozione del Modello nell'ambito del Gruppo**

Nell'ambito del Gruppo NAMED – fondato nel giugno del 2021 – la società New Penta S.r.l. ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex D.Lgs. 231/2001*. La società *Capogruppo* Specchiasol promuove l'adozione e l'efficace attuazione da parte delle società del Gruppo di propri Modelli organizzativi.

Ciascuna società del Gruppo svolge autonomamente l'attività di predisposizione e adozione del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex D. Lgs. 231/2001*, anche tenendo conto dei principi di condotta adottati dal Gruppo.

È responsabilità delle singole società del Gruppo l'attuazione dei principi di controllo previsti nel Modello, in relazione alle attività poste concretamente in essere nelle aree a rischio potenziale relativamente alle categorie di reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Si specifica che, nell'esercizio dei propri poteri di direzione e coordinamento, la *capogruppo*:

- non dirama indicazioni, in termini precettivi e vincolanti, nell'attività di elaborazione e revisione dei Modelli delle società del Gruppo;
- presta un supporto di natura consulenziale, volto ad agevolare le attività di adozione, aggiornamento, implementazione e monitoraggio dei Modelli da parte delle singole società del Gruppo;

- delinea regole specifiche per la correttezza e la trasparenza nei rapporti con le singole società del Gruppo attraverso comunicazioni rese in forme ufficiose e tracciabili.

Ogni società del Gruppo:

- adotta principi etico-comportamentali specificamente determinati in relazione alla propria operatività e alle fattispecie di reati per essa rilevanti;
- implementa autonomamente ed integra, laddove necessario in base alla specifica operatività e all'effettiva esposizione ai rischi-reato contemplati dal decreto 231, codici di comportamento, sistema disciplinare e protocolli del Gruppo.

Sono istituiti canali di comunicazione tra tutte le società del Gruppo riguardanti lo stato di attuazione del sistema adottato ai sensi del decreto 231, eventuali violazioni al Modello/Decreto e sanzioni applicate, aggiornamenti dei Modelli organizzativi effettuati a seguito di nuovi reati-presupposto rilevanti.

Infine, la possibilità di soluzioni organizzative accentrate e l'adozione di procedure centralizzate e/o attività affidate in *outsourcing* alle società del Gruppo sono subordinate alle seguenti condizioni:

- il sistema di *governance* infragruppo garantisce che esse siano ispirate ai principi della trasparenza e della correttezza contabile;
- devono essere rispettati i poteri degli Organi di vertice delle società del Gruppo;
- non deve essere violata la rispettiva autonomia finanziaria e patrimoniale;
- deve essere garantita la separazione dei vertici della capogruppo da quelli delle altre società del Gruppo.

## **2.7 Aggiornamento del Modello**

Le successive modifiche o integrazioni di carattere sostanziale, anche proposte dall'Organismo di Vigilanza (intendendosi per tali le modifiche delle regole e dei principi generali contenuti nel presente Modello), sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società. Per l'adozione delle modifiche diverse da quelle sostanziali, il Consiglio di Amministrazione delega un Amministratore, che periodicamente riferisce al Consiglio sulla natura delle modifiche apportate.

## **2.8 Struttura e caratteristiche del Modello**

Il presente Modello, costruito tenendo conto delle Linee Guida emanate da Confindustria, è costituito da:

- una "Parte Generale", che descrive la normativa rilevante e le regole generali di funzionamento del Modello e dell'Organismo di Vigilanza;
- una "Parte Speciale", focalizzata sulle aree di attività ed i processi strumentali ritenuti "sensibili", le norme di comportamento e gli altri strumenti di controllo ritenuti rilevanti in relazione ai reati da prevenire.

La Società si impegna a progettare e realizzare il Modello, ad adeguarlo costantemente ai cambiamenti del contesto interno ed esterno e garantisce la sua osservanza e il suo funzionamento applicando metodologie specifiche, adottando le modalità operative ritenute ogni volta più appropriate e rispettando principi inderogabili di controllo.

Il Modello si inserisce nel più ampio sistema di organizzazione e controllo già esistente in Società e che intende integrare con i seguenti elementi qualificanti:

- la mappatura delle attività e dei processi aziendali "sensibili" rispetto alla commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 da sottoporre ad analisi e monitoraggio periodico (Parte Speciale - allegato 2);
- le regole di comportamento, ricomprese anche nel Codice Etico adottato da New Penta, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati previsti nel D. Lgs. 231/2001;
- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) della Società dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- i flussi informativi nei confronti dell'OdV;
- il sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'efficace attuazione del Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;
- la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni, garantito dalla presenza di un sistema di attribuzione dei poteri che definisce limiti precisi al potere decisionale delle persone e garantisce la separazione tra chi propone e chi autorizza, tra chi esegue e chi controlla e, conseguentemente, l'assenza in azienda di soggetti con potere assoluto ed incondizionato su un intero processo;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- una disponibilità a favore dell'OdV di risorse aziendali di numero e valore adeguato e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- le regole e le responsabilità per l'adozione, l'implementazione e le successive modifiche o integrazioni del Modello (aggiornamento del Modello), nonché per la verifica nel continuo del funzionamento e dell'efficacia del Modello medesimo;
- l'attività di sensibilizzazione, informazione e divulgazione a tutti i livelli aziendali e ai destinatari esterni in relazione al rispetto dei principi normativi di cui al Decreto e delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

## **2.9 Modello e Codice Etico**

New Penta S.r.l. intende improntare lo svolgimento dell'attività, il perseguimento dello scopo sociale e la crescita della Società al rispetto, non solo delle leggi e dei regolamenti vigenti, ma anche di principi etici condivisi. A tale fine, New Penta si è dotata di un Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione insieme alla prima versione del Modello, volto a definire una serie di principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza da parte degli Organi societari, dei propri dipendenti e di tutti coloro che cooperano a qualunque titolo al perseguimento dei fini aziendali.

Il Codice Etico ha una portata di carattere generale e rappresenta uno strumento adottato in via autonoma da parte di New Penta, anche se, richiamando principi di comportamento rilevanti ai fini del Modello, costituisce un elemento del sistema di controllo preventivo

rispetto alla commissione dei reati presupposto.

New Penta si adopera per sensibilizzare il proprio personale a tenere un comportamento ispirato ai principi contenuti nel Codice Etico.

New Penta mantiene aggiornato il contenuto del Codice Etico.

Il personale aziendale è informato circa l'adozione del Codice Etico e dei successivi aggiornamenti con idonei mezzi (a mezzo posta elettronica interna/tramite affissione in bacheca/pubblicazione sulla intranet, sito, etc.) e adeguatamente formato.

New Penta prevede specifici canali di segnalazione di violazioni del Codice Etico e una procedura interna per la gestione e la valutazione delle segnalazioni ricevute.

New Penta prevede un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico

### **3. ATTIVITÀ E PROCESSI AZIENDALI A POTENZIALE “RISCHIO-REATO”**

A seguito delle analisi preliminari del contesto aziendale, sono state individuate le attività nell’ambito delle quali, in linea di principio, potrebbero essere commessi i reati previsti dal Decreto (cosiddette attività "sensibili"), nonché i processi aziendali nel cui ambito, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni o gli strumenti per la commissione di alcune tipologie di reati (cosiddetti processi "strumentali").

In particolare, le analisi hanno riguardato: a) i reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il Patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea; b) i reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento; c) i reati societari (ivi compreso il reato di “corruzione e istigazione alla corruzione tra privati”); d) i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico; h) i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro; i) i delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio; j) i delitti in materia di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori; l) i delitti informatici; m) alcuni dei delitti in materia di violazione del diritto di autore; n) i delitti contro l’industria e il commercio; o) i delitti di criminalità organizzata (limitatamente al reato di associazione per delinquere); p) i delitti contro l’amministrazione della giustizia; q) reati ambientali; r) delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero; u) reati tributari; v) reati di contrabbando.

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto da New Penta e della struttura interna adottata, le attività "sensibili" e i processi "strumentali" identificati sono stati i seguenti:

- Commercializzazione dei prodotti aziendali;
- Attività di informazione scientifica verso medici o nutrizionisti e interlocuzione con gli stessi nell’ambito di attività scientifiche o di ricerca;
- Partecipazione a procedure per la fornitura di prodotti a strutture di natura pubblica (es. Ospedali o altre strutture a controllo pubblico);
- Attività regolatorie e rapporti con Organismi notificati e di controllo impegnati nelle procedure di attestazione / iscrizione / commercializzazione dei prodotti alimentari, inclusi quelli gluten free, degli integratori alimentari in conformità alle normative di settore dei prodotti distribuiti, nonché gestione delle visite ed ispezioni da parte degli stessi (es. NAS, Ministero della Salute, ecc.) anche a seguito di reclami e segnalazioni;
- Gestione delle attività inerenti alla diffusione di notizie e/o attività di marketing e comunicazione sui prodotti aziendali (canali tradizionali e digitali);
- Sponsorizzazione di eventi formativi, congressi/convegni (locali, nazionali e internazionali) ed altre attività di interesse scientifico;
- Incarichi professionali per consulenze medico scientifiche, attività di ricerca o formazione tecnica;
- Percezione e gestione di contributi/finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici (es.:

progetti finanziati dalle Regioni, formazione finanziata, finanziamenti UE, bonus fiscali, crediti di imposta, ecc.);

- Gestione dei rapporti con le Autorità Garanti (ad es. Autorità Garante per la Privacy e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato);
- Gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 138/2024 (c.d. NIS 2);
- Omaggi, donazioni, comodati d'uso, borse di studio o di ricerca, altri contributi e liberalità;
- Gestione rapporti con Enti pubblici per gli aspetti che riguardano la normativa urbanistica ed edilizia (concessioni, autorizzazioni, permessi, ecc...);
- Gestione adempimenti fiscali e rapporti con l'amministrazione finanziaria e organi di polizia tributaria in occasione di ispezioni e accertamenti;
- Gestione procedure giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, tributari, giuslavoristici), nomina dei legali e coordinamento della loro attività;
- Presentazione dell'azienda al pubblico, anche in occasione di incontri istituzionali;
- Gestione dei rapporti con interlocutori terzi - pubblici o privati - nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società;
- Acquisto di beni e servizi diversi;
- Rapporti con clienti/fornitori/partner per la gestione di accordi negoziali e relative operazioni amministrative, contabili e di tesoreria;
- Attività relative alla gestione delle risorse umane;
- Redazione del bilancio di esercizio;
- Gestione dei flussi finanziari;
- Gestione adempimenti ed operazioni in materia societaria;
- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
- Gestione di attività e processi rilevanti ai fini ambientali anche in rapporto con terze parti;
- Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica ovvero di qualsiasi altra opera dell'ingegno protetta da diritto d'autore.

Un'analisi dettagliata del potenziale profilo di rischio reato associato alle attività "sensibili" e ai processi "strumentali" identificati è riportata nella "mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali", elaborata nel corso delle attività preliminari di analisi e disponibile nella Parte Speciale del documento nell'allegato 2.

È attribuito al vertice aziendale, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, il compito di garantire l'aggiornamento continuo della "mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali", da effettuarsi con particolare attenzione nei momenti di cambiamento aziendale (ad esempio, apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, ecc.) e/o di aggiornamento normativo.

## **4. PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO**

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ferme restando le finalità peculiari descritte al precedente paragrafo 2.1 e relative al D. Lgs. 231/2001, si inserisce nel più ampio sistema di gestione e controllo già in essere in azienda ed adottato al fine di fornire la ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi societari nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dell'affidabilità delle informazioni finanziarie e della salvaguardia del patrimonio, anche contro possibili frodi.

In particolare, quali specifici strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai reati da prevenire, New Penta ha individuato le seguenti componenti:

### **Sistema organizzativo e separazione dei ruoli**

Il sistema organizzativo deve rispettare i requisiti di: (i) chiarezza, formalizzazione e comunicazione, con particolare riferimento all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche e all'assegnazione delle attività operative; (ii) separazione dei ruoli, ovvero le strutture organizzative sono articolate in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e la concentrazione su di una sola persona di attività che presentino un grado elevato di criticità o di rischio.

Al fine di garantire tali requisiti, la Società si dota di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure codificate, ecc.) improntati a principi generali di: (i) conoscibilità all'interno della Società; (ii) chiara descrizione delle linee di riporto; (iii) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con descrizione dei compiti e delle responsabilità attribuiti a ciascuna funzione.

### **Deleghe di poteri**

Il sistema di deleghe riguarda sia i poteri autorizzativi interni, dai quali dipendono i processi decisionali dell'Azienda in merito alle operazioni da porre in essere, sia i poteri di rappresentanza per la firma di atti o documenti destinati all'esterno e idonei a vincolare la Società (cosiddette "procure" speciali o generali). Il sistema di deleghe deve rispettare le seguenti condizioni: a) la delega deve risultare da atto scritto recante data certa; b) il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) la delega deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto.

A tal fine, la Società si impegna a garantire l'aggiornamento tempestivo delle deleghe di poteri, stabilendo i casi in cui le deleghe devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).

### **Sistema procedurale**

I codici, le policies, i manuali, le procedure, i vademecum e le istruzioni di lavoro codificate da New Penta e dal Gruppo hanno come obiettivo la definizione di precise linee guida e indicazioni operative per la gestione delle attività e dei processi “sensibili”. Il Sistema Procedurale è lo strumento primario con cui i responsabili di Funzione indirizzano e controllano la gestione aziendale delegando alla prassi operativa, da svolgersi nel rispetto dei principi stabiliti dalle procedure, il governo delle singole “operazioni”, intendendo come tali le “unità minime di lavoro” che compongono un’attività.

È evidente che tale sistema procedurale è per sua natura dinamico, in quanto soggetto alle mutabili esigenze operative e gestionali dell’azienda tra cui, a puro titolo di esempio, cambiamenti organizzativi, mutate esigenze di business, modifiche nei sistemi normativi di riferimento, ecc.

La dinamicità del sistema procedurale implica il suo continuo aggiornamento.

Il livello di formalizzazione complessiva del sistema procedurale, consistente nell’esistenza, nell’accessibilità e nella chiarezza di un quadro globale di riferimento che permetta a tutti i soggetti rilevanti di orientarsi in maniera univoca nella gestione delle attività aziendali, costituisce, di per sé, un indicatore significativo delle capacità di presidio organizzativo dell’Azienda.

Le procedure interne formalizzate a supporto dei processi e delle attività operative, hanno le seguenti caratteristiche: (i) adeguata diffusione nell’ambito delle strutture aziendali coinvolte nelle attività; (ii) regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività; (iii) chiara definizione delle responsabilità delle attività, nel rispetto del principio di separazione tra il soggetto che inizia il processo decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla; (iv) tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell’operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell’operazione); (v) oggettivazione dei processi decisionali, mediante la previsione, ove possibile, di definiti criteri e metodologie di riferimento per l’effettuazione delle scelte aziendali; (vi) previsione di specifici meccanismi di controllo (quali riconciliazioni, quadrature, ecc.) tali da garantire l’integrità e la completezza dei dati gestiti e delle informazioni scambiate nell’ambito dell’organizzazione.

### **Attività di controllo e monitoraggio**

Coinvolgono, con ruoli diversi: il Consiglio di Amministrazione, il Sindaco Unico, la Società di Revisione, l’Organismo di Vigilanza, il Responsabile per la sicurezza e, più in generale, tutto il personale aziendale e rappresentano un attributo imprescindibile dell’attività quotidiana svolta da New Penta.

I compiti di controllo di tali organi sono definiti nel rispetto delle seguenti tipologie di controllo: (i) *attività di vigilanza* sulla corretta amministrazione della Società, sull’adeguatezza delle strutture organizzative e sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo; (ii) *controlli di linea*, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni ed effettuati dalle stesse strutture produttive o incorporati nelle procedure; (iii)

*revisione interna*, finalizzata alla rilevazione delle anomalie e delle violazioni delle procedure aziendali ed alla valutazione della funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni ed esercitata da strutture indipendenti da quelle operative; (iv) *revisione esterna*, finalizzata a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la redazione del bilancio di esercizio in conformità con i principi contabili applicabili; (v) *controllo e gestione*, in relazione alla tempestività di segnalazione di situazioni critiche e alla definizione di opportuni indicatori di rischio.

### **Tracciabilità**

Ogni operazione deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate o della documentazione giustificativa.

Nel rispetto del principio generale di tracciabilità di ogni operazione, per la prevenzione di alcune fattispecie di reato, tra cui il riciclaggio e l'autoriciclaggio, particolare enfasi è posta sulla necessità che siano adeguatamente tracciati tutti i flussi finanziari della Società (sia in entrata che in uscita), non solo quelli riferiti alle normali operazioni aziendali (incassi e pagamenti), ma anche quelli afferenti ad esigenze finanziarie (finanziamenti, coperture rischi, ecc.), operazioni straordinarie o sul capitale (fusioni, acquisizioni, cessioni, aumenti di capitale, liquidazioni, scambio di partecipazioni, ecc.).

I principi sopra descritti appaiono coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria e sono ritenuti dalla Società ragionevolmente idonei anche a prevenire i reati richiamati dal Decreto.

Per tale motivo, la Società ritiene fondamentale garantire la corretta e concreta applicazione dei sopra citati principi di controllo in tutte le aree di attività/processi aziendali identificati come potenzialmente a rischio-reato in fase di mappatura ed elencati al precedente capitolo 3.

Il compito di verificare la costante applicazione di tali principi, nonché l'adeguatezza e l'aggiornamento degli stessi, è dalla Società demandato, oltre che all'Organismo di Vigilanza, ai responsabili delle Funzioni aziendali e da questi eventualmente ai diretti collaboratori. A tale fine, detti responsabili dovranno interfacciarsi con continuità con l'Organismo di Vigilanza, che dovrà essere tenuto costantemente informato e al quale potranno essere richiesti pareri e indicazioni di principio e di orientamento.

Per un'analisi delle attività di verifica del Modello, si rinvia al successivo Capitolo 12.

## 5. Organismo di Vigilanza

### 5.1 Identificazione e nomina

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, 1, *b*) del D. Lgs. 231/2001), denominato Organismo di Vigilanza (in seguito anche "OdV").

L'Organismo di Vigilanza deve svolgere attività specialistiche che presuppongano la conoscenza di strumenti e tecniche ad hoc e deve essere caratterizzato da continuità d'azione.

Non può esser individuato nel Consiglio di Amministrazione. Nel solo caso di enti di piccole dimensioni la funzione di Organismo di Vigilanza può essere svolta direttamente dall'organo dirigente (comma 4, art. 6 D.Lgs. 231/01).

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società ed è svincolato da ogni rapporto gerarchico all'interno dell'organigramma aziendale.

L'OdV è un organo che riporta direttamente ai vertici della Società, sia operativi che di controllo, in modo da garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

New Penta ha ritenuto di conferire la qualifica di Organismo di Vigilanza ad un organo collegiale:

- i cui membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione;
- composto da un minimo di 2 membri (interni ed esterni alla Società), particolarmente qualificati ed esperti nelle materie rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, in modo da garantire all'Organismo adeguata competenza in materia legale, contabile, di *risk assessment* ed *internal auditing*, giuslavoristica, nonché in possesso dei necessari requisiti di onorabilità.

I membri esterni devono essere indipendenti da New Penta e pertanto:

1. non devono essere legati alla Società o *alle società da questa controllate e/o partecipate nonché alle società controllanti e/o partecipanti*, da un rapporto di lavoro o da un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza o implicino, in riferimento alle aree di competenza dell'OdV, potenziali conflitti di interesse. Sono esclusi dai citati rapporti ruoli di Presidente o Componente di Collegi Sindacali.
2. titolari di posizioni tali che permettano loro di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società. Sono esclusi dalle citate posizioni ruoli di Presidente o Componente di Collegi Sindacali.
3. non devono essere legati in alcun modo, a qualsivoglia titolo, alla Società, *alle società da questa controllate e/o partecipate nonché alle società controllanti e/o partecipanti* da vincoli di dipendenza o subordinazione.

Tra i membri esterni deve essere scelto e nominato il Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

I membri esterni possono essere affiancati da membri interni, scelti tra i responsabili di quelle Funzioni aziendali aventi attinenza con le tematiche del controllo e, in ogni caso, non appartenenti alle Aree di Business aziendali.

- che riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- dotato di autonomi poteri di intervento nelle aree di competenza. A tal fine, nonché per garantire lo svolgimento con continuità dell'attività di verifica circa l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, l'Organismo si avvale di personale interno e/o di collaboratori esterni;
- che opera secondo il metodo collegiale ed è dotato di un proprio "regolamento di funzionamento" redatto dallo stesso;
- dotato di un budget di spesa ad uso esclusivo per il periodo in cui resta in carica, deliberato dal Consiglio di Amministrazione. L'OdV delibera in autonomia e indipendenza le spese da effettuarsi nei limiti del budget approvato e rimanda a chi dotato dei poteri di firma in New Penta per sottoscrivere i relativi impegni. In caso di richiesta di spese eccedenti il budget approvato, l'OdV dovrà essere autorizzato dal CEO della Società nei limiti delle sue deleghe o direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza è nominato in carica per un periodo di 3 anni. I componenti dell'Organismo sono rieleggibili.

L'Organismo si riunisce con cadenza almeno trimestrale e comunque secondo quanto dallo stesso deliberato nel proprio "regolamento di funzionamento".

Ai fini di una migliore conoscenza e corretto presidio del contesto aziendale, l'OdV può richiedere la presenza alle proprie riunioni, anche in forma permanente, di soggetti quali, a titolo di esempio, i responsabili di quelle funzioni aziendali (es.: Personale, Legale, ecc.) aventi attinenza con le tematiche del controllo. Questi partecipano alle riunioni esclusivamente in qualità di invitati.

Sono cause di ineleggibilità e incompatibilità con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza, anche a garanzia del requisito di onorabilità:

- essere membro munito di deleghe operative del C.d.A. di New Penta *o di società da questa controllate e/o partecipate, nonché di società controllanti e/o partecipanti;*
- essere revisore contabile di New Penta *o di società da questa controllate e/o partecipate, nonché di società controllanti e/o partecipanti;*;
- avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti di cui ai punti precedenti (senza limite di grado di parentela in caso di membri esterni);

- essere stato condannato con sentenza anche non irrevocabile a pena detentiva che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle ordinarie persone giuridiche;
- essere stato condannato con sentenza anche non irrevocabile ed anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e 447 c.p.p. per delitti non colposi e per reati puniti a titolo di dolo o di colpa richiamati nell'ambito del D.Lgs 231/2001.

## **5.2 Revoca e sostituzione**

A tutela dell'autonomia ed indipendenza dell'Organismo, modifiche alla sua struttura (revoche, etc), ai suoi poteri e al suo funzionamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione con voto unanime ed adeguatamente motivato.

La revoca dei singoli componenti dell'OdV può avvenire unicamente per giusta causa.

A tale proposito, per giusta causa dovrà intendersi:

- un grave inadempimento dei propri doveri, così come definiti nel capitolo 7 del presente Modello;
- una sentenza di condanna della Società ovvero una sentenza di patteggiamento ai sensi del Decreto, dalla quale risulti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV;
- la violazione degli obblighi di riservatezza (anche in riferimento a quanto disciplinato dall'art. 6, comma 2-bis, lettera d) del D. Lgs. 231/2001).

In tutti i casi di applicazione in via cautelare di una sanzione interdittiva prevista dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione, assunte le opportune informazioni, potrà eventualmente provvedere alla revoca dell'OdV, qualora ravvisi un'ipotesi di omessa o insufficiente vigilanza da parte dello stesso.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità ovvero in caso di insorgenza di una delle cause di ineleggibilità/incompatibilità sopra individuate, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, nonché gli altri componenti dell'OdV, stabilisce un termine, non inferiore a trenta giorni, entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve dichiarare l'avvenuta decadenza del componente.

Parimenti, una grave infermità che renda uno dei componenti dell'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità ovvero altre ragioni di natura personale che, comunque, determinino l'assenza dalle attività dell'OdV per un periodo superiore a sei mesi, o la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, comporterà la dichiarazione di decadenza dello stesso, da attuarsi secondo le modalità sopra individuate.

Nel caso di dimissioni, revoca o decadenza di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nomina del sostituto/i in modo

tempestivo, nei casi in cui venga meno il numero minimo di componenti sopra indicato. Nel frattempo, l'Organismo resta nel pieno dei suoi poteri e funzioni seppur operando in formazione ridotta e deliberando all'unanimità dei membri presenti.

Qualora, a causa degli eventi sopra citati, l'OdV si trovi temporaneamente costituito solo da un componente, questo potrà comunque adottare ogni provvedimento che ritenga indifferibile per far fronte a situazioni di emergenza.

Nel corso della prima riunione dell'OdV, successiva alla ricostituzione della plurisoggettività dei suoi componenti, l'OdV dovrà convalidare l'operato del componente che ha agito in funzione dell'OdV.

Qualora le circostanze precedenti riguardino il Presidente dell'OdV, a questi subentra il componente più anziano che rimane in carica sino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi la nomina del nuovo componente.

### **5.3 Requisiti**

Sono riconducibili a:

- autonomia e indipendenza: mirano a garantire che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, soprattutto, la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati: detti requisiti sono assicurati dalla composizione collegiale, dall'assenza di alcun riporto gerarchico all'interno dell'organizzazione aziendale, dall'assenza di compiti operativi e dalla facoltà di reporting direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- professionalità: l'OdV è un Organismo dotato di competenze tecnico-professionali e specialistiche adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere (es. tecniche di intervista, flow charting, tecniche di analisi dei rischi, ecc.). Tali caratteristiche unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;
- continuità di azione: è un organismo interno all'organizzazione, adeguato in termini di struttura e risorse dedicate, nonché privo di mansioni operative che possano limitare l'impegno necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate.

La scelta di istituire un organo collegiale è stata dettata anche dall'esigenza di rafforzare i suddetti requisiti.

Al fine di attribuire all'Organismo di Vigilanza idonea capacità di reperimento delle informazioni e quindi di effettività di azione nei confronti dell'organizzazione aziendale, sono stabiliti, mediante il presente Modello e, successivamente, mediante appositi documenti organizzativi interni emanati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi da e verso l'Organismo medesimo.

### **5.4 Funzioni e poteri**

All'Organismo di Vigilanza di New Penta è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- a) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e delle imprese controparti nella misura in cui è richiesta a ciascuno di loro;
- b) sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 (i Reati);
- c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative;
- d) sull'adeguatezza, sull'applicazione e sull'efficacia del sistema sanzionatorio.

All'Organismo sarà affidato, su un piano operativo, il compito di:

1. verificare l'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello, attraverso l'esecuzione del Piano di Lavoro dell'attività di controllo dell'OdV;
2. verificare costantemente l'efficacia e l'efficienza delle procedure aziendali vigenti, ricorrendo all'ausilio delle competenti Funzioni, nonché del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per quanto concerne le problematiche concernenti l'igiene, la salute e la sicurezza dei lavoratori;
3. condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali;
4. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da New Penta, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili o "strumentali" alla realizzazione delle stesse;
5. segnalare al CEO o Funzioni da lui delegate la necessità di attuare programmi di formazione del personale;
6. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
7. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione costituendo l'archivio "formale" dell'attività di controllo interno;
8. coordinarsi con le altre funzioni aziendali nell'espletamento delle attività di monitoraggio di loro competenza e previste nei protocolli;
9. verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alla normativa vigente ai fini di compliance ai sensi del D. Lgs. 231/2001; *alternativo*: indicare, in collaborazione con l'Internal Audit eventuali aree di miglioramento del sistema di controllo interno per aspetti rilevanti ai fini 231;
10. verificare che gli elementi previsti per l'implementazione del Modello (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, adottando o suggerendo l'adozione, in caso contrario, di un aggiornamento degli elementi stessi;
11. verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;
12. riferire periodicamente al CEO e tramite quest'ultimo al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello;
13. controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia dell'archivio a supporto dell'attività ex D. Lgs. 231/2001.

Ai fini dello svolgimento dei compiti sopra indicati, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- a) emanare disposizioni intese a regolare l'attività dell'Organismo;
- b) accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- c) ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- d) disporre che i Responsabili delle varie Funzioni forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.

### **5.5 Modalità e periodicità del reporting agli organi societari**

L'Organismo di Vigilanza di New Penta opera secondo due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione o con il CEO;
- annualmente, attraverso una relazione sulla sua attività indirizzata al Consiglio di Amministrazione ed al Sindaco Unico.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'Organismo di Vigilanza con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà a propria volta presentare richieste in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Peraltro, l'Organismo di Vigilanza può rivolgere comunicazioni al Consigliere Delegato/Presidente e/o al Consiglio di Amministrazione e/o al Sindaco Unico ogni qualvolta ne ritenga sussistere l'esigenza o l'opportunità e comunque deve trasmettere agli stessi con cadenza annuale la sopraccitata relazione di carattere informativo, avente ad oggetto:

1. l'attività di vigilanza svolta dall'Organismo nel periodo di riferimento;
2. le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a New Penta, sia in termini di efficacia del Modello;
3. gli interventi correttivi e migliorativi suggeriti ed il loro stato di realizzazione.

Gli incontri con i soggetti e gli organi sopra indicati devono essere verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

## **5.6 Altre attività**

L'OdV deve inoltre coordinarsi con le funzioni competenti presenti nella Società, per i diversi profili specifici e precisamente:

- con il Group Financial Admin Director, per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza rispetto alla commissione dei reati societari e per l'analisi delle dinamiche gestionali di impatto economico finanziario;
- con il Group Chief People Officer o con altra Funzione delegata sia in ordine alla diffusione delle informazioni che riguardano alla formazione del personale e ai procedimenti disciplinari di cui al D.Lgs. 231/2001;
- con il Datore di Lavoro, il RSPP per l'osservanza di tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro;
- con il Group Financial Admin Director per gli aspetti relativi alla competenza di questo ultimo per quanto concerne i controlli sulla contabilità, il ciclo finanziario ed il bilancio;
- con il Group Legal Counsel Head per la contrattualistica e compliance;
- con il CEO ed il Group Financial Admin Director in riferimento ai rapporti con le Autorità di controllo alla regolarità degli adempimenti tributari;
- con ogni altra Funzione ritenuta di volta in volta rilevante ai fini delle proprie attività.

## **6. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE**

Il sistema di gestione delle risorse finanziarie deve assicurare la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa il loro impiego. La Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego, si avvale di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE.

Tutte le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali e informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile.

## **7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO GLI ORGANISMI DEPUTATI AL CONTROLLO**

### **7.1 Obblighi informativi all'Organismo di Vigilanza**

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia e funzionamento del Modello, l'OdV è destinatario di informazioni utili e necessarie allo svolgimento dei compiti di vigilanza affidati all'OdV stesso.

In ambito aziendale, i responsabili di Funzione di New Penta devono comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- su richiesta dello stesso OdV e con le modalità da questo definite, le informazioni e le attività di controllo svolte, a livello di propria area operativa, utili all'esercizio dell'attività dell'OdV in termini di verifica di osservanza, efficacia ed aggiornamento del presente Modello e da cui possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
- su base periodica, le informazioni identificate nel presente Modello, nonché qualsiasi altra informazione identificata dall'Organismo e da questa richiesta alle singole strutture organizzative e manageriali di New Penta attraverso direttive interne. Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo;
- ad evidenza, ogni altra informazione proveniente anche da terzi ed attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" ed il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'Organismo le informazioni concernenti:
  - a) provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, amministrazione finanziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
  - b) richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
  - c) operazioni sul capitale sociale, operazioni di destinazione di utili e riserve, operazioni di acquisto e cessione di partecipazioni di Aziende o loro rami, operazioni di fusione, scissione, scorporo, nonché tutte le operazioni anche nell'ambito del Gruppo che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale;
  - d) decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici anche europei;
  - e) notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
  - f) il sistema delle deleghe degli amministratori e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione, nonché l'assetto organizzativo;
  - g) il sistema dei poteri di firma aziendale e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione;
  - h) le segnalazioni e/o notizie relative ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

altri documenti dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001.

Si precisa infine che, tali informazioni potranno anche essere raccolte direttamente dall'OdV nel corso delle proprie attività di controllo periodiche meglio descritte al successivo capitolo 12, attraverso le modalità che l'OdV riterrà più opportune (quali, a titolo meramente esemplificativo, la predisposizione e l'utilizzo di apposite checklist).

### **7.2 Modalità di trasmissione dei flussi informativi all'Organismo di vigilanza**

I flussi informativi saranno raccolti dall'OdV secondo modalità, periodicità e canali definiti dall'OdV stesso e condivisi con la Società, ferma restando la possibilità per l'OdV di raccoglierli anche in occasione delle periodiche attività di monitoraggio e controllo.

Inoltre, è possibile trasmettere all'Organismo di Vigilanza richieste di "informazioni" riguardanti aspetti operativi di comprensione ed utilizzo del Modello.

### **7.3 Raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni informazione, segnalazione, report inviato all'Organismo è conservato da quest'ultimo in un apposito *data base* (informatico o cartaceo) per un periodo di anni 10, salvo il diverso periodo di data *retention* per le segnalazioni di whistleblowing definito nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 nell'omonima procedura.

L'Organismo di Vigilanza definisce le regole e le modalità di accesso al *data base* nel rispetto della legislazione vigente in materia di riservatezza e protezione dei dati.

## **8. SEGNALAZIONI INTERNE DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO E DELLE CONDOTTE ILLECITE RILEVANTI**

Ai fini delle segnalazioni, si considerano quali violazioni i comportamenti, atti o omissioni che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 o violazioni del Modello.

Si definisce segnalazione interna la comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle violazioni, acquisite nell'ambito del contesto lavorativo, presentata tramite un canale attivato dalla Società che garantisce la riservatezza del segnalante e della persona coinvolta (persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o implicata nella segnalazione), del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le informazioni sulle violazioni riguardano informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare

tali violazioni.

La Società mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle modalità e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne all'interno della "Procedura Whistleblowing" nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 (allegato 7). La procedura di segnalazione interna è esposta e resa visibile nei luoghi di lavoro mediante l'affissione in bacheca e pubblicata sul sito web/intranet della Società.

La Società, conformemente a quanto stabilito dal D. Lgs. 24/2023, rispetta le misure di protezione normativamente previste tra cui il divieto di compiere atti ritorsivi, anche a titolo di tentativo o minaccia.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni può essere denunciata dal segnalante all'ANAC per i provvedimenti di propria competenza.

Ogni trattamento di dati personali è effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

### **8.1 Modalità di trasmissione delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza**

Le segnalazioni sono trasmesse all'Organismo mantenendo gli obblighi di riservatezza. L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti e adotta le misure eventualmente ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento del Modello dando corso alle comunicazioni necessarie per l'applicazione delle eventuali sanzioni. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema sanzionatorio di cui al successivo capitolo 9.

### **8.2 Raccolta e conservazione delle segnalazioni**

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

## **9. SISTEMA DISCIPLINARE**

### **9.1 Principi generali**

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lettera e), e 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/2001, i modelli di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti articoli 6 e 7) costituisce condizione *sine qua non* per l'esenzione di responsabilità della Società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai lavoratori dipendenti quanto ai collaboratori e terzi che operino per conto della Società, prevedendo idonee sanzioni di carattere disciplinare in un caso, di carattere contrattuale/negoziale (es. risoluzione del contratto, cancellazione dall'elenco fornitori ecc.) nell'altro caso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto i modelli di organizzazione e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto Legislativo, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso. I principi di tempestività e immediatezza della sanzione rendono non solo non doveroso ma anche sconsigliabile ritardare l'applicazione della sanzione disciplinare in attesa del giudizio penale.

## **9.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati e dirigenti**

Il presente Modello costituisce a tutti gli effetti un regolamento aziendale quale espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro. Il documento costituirà altresì codice disciplinare e, pertanto, dovrà essere disponibile in un luogo accessibile a tutti.

I soggetti cui, pertanto, il presente regolamento è diretto sono obbligati ad adempiere a tutte le obbligazioni e prescrizioni ivi contenute e ad uniformare il proprio comportamento alla condotta ivi descritta. Fermo il diritto al risarcimento del danno, l'eventuale inadempimento a tali obblighi sarà sanzionato disciplinamente nel rispetto della proporzionalità tra sanzione ed infrazione e nel rispetto della procedura prevista dall'art. 7 della legge 300/1970 nonché del CCNL applicato. A titolo esemplificativo:

1. incorrerà nel provvedimento del **BIASIMO INFILTO VERBALMENTE** il lavoratore che ponga in essere azioni od omissioni di lieve entità disattendendo le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere la propria funzione di controllo, anche su soggetti sottoposti alla sua direzione ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una violazione delle prescrizioni comunicate dalla Società;
2. potrà essere inflitto il provvedimento della **MULTA** al lavoratore che disattenda più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta disapplicazione delle prescrizioni comunicate dalla Società;
3. incorrerà nel provvedimento della **SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE** il lavoratore che nel disattendere le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio,

un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, compia atti che espongano la Società ad una situazione oggettiva di pericolo ovvero atti contrari all'interesse della Società che arrechino danno, dovendosi ravisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni comunicate dalla Società;

4. sarà inflitto il provvedimento del **LICENZIAMENTO CON INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO** al lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e che determini la realizzazione di un reato previsto dal Decreto, dovendosi ravisare in tale comportamento un danno notevole o una situazione di notevole pregiudizio;
5. potrà incorrere nel provvedimento del **LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO** il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venir meno radicalmente la fiducia della società nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per l'azienda.

L'accertamento delle suddette infrazioni, eventualmente su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle Funzioni aziendali preposte.

Per quanto concerne il personale dirigente, nel caso di violazione dei principi generali del modello organizzativo o delle procedure aziendali, l'organo competente a rilevare infrazioni e applicare sanzioni è il Consiglio di Amministrazione o soggetto o organo da questo delegato, che provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei e proporzionati in funzione delle violazioni commesse, tenuto conto che le stesse costituiscono inadempimenti alle obbligazioni e prescrizioni scaturenti dal rapporto di lavoro.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- dell'entità del pericolo e/o delle conseguenze dell'infrazione per la Società e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della Società stessa;

- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

### **9.3 Misure nei confronti degli amministratori**

In caso di violazione della normativa vigente e del Modello da parte di componenti del C.d.A. della Società, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Sindaco Unico, i quali dovranno assumere le opportune iniziative ai sensi di legge, coinvolgendo, ove necessario, l'Assemblea.

### **9.4 Misure nei confronti dei sindaci**

Nel caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Sindaco Unico e il Consiglio di Amministrazione, i quali, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla Legge.

### **9.5 Misure nei confronti dei consulenti**

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del D. Lgs. 231/2001, potrà determinare l'applicazione di penali o, nel caso di grave inadempimento, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

A tal fine è previsto, con particolare ma non esclusiva attenzione alle attività affidate a terzi in "outsourcing", l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che diano atto almeno della conoscenza del Decreto da parte del terzo contraente, richiedano l'assunzione di un impegno da parte del terzo contraente e da parte dei dipendenti e collaboratori di questo ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo e ad adottare idonei sistemi di controllo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alla clausola; ovvero una dichiarazione unilaterale di "certificazione" da parte del terzo o del collaboratore circa la conoscenza del Decreto e l'impegno a improntare la propria attività al rispetto delle previsioni di legge (a questo proposito si rinvia al successivo paragrafo 10.2).

### **9.6 Sanzioni in caso di violazione delle misure di protezione verso i segnalanti**

Il sistema disciplinare adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e), e del comma 2-bis del D. Lgs. 231/2001, prevede sanzioni da applicare nei confronti di coloro che la Società accerta essere responsabili degli illeciti riferiti a:

- atto di ritorsione;

- ostacolo, anche nella forma tentata, alla segnalazione;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- mancata istituzione dei canali di segnalazione;
- mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero adozione di procedure non conformi;
- mancata attività di verifica e analisi della segnalazione;
- responsabilità civile della persona segnalante, anche con sentenza di primo grado, per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia;
- mancata trasmissione o trasmissione tardiva della segnalazione al soggetto competente se il segnalante indirizza la segnalazione a soggetto diverso da quello preposto per riceverla.

In particolare:

- nei confronti dei membri dell'OdV, è applicabile la sanzione della revoca;
- nei confronti degli altri soggetti ritenuti responsabili, si prevede l'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti paragrafi 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.

Il processo di accertamento e la decisione rispetto alla sanzione da applicare è in capo al CdA.

## **10. SELEZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE**

### **10.1 Selezione**

L'OdV, in coordinamento con il Responsabile HR, valuta, insieme alle Funzioni preposte, le modalità attraverso cui è istituito e/o aggiornato uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del D. Lgs. 231/2001.

In particolare, il processo di selezione può prevedere l'acquisizione e la compilazione di documenti che includano:

- a) Curriculum Vitae o ad una sintesi del CV accademico e professionale del candidato;
- b) indicazione del fatto che si ritiene esso abbia le necessarie competenze e sia in grado di prestare i servizi richiesti per la sua eventuale assunzione;
- c) una serie di informazioni acquisite dal potenziale candidato il cui contenuto può comprendere, a titolo esemplificativo, le seguenti domande:
  - 1) La persona proposta è o è stata pubblico ufficiale ovvero dipendente della P.A. o ricopre o ha ricoperto pubblici uffici? Nel caso di risposta affermativa, per quanto tempo? Nel caso di risposta affermativa la persona proposta, ai sensi di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, ha esercitato come dipendente pubblico, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del

medesimo decreto? In questo caso la Società è stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri? Da quanti anni è cessato il rapporto di pubblico impiego?

- 2) La persona proposta è o è stata candidata alle elezioni politiche o amministrative o è parente di soggetti candidati ad elezioni politiche o amministrative?
- 3) La persona proposta è parente di pubblici ufficiali ovvero è parente di dipendente della P.A. o è parente di soggetti che ricoprono pubblici uffici o che sono incaricati di pubblico servizio?

Inoltre, La Società promuove le pari-opportunità nel lavoro e, anche sulla base delle indicazioni del Gruppo, il divieto di ogni discriminazione di genere nonché la valorizzazione del ruolo femminile nei diversi contesti organizzativi aziendali.

Conformemente alla direttiva del Consiglio UE del 17 ottobre 2022, New Penta riconosce che una maggior partecipazione femminile nei processi decisionali - in ambito aziendale – possa avere ripercussioni positive sull'andamento societario.

La Società attua, altresì, procedure di selezione eque e trasparenti, basate su una valutazione comparativa dei diversi candidati sulla base di criteri chiari e formulati in modo neutro. Le qualifiche ed il merito rimangono i requisiti fondamentali.

Il CEO indicherà la Funzione aziendale responsabile che deve assicurare l'acquisizione delle informazioni sul personale a disposizione dell'OdV

## **10.2 Informazione**

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di New Penta garantire la corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta ivi contenute nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività a rischio. Attraverso la collaborazione con il Direttore Generale e con i responsabili delle Funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza, sulla base all'attività di controllo svolta, può indicare la necessità di integrare il sistema di informazione e formazione rivolto ai dipendenti della Società.

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i destinatari. A tal fine, la Società si impegna a rendere disponibile, in formato cartaceo/elettronico, presso la segreteria di direzione, tutto il materiale (es. documenti descrittivi del Modello) dedicato all'argomento e di volta in volta aggiornato.

Può inoltre essere istituito uno spazio di rete aziendale (*intranet*) dedicato all'argomento e aggiornato anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza, nel quale risiedono documenti descrittivi del Modello.

Inoltre, il Modello, nella sua versione integrale, è oggetto di affissione pubblica nella apposita bacheca presso la *reception* aziendale ed è oggetto dell'attività di formazione descritta nel paragrafo successivo.

Per tutti i dipendenti<sup>8</sup> della Società, ai quali vanno consegnate copie del Modello, del D. Lgs. 231/01 e del Codice Etico Aziendale, può essere richiesta la compilazione di una formale "dichiarazione d'impegno", acquisita nella forma scritta che di seguito si riporta:

*Io sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiaro che:*

- *mi è stata consegnata copia del Codice Etico, copia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il "Modello"), adottato da New Penta S.r.l. (di seguito la "Società), nonché copia del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il "D. Lgs. 231/2001");*
- *ho letto attentamente il Codice Etico, il Modello e il D. Lgs. 231/2001;*
- *mi impegno ad osservare le prescrizioni in essi contenute;*
- *ho partecipato alla specifica attività formativa di introduzione organizzata dalla Società per i dipendenti.*

*Ciò premesso, dichiaro di aver compreso il contenuto del Codice Etico, del Modello e del D. Lgs. 231/2001.*

---

*Firma*

---

*Data*

### **10.3 Formazione**

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

È compito del Direttore Generale, in collaborazione con il Group Chief People Officer:

- provvedere alla definizione di un programma di aggiornamento da condividere con l'OdV di New Penta, che preveda, in conformità a quanto indicato nel Modello, un percorso specifico per il personale direttivo e per il personale subordinato;
- predisporre un calendario da comunicare, unitamente al contenuto sintetico del programma, all'OdV di New Penta, ogni volta si renda necessario procedere ad un aggiornamento formativo.

La formazione sui principi e contenuti del Modello è indirizzata dal Direttore Generale che, secondo quanto indicato e pianificato dall'Organismo di Vigilanza, identifica la migliore modalità di fruizione di tali servizi.

Sarà di converso cura dell'OdV informare il Direttore Generale in merito a:

---

<sup>8</sup> Dal novero dei dipendenti tenuti alla dichiarazione di impegno possono essere esclusi, a giudizio della Società, i soli dipendenti adibiti a mansioni operative che non possano comportare in alcun modo l'esercizio di attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001. Anche per tali dipendenti si sottolinea che il presente Modello costituisce a tutti gli effetti un regolamento aziendale quale espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro ed in quanto disponibile in luogo accessibile a tutti costituirà altresì codice disciplinare.

- modificazioni della normativa di riferimento in guisa di prevedere momenti formativi integrativi;
- necessità di azioni formative integrative conseguenti la rilevazione di errori e/o devianze dalla corretta esecuzione di procedure operative applicate alle c.d. "attività sensibili".

L'attività di controllo dell'OdV prevede l'adozione di azioni formative al riscontro di errori e/o devianze dalla corretta esecuzione di procedure "sensibili" rispetto ai reati di cui al D. Lgs. 231/01.

In questo caso, l'OdV provvederà ad attivare le funzioni interessate per l'organizzazione e l'esecuzione dell'azione formativa prevista.

## **11. SELEZIONE E INFORMATIVA FORNITORI**

### **11.1 Selezione**

Il processo di selezione di terze parti prevede che la Società disponga specifiche clausole di tutela ex D. Lgs. 231/01 nei rapporti negoziali e possa ricevere adeguata informativa sulla eventuale pendenza (anche passata) di procedimenti ex D.Lgs. 231/2001 in capo alla controparte.

In caso di dichiarate pendenze di procedimenti ex D.Lgs. 231/2001, in essere o passate, la Società ne dà tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza attraverso i canali dedicati.

### **11.2 Informativa**

Nel caso di rapporti negoziali con terze parti, i relativi contratti/incarichi/ordini di acquisto contengono specifiche clausole, con dichiarazioni e garanzie ai fini del D. Lgs. 231/2001 tali da tutelare la Società dai rischi e dalle responsabilità connesse. I contratti/incarichi/ordini di acquisto devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- sottoscritti o comunque autorizzati dai soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- sottoposto ad un iter autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone la necessità di fornitura, chi la verifica e chi la autorizza) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici) e di impegnarsi a tenere comportamenti

conformi al dettato della norma;

- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici) (es. clausole risolutive espresse, penali).

Due esempi di clausola standard di questo tipo vengono di seguito esposte come riferimento, con l'avvertimento che le stesse andranno adattate allo specifico rapporto contrattuale:

*«Il fornitore/consulente/collaboratore esterno dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso). L'inosservanza da parte del fornitore di tale impegno è considerato dalle Parti un inadempimento grave e motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. e legittimerà New Penta S.r.l. a risolvere lo stesso con effetto immediato».*

Oppure:

*«Il fornitore/consulente/collaboratore esterno si impegna alla più attenta e scrupolosa osservanza delle vigenti norme di legge e tra queste, in particolare, delle previsioni del D. Lgs. 231/2001 nonché a rispettare e ad adeguare i propri comportamenti ai principi espressi nel Modello di New Penta S.r.l. (che si allega) per quanto rilevanti ai fini dell'esecuzione del presente contratto. Il mancato rispetto delle norme di legge o del Modello da parte di ..... è circostanza gravissima che, oltre a ledere il rapporto fiduciario instauratosi tra New Penta S.r.l. e ....., costituisce grave inadempienza del presente contratto dando titolo e diritto a New Penta S.r.l. di risolvere anticipatamente e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di ottenere, a titolo di penale, una somma pari a € ..... , salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno ».*

## **12. VERIFICHE PERIODICHE DEL MODELLO**

L'attività di vigilanza svolta continuativamente dall'Organismo per: a) verificare l'effettività del Modello (vale a dire, la coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello medesimo), b) effettuare la valutazione periodica dell'adeguatezza, rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, delle procedure codificate che disciplinano le attività a rischio e c) segnalare la necessità di procedere agli opportuni aggiornamenti del Modello, si concretizza, in primis, nel **Programma delle verifiche dell'OdV**, approvato annualmente dall'Organismo di Vigilanza.

Il sistema di controllo è atto a:

- assicurare che le modalità operative soddisfino le prescrizioni del Modello e le vigenti disposizioni di legge;
- individuare le aree che necessitano di azioni correttive e/o miglioramenti e verificare l'efficacia delle azioni correttive;
- sviluppare, in azienda, la cultura del controllo, anche al fine di supportare al meglio eventuali visite ispettive da parte di altri soggetti deputati, a diverso titolo, ad attività

di verifica.

A tal fine, tale attività di controllo viene effettuata dall'OdV attraverso:

- a) il flusso di informazioni;
- b) verifiche periodiche mirate sulle "attività sensibili" ("Piano di lavoro");
- c) riunioni con personale chiave dell'impresa o con alcuni partner, consulenti.

Le verifiche interne sono gestite dall'Organismo di Vigilanza. Per lo svolgimento delle attività di verifica pianificate l'Organismo di Vigilanza può avvalersi della collaborazione di personale di altre funzioni, non coinvolte nelle attività verificate, con specifiche competenze, o di consulenti esterni.

L'Organismo di Vigilanza dovrà curare, mediante appositi archivi (cartacei o informatici), la tenuta della documentazione, l'aggiornamento dei file e la coerenza delle procedure seguite nel corso del tempo, nonché la trasmissione della documentazione rilevante agli altri Organi Sociali interessati.

Il "Piano di Lavoro" copre un anno (tipicamente periodo gennaio - dicembre di ogni anno fiscale) e indica per ogni attività controllata:

- la periodicità dell'effettuazione delle verifiche;
- la selezione del campione;
- i flussi di informazione (flusso informativo dello staff operativo all'OdV) definito per ogni controllo effettuato;
- l'attivazione di azioni formative (attività di risoluzione delle carenze procedurali e/o informative) per ogni anomalia riscontrata.

Le aree aziendali da verificare e la frequenza dei controlli dipendono da una serie di fattori quali:

- rischio ex D. Lgs. 231/2001, in relazione agli esiti della mappatura delle attività sensibili;
- valutazione dei controlli operativi esistenti;
- risultanze di audit precedenti.

Controlli straordinari vengono pianificati nel caso di modifiche sostanziali nell'organizzazione o in qualche processo, o nel caso di sospetti o comunicazioni di non conformità o comunque ogni qualvolta l'OdV decida di attuare controlli occasionali ad hoc.

Per facilitare le verifiche periodiche sull'efficacia e l'aggiornamento del Modello da parte dell'OdV, si richiede la collaborazione di volta in volta delle diverse funzioni aziendali.

Tutte le funzioni aziendali dovranno pertanto supportare al massimo l'efficiente svolgimento dell'attività di controllo, inclusi i referenti interni che gestiscono il rapporto con consulenti e partner commerciali e sono a loro volta tenute a documentare adeguatamente l'attività svolta.

I risultati dei controlli sono sempre verbalizzati e trasmessi secondo la modalità e periodicità del reporting prevista al precedente paragrafo 5.5.

New Penta considera i risultati di queste verifiche come fondamentali per il miglioramento del proprio Modello. Pertanto, anche al fine di garantire l'effettiva attuazione del Modello, i riscontri delle verifiche attinenti l'adeguatezza ed effettiva attuazione del Modello vengono discussi nell'ambito dell'Organismo di Vigilanza e fanno scattare, ove pertinente, il Sistema Disciplinare descritto nel Capitolo 9 (Parte Generale) del presente Modello.

## **Parte Speciale**

## **1. INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale del Modello dettaglia i principali componenti del sistema di *governance*, controllo e gestione delle attività e dei processi "sensibili" attuato da New Penta S.r.l.

La presente Parte Speciale si applica ai seguenti soggetti (di seguito "Destinatari della Parte Speciale"):

- agli Amministratori, al Sindaco Unico e ai Dipendenti di New Penta;
- ai soggetti terzi che, pur non dipendenti della Società, operino, nell'ambito delle attività o dei processi disciplinati nella presente Parte Speciale, per conto della Società e sotto la sua direzione vigilanza (es.: personale interinale, personale distaccato, collaboratori a progetto, ecc.);
- agli altri soggetti terzi, diversi da quelli menzionati al precedente punto, di volta in volta identificati dall'Organismo di Vigilanza, anche su segnalazione delle Funzioni aziendali, per i quali si ritenga opportuna la divulgazione anche di parte del presente documento.

Obiettivo della presente Parte Speciale è di chiarire a tutti i Destinatari della stessa un puntuale quadro organizzativo e gestionale di riferimento e fornire i protocolli da rispettare e ai quali conformarsi nell'ambito dell'esercizio delle attività.

New Penta si adopera, anche attraverso l'Organismo di Vigilanza, al fine di dare adeguata informativa ai Destinatari della Parte Speciale in merito al contenuto della stessa, anche limitatamente alle parti di rispettivo interesse.

È compito dei responsabili dei processi aziendali selezionati garantire l'allineamento dei sistemi di controllo e delle procedure esistenti ai protocolli di seguito descritti.

È responsabilità dell'Organismo di Vigilanza, in coerenza con le funzioni assegnate, verificare l'aderenza e la concreta attuazione dei protocolli indicati nelle rispettive aree di attività e processi aziendali a rischio. A tal fine, le aree a rischio di cui alla presente Parte Speciale saranno oggetto di specifiche e periodiche attività di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo i tempi e le modalità definite nel Piano di lavoro dell'attività di controllo dell'OdV.

## **2. MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI PROCESSI STRUMENTALI**

Lo scopo della mappatura delle attività/processi sensibili è:

- descrivere il profilo di rischio delle attività/processi aziendali cosiddetti "sensibili" rispetto alla commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- associare un livello di rischiosità potenziale e "intrinseco" – ossia legato alle condizioni ambientali del settore di riferimento, che possono prescindere dai sistemi di controllo

di New Penta - ad ogni singola attività/processo "sensibile" e relativo reato associato. L'individuazione delle attività e dei processi "sensibili" è stata sviluppata secondo l'approccio descritto nel paragrafo 2.3, al punto 2) della Parte Generale.

La mappatura descrittiva del potenziale profilo di rischio di New Penta in relazione al D. Lgs. 231/2001 è riportata in allegato alla Parte Speciale (allegato 2). In particolare, riporta:

- le attività e i processi strumentali a "rischio-reato" (sensibili) e, nell'ambito delle stesse, le occasioni di realizzazione del reato;
- le funzioni aziendali coinvolte;
- la descrizione del profilo di rischio ipotizzato (in termini di finalità / possibili modalità di realizzazione dei reati ipotizzati);
- i potenziali reati associabili.

L'analisi del potenziale profilo di rischio della Società costituisce il presupposto necessario per consentire a New Penta di definire ed adottare un Modello ragionevolmente idoneo a prevenire le più comuni modalità di realizzazione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001. Tuttavia, le analisi effettuate per la rilevazione del potenziale profilo di rischio aziendale non consentono di escludere a priori che altre modalità di commissione dei reati (differenti da quelle ipotizzate nel corso dell'analisi) possano verificarsi all'interno dell'organizzazione, anche a prescindere dall'implementazione del Modello medesimo.

A seguito dell'attività di analisi del potenziale profilo di rischio di New Penta, il Consiglio di Amministrazione, assistito dai responsabili di Funzione/Settore, ha attribuito a ciascuna attività "sensibile" e processo "strumentale" un differente grado di rischiosità - alto (rosso), medio (giallo) o basso (verde) - assegnato sulla base di una valutazione qualitativa espressa tenendo conto dei seguenti fattori:

- frequenza di accadimento, determinata sulla base di considerazioni generali del settore di riferimento, modalità di svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori economico-quantitativi di rilevanza dell'attività o processo aziendale (es.: valore economico delle operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, ecc.);
- probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato;
- eventuali precedenti di commissione dei reati in New Penta o più in generale nel settore in cui essa opera;
- gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 nello svolgimento dell'attività;
- potenziale beneficio che deriverebbe in capo alla Società a seguito della commissione del comportamento illecito ipotizzato e che potrebbe costituire una leva alla commissione della condotta illecita da parte del personale aziendale.

È responsabilità del Consiglio di Amministrazione, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, rivedere periodicamente ed aggiornare la mappatura e la valutazione del potenziale livello di rischio delle attività aziendali rispetto al D. Lgs. 231/2001. La valutazione del rischio, infatti, potrebbe essere influenzata da fattori quali, a titolo esemplificativo:

- ampliamento delle fattispecie di reato trattate dal D. Lgs. 231/2001 ed identificazione di nuove aree di attività o processi aziendali "a rischio";
- mutamenti organizzativi e/o di processo nell'ambito della Società o delle strutture partecipate;
- rilevazione, a seguito di verifiche o segnalazioni, di comportamenti non in linea con le prescrizioni del Modello nei vari ambiti di attività aziendale;
- valutazione, a seguito di verifiche o segnalazioni, dell'inadeguatezza di determinate prescrizioni del Modello a prevenire la commissione di reati in una determinata attività sensibile.

Per tali attività/processi "sensibili", si è proceduto a rilevare ed analizzare le modalità organizzative, di gestione e di controllo esistenti, al fine di valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dalla commissione di comportamenti illeciti e, ove ritenuto opportuno, provvedere alla definizione dei "protocolli" necessari per colmare le carenze riscontrate e favorire procedure di controllo in capo all'OdV.

### **3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SISTEMA DI CONTROLLO AZIENDALE**

La struttura organizzativa, gli organi e le modalità di *governance* di New Penta rappresentano il quadro organizzativo di riferimento cui tutti i destinatari del presente Modello si riferiscono nell'esercizio delle proprie attività operative.

Poiché New Penta si avvale anche di alcuni servizi erogati a livello corporate da Funzioni di Gruppo, tali Funzioni sono indicate nella mappatura delle attività e dei processi strumentali e risultano destinatarie del presente Modello per quanto a loro applicabile sulla base dei vigenti accordi inter-company tra le Società del Gruppo.

Gli organismi di Governo aziendale di New Penta sono riportati nell'allegato 5.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendali ai sensi del D.L.81/2008 è custodito presso la sede Legale della Società. I dipendenti possono consultarlo tramite richiesta a RSPP o a RLS.

## **4. PROTOCOLLI DI CONTROLLO**

### **4.1 Protocolli di Controllo Generali**

#### **4.1.1 Attività sensibili alla commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea e l'amministrazione della giustizia**

Fatte salve le definizioni di soggetto “attivo” ai fini delle fattispecie di reato contemplate dal D. Lgs. 231/2001 e delle conseguenti prescrizioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della Società, qualificate:

- dall’art. 357 del codice penale in riferimento al pubblico ufficiale, inteso come colui il quale “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”<sup>9</sup>;
- dall’art. 358 del codice penale in riferimento all’incaricato di pubblico servizio, inteso come colui il quale “a qualunque titolo, presta un pubblico servizio”<sup>10</sup>;

L’accezione con cui intendere la Pubblica Amministrazione e la conseguente configurazione dei soggetti attivi in essa operanti deve intendersi, ai presenti fini, come estensiva.

Dottrina e giurisprudenza hanno, infatti, affrontato il tema della qualificazione degli “Enti pubblici” e dei soggetti in essi operanti in tutti i casi in cui la natura “pubblica” dell’Ente non sia configurata direttamente dalla legge, derivando da tali analisi definizioni allargate rispetto a quella di “Ente pubblico in senso stretto”<sup>11</sup>.

Tali definizioni vertono sulla valutazione di una serie di elementi, da realizzare “in concreto” e non solo “in astratto”, rispetto alla natura, alle attività e alle funzioni attribuite alle diverse tipologie di soggetti con cui la Società si trova ad interloquire.

Tra tali elementi, che devono costituire oggetto di analisi da parte di tutti i destinatari dei presenti protocolli e che, nel dubbio, devono essere interpretati secondo un principio estensivo di prudenza, si menziona a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il fatto che l’attività dell’Ente sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali, da altri enti pubblici od organismi di diritto pubblico o che la gestione dello stesso sia sottoposta al loro controllo ovvero condotta con

---

<sup>9</sup> Dallo stesso articolo la “funzione pubblica amministrativa” è definita come “disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autorizzativi o certificativi”.

<sup>10</sup> Per “pubblico servizio” deve intendersi “un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

<sup>11</sup> L’Ente Pubblico è definito, tra l’altro, dall’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2000 laddove si precisa che “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

organismi di amministrazione, direzione o vigilanza costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;

- il fatto che l’Ente derivi dalla trasformazione di “ente pubblico economico” (ad es. ENI, ENEL) fino a quando sussista una partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario;
- il fatto che l’Ente sia sottoposto ad un regime di controllo pubblico, di carattere funzionale o strutturale, da parte dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione;
- il fatto che l’Ente possa o debba compiere atti in deroga al diritto comune ovvero che possa godere di c.d. “istituti di privilegio” ovvero che sia titolare di poteri amministrativi in senso tecnico (ad esempio in virtù di concessioni, diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità secondo le norme vigenti)<sup>12</sup>;
- il fatto che l’Ente ed i soggetti attivi in esso operanti, svolgano attività riconducibili a interessi pubblici ed, in particolare, siano incaricati di servizi pubblici essenziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - la sanità;
  - l’igiene pubblica;
  - la protezione civile;
  - la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;
  - le dogane;
  - l’approvvigionamento di energie, risorse naturali e beni di prima necessità nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;
  - i trasporti pubblici urbani ed extraurbani, autoferrotranviari, ferroviari aerei, aeroportuali e marittimi;
  - i servizi di supporto ed erogazione in merito all’assistenza e la previdenza sociale;
  - l’istruzione pubblica;
  - le poste, le telecomunicazioni e l’informazione radiotelevisiva pubblica.

A titolo esemplificativo, rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale e/o di Incaricato di Pubblico Servizio: dipendenti comunali non esercenti attività meramente materiale, componenti della Commissione Gare d’Appalto indette dalla P.A., Militari della Guardia di Finanza o NAS, Militari dei Carabinieri, Vigili Urbani, componenti dell’ufficio tecnico del Comune, curatore (in qualità di organo del fallimento), operatore amministrativo addetto al rilascio di certificati presso la cancelleria di un Tribunale, medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, ispettore ASL, ecc.

Inoltre, ai sensi di quanto stabilito dalla Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. “Direttiva PIF”), in riferimento alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea (ovvero delle spese e dei beni ai danni del bilancio generale dell’Unione europea), è necessario includere nella

---

<sup>12</sup> In tal senso un indicatore significativo può, tra l’altro, essere la sottoposizione dell’Ente alla normativa in materia di Appalti Pubblici

definizione di "funzionario pubblico" tutti coloro che ricoprono un incarico formale nell'Unione, negli Stati membri o nei paesi terzi ovvero persone che, pur non ricoprendo un incarico formale, sono tuttavia investite di funzioni di pubblico servizio, e le esercitano in maniera analoga, relativamente a fondi o beni dell'Unione, quali contraenti coinvolti (in quanto incaricati direttamente o indirettamente) nella gestione di tali fondi o beni. Nello specifico, s'intende per "funzionario pubblico":

- a) un funzionario dell'Unione o un funzionario nazionale, compresi i funzionari nazionali di un altro Stato membro e i funzionari nazionali di un paese terzo;
  - i) per "funzionario dell'Unione" s'intende una persona che rivesta la qualifica di funzionario o di altro agente assunto per contratto dall'Unione o distaccata da uno Stato membro o da qualsiasi organismo pubblico o privato presso l'Unione, che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti dell'Unione;
  - ii) per "funzionario nazionale" s'intende il "funzionario" o il "funzionario pubblico" secondo quanto definito nel diritto nazionale dello Stato membro o del paese terzo in cui la persona in questione svolge le sue funzioni. Il termine "funzionario nazionale" comprende qualsiasi persona che eserciti una funzione esecutiva, amministrativa o giurisdizionale a livello nazionale, regionale o locale. È assimilata a un funzionario nazionale qualsiasi persona che eserciti una funzione legislativa a livello nazionale, regionale o locale;
- b) qualunque altra persona a cui siano state assegnate o che eserciti funzioni di pubblico servizio che implicino la gestione degli interessi finanziari dell'Unione, o decisioni che li riguardano, negli Stati Membri o in paesi terzi.

Quindi, per quanto riguarda i reati di corruzione e di appropriazione indebita, contemplati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, deve essere considerata la definizione di "Pubblica Amministrazione" comprensiva di tutte le specifiche sopra riportate<sup>13</sup>.

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto da New Penta e della struttura interna adottata, le principali attività "sensibili" e i processi strumentali a rischio di commissione dei reati in oggetto, identificati nell'ambito dell'allegata mappatura, sono i seguenti:

- Commercializzazione dei prodotti aziendali;
- Attività di informazione scientifica verso medici o nutrizionisti e interlocuzione con gli stessi nell'ambito di attività scientifiche o di ricerca;
- Partecipazione a procedure per la fornitura di prodotti a strutture di natura pubblica (es. Ospedali o altre strutture a controllo pubblico);
- Attività regolatorie e rapporti con Organismi notificati e di controllo impegnati nelle procedure di attestazione / iscrizione / commercializzazione dei prodotti alimentari, inclusi quelli gluten free, degli integratori alimentari in conformità alle normative di settore dei prodotti distribuiti, nonché gestione delle visite ed ispezioni da parte degli

---

<sup>13</sup> I termini "corruzione" e "appropriazione indebita" sono da considerare in senso lato e non letterale.

stessi (es. NAS, Ministero della Salute, ecc.) anche a seguito di reclami e segnalazioni;

- Sponsorizzazione di eventi formativi, congressi/convegni (locali, nazionali e internazionali) ed altre attività di interesse scientifico;
- Incarichi professionali per consulenze medico scientifiche, attività di ricerca o formazione tecnica;
- Percezione e gestione di contributi/finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici (es.: progetti finanziati dalle Regioni, formazione finanziata, finanziamenti UE, bonus fiscali, crediti di imposta, ecc.);
- Gestione dei rapporti con le Autorità Garanti (ad es. Autorità Garante per la Privacy e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato);
- Gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 138/2024 (c.d. NIS 2);
- Omaggi, donazioni, comodati d'uso, borse di studio o di ricerca, altri contributi e liberalità;
- Gestione rapporti con Enti pubblici per gli aspetti che riguardano la normativa urbanistica ed edilizia (concessioni, autorizzazioni, permessi, ecc...);
- Gestione adempimenti fiscali e rapporti con l'amministrazione finanziaria e organi di polizia tributaria in occasione di ispezioni e accertamenti;
- Gestione procedure giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, tributari, giuslavoristici), nomina dei legali e coordinamento della loro attività;
- Presentazione dell'azienda al pubblico, anche in occasione di incontri istituzionali;
- Acquisto di beni e servizi diversi;
- Attività relative alla gestione delle risorse umane;
- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
- Gestione di attività e processi rilevanti ai fini ambientali anche in rapporto con terze parti.

#### **Protocolli di controllo:**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione (compresi i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio) per conto o nell'interesse della Società ovvero a coloro che possano avere rapporti diretti o indiretti con l'Autorità Giudiziaria, in relazione a circostanze oggetto di attività processuale, comunque attinenti la Società stessa.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli artt. 24, 25, e 25 decies (relativamente al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria) del D. Lgs. 231/2001. È altresì proibito porre in essere comportamenti che determinino situazioni di conflitto di interesse nei confronti di rappresentanti della Pubblica Amministrazione ovvero creino degli

ostacoli all'Autorità Giudiziaria nell'amministrazione della giustizia.

In particolare, è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio e in violazione delle prescrizioni aziendali;
- distribuire omaggi e regali eccedenti quanto previsto dalle specifiche procedure aziendali e dal Codice Etico (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.
- gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la *brand image* della Società;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione, contributi, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale, sproporzionate rispetto alla finalità propria e comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali;
- effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e/o in relazione al tipo di incarico da svolgere dalle prassi vigenti;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, come condizione per lo svolgimento di successive attività;
- fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati;
- promettere/offrire denaro o qualsivoglia utilità ovvero ricorrere all'uso di violenza o minaccia, al fine di indurre un soggetto chiamato a testimoniare a non rilasciare dichiarazioni ovvero a rilasciare dichiarazioni false davanti all'Autorità Giudiziaria, qualora tali dichiarazioni possano essere utilizzate all'interno di un procedimento giudiziario;
- dare o promettere denaro o altra utilità economica a soggetti intermediari affinché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici, intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni allo scopo di condizionare l'azione pubblica a vantaggio della Società;
- violare il dovere di buona fede nella esecuzione delle obbligazioni e del contratto di pubblica fornitura ovvero, nell'ambito di un appalto pubblico, omettere di informare la PA su circostanze sopravvenute in corso di esecuzione dell'opera che comportino una modifica della prestazione;
- condizionare o impedire il regolare svolgimento di una gara indetta dalla PA ovvero

distogliere o impedire la libera partecipazione alla gara agli altri offerenti utilizzando mezzi violenti, minacce, artifici, inganni, menzogne o con il riconoscimento di doni o promesse;

- alterare il principio della libera concorrenza attraverso una condotta collusiva fra i singoli soggetti che partecipano ad un confronto competitivo indetto dalla PA, ovvero un'intesa con il preposto alla gara;
- alterare la procedura di predisposizione di qualsiasi atto che detta i requisiti e le modalità di partecipazione ad un confronto competitivo indetto dalla PA, inquinare il contenuto e condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione utilizzando mezzi violenti, minacce, artifici, inganni, menzogne o condotte collusive ovvero con riconoscimento di doni o promesse;
- porre in essere una condotta volta a determinare o rafforzare, il proposito del funzionario pubblico di appropriarsi indebitamente (anche sfruttando l'errore altrui), avendone il possesso o comunque la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio, di denaro o di altra cosa mobile;
- appropriarsi indebitamente (anche sfruttando l'errore altrui), avendone il possesso o comunque la disponibilità, di denaro o di altra cosa mobile;
- porre in essere una condotta volta a determinare o rafforzare il proposito del funzionario pubblico di destinare ad uso diverso da quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o atti aventi forza di legge - nei casi in cui non residui margine di discrezionalità amministrativa - denaro o altra cosa mobile di cui il pubblico funzionario ha il possesso ovvero la disponibilità in ragione del proprio ufficio e/o servizio, al fine di determinare intenzionalmente per sé o per altri un vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto;
- concludere contratti o conferire incarichi per attività lavorativa o professionale, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, a ex dipendenti pubblici che, ai sensi di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del medesimo decreto, se la Società è stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. A far data dall'entrata in vigore della L. 190/2012 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di questo divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

I divieti sopra rappresentati si intendono estesi anche ai rapporti indiretti (attraverso parenti, affini ed amici) con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera.

Inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera – così come nei confronti di privati – è fatto divieto di:

- esibire documenti e dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore al fine di ottenere un indebito vantaggio (es. in caso di valutazione tecnico-economica dei prodotti offerti/servizi forniti) ovvero al fine di far apparire l'esecuzione di un contratto pattuito con la Pubblica Amministrazione conforme agli obblighi

assunti;

- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione; fornire informazioni o dichiarazioni non veritieri al fine di ottenere erogazioni, contributi, sovvenzioni o finanziamenti concessi dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea ovvero destinare tali erogazioni, contributi, sovvenzioni o finanziamenti a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- nell'ambito della esecuzione di contratti di pubblica fornitura o dell'adempimento degli altri obblighi da essi derivanti consegnare cose, servizi od opere difformi da quelli pattuiti con la Pubblica Amministrazione;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, al fine di ottenere un indebito vantaggio procurando un danno alla Pubblica Amministrazione, a altro ente pubblico o all'Unione Europea.

Ai destinatari del presente Modello che intrattengono rapporti o gestiscono flussi di interlocuzione con la Pubblica Amministrazione per conto della Società deve essere formalmente conferito, con apposita delega per i Dipendenti o gli Amministratori o con specifica indicazione contrattuale per consulenti o partner, potere in tal senso.

Quando necessario, dovrà essere rilasciata a tali soggetti specifica procura.

È inoltre fatto obbligo ai destinatari dei presenti principi etico-comportamentali di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di tentata concussione/induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità da parte di un pubblico funzionario, ovvero nel caso di contatto/minaccia da parte di terzi finalizzati ad impedire/condizionare una testimonianza davanti all'Autorità Giudiziaria ovvero a remunerarli per l'esercizio di una influenza illecita verso un soggetto pubblico, il soggetto interessato deve: (i) non dare seguito alla richiesta o al contatto; (ii) fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile (in caso di dipendente New Penta) o al referente interno (in caso di soggetti terzi) ed attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza;
- in caso di conflitti di interesse ovvero di oggettiva difficoltà che sorgano nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con l'Autorità Giudiziaria, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile (in caso di dipendente New Penta) o al referente interno (in caso di soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di dipendente New Penta) o il referente interno (in caso di soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

Infine, i rapporti negoziali con terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto alla categoria di reati in oggetto e che operano per conto o nell’interesse della Società, dovranno prevedere l’applicazione dei protocolli e degli standard previsti nella Parte Generale al Capitolo 11.

In aggiunta ai protocolli di controllo generali sopra individuati, i soggetti coinvolti nelle *attività sensibili alla commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea e l’amministrazione della giustizia* devono attenersi ai protocolli di controllo specifici, richiamati nel capitolo 4.2 della Parte Speciale e, nello specifico, in riferimento alle fattispecie di reato classificate a rischio “alto”, individuate nelle seguenti attività “sensibili” e processi strumentali:

- Attività di informazione scientifica verso medici o nutrizionisti e interlocuzione con gli stessi nell’ambito di attività scientifiche o di ricerca;
- Sponsorizzazione di eventi formativi, congressi/convegni (locali, nazionali e internazionali) ed altre attività di interesse scientifico;
- Incarichi professionali per consulenze medico scientifiche, attività di ricerca o formazione tecnica;
- Omaggi, donazioni, comodati d’uso, borse di studio o di ricerca, altri contributi e liberalità;
- Acquisto di beni e servizi diversi.

#### **4.1.2 Attività sensibili alla commissione dei reati societari**

Il presente paragrafo tratta i reati contemplati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 (Reati societari).

In considerazione dell'introduzione nel novero di tali reati dell'art. 2635 comma 3 c.c. relativo alla c.d. "corruzione tra privati" nonché dell'art. 2635 bis c.c. comma 1 relativo all'"istigazione alla corruzione tra privati", e degli aspetti di peculiarità di tali delitti nell'ambito della categoria dei reati societari presupposto ex D. Lgs. 231/01, il presente paragrafo è distinto in due sezioni, la prima dedicata specificamente alla "corruzione tra privati" e alla "istigazione alla corruzione tra privati" e la seconda agli altri reati societari.

##### **4.1.2.1 Attività sensibili alla commissione dei delitti di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati**

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto da New Penta e della struttura interna adottata, le principali attività "sensibili" e i processi strumentali a rischio di commissione dei reati in oggetto sono i seguenti:

- Commercializzazione dei prodotti aziendali;
- Attività di informazione scientifica verso medici o nutrizionisti e interlocuzione con gli stessi nell'ambito di attività scientifiche o di ricerca;
- Attività regolatorie e rapporti con Organismi notificati e di controllo impegnati nelle procedure di attestazione / iscrizione / commercializzazione dei prodotti alimentari, inclusi quelli gluten free, degli integratori alimentari in conformità alle normative di settore dei prodotti distribuiti, nonché gestione delle visite ed ispezioni da parte degli stessi (es. NAS, Ministero della Salute, ecc.) anche a seguito di reclami e segnalazioni;
- Gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 138/2024 (c.d. NIS 2);
- Sponsorizzazione di eventi formativi, congressi/convegni (locali, nazionali e internazionali) ed altre attività di interesse scientifico;
- Incarichi professionali per consulenze medico scientifiche, attività di ricerca o formazione tecnica;
- Omaggi, donazioni, comodati d'uso, borse di studio o di ricerca, altri contributi e liberalità;
- Acquisto di beni e servizi diversi;
- Attività relative alla gestione delle risorse umane.

##### **Protocolli di controllo:**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto al reato in esame.

In via generale è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione

tra privati definite rispettivamente dall'art. 2635 comma 3 e 2635-*bis* comma 1 c.c. e richiamate dall'art. 25-*ter* del D. Lgs. 231/2001.

In particolare, nella gestione dei rapporti con gli interlocutori (referenti apicali e funzioni direttive o soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza degli stessi) di Società, Enti o Operatori Sanitari / Professionisti privati, è fatto divieto di:

- offrire, promettere o effettuare dazioni indebite di denaro o riconoscimenti indebiti di altra utilità;
- distribuire omaggi e regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale o comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali;
- effettuare promesse di assunzione o assunzioni in favore di soggetti segnalati dall'interlocutore/referente privato;

al fine di ottenere indebiti benefici o vantaggi derivanti da comportamenti scorretti dell'interlocutore (compimento o omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà alla propria Società di appartenenza).

Tali divieti si intendono estesi anche a soggetti terzi che agiscano nell'interesse della Società.

Conformemente a quanto previsto dal Codice Etico di New Penta, inoltre, i Destinatari del presente Modello non possono accettare omaggi/regali da parte di fornitori esterni, consulenti o terze parti.

È fatto divieto:

- di favorire indebitamente, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi, in quanto indicati dagli interlocutori/referenti privati;
- di effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e/o in relazione al tipo di incarico da svolgere dalle prassi vigenti.

È inoltre fatto obbligo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di conflitti di interesse ovvero di oggettive difficoltà nell'ambito dei rapporti con interlocutori di società terze, il soggetto interessato deve informare il proprio Responsabile (in caso di dipendente di New Penta) o il referente interno (in caso di soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di dipendente New Penta) o il referente interno (in caso di soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

Infine, i rapporti negoziali con terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto alla categoria di reati in oggetto e che operano per conto o nell'interesse della Società, dovranno prevedere l'applicazione dei protocolli e degli standard previsti nella Parte Generale al Capitolo 11.

In aggiunta ai protocolli di controllo generali sopra individuati, i soggetti coinvolti nelle *attività sensibili alla commissione del delitto di corruzione tra privati* devono attenersi ai protocolli di controllo specifici, richiamati nel capitolo 4.2 della Parte Speciale e, nello specifico, in riferimento alle fattispecie di reato classificate a rischio "alto", individuate nelle seguenti attività "sensibili" e processi strumentali:

- Attività di informazione scientifica verso medici o nutrizionisti e interlocuzione con gli stessi nell'ambito di attività scientifiche o di ricerca;
- Sponsorizzazione di eventi formativi, congressi/convegni (locali, nazionali e internazionali) ed altre attività di interesse scientifico;
- Incarichi professionali per consulenze medico scientifiche, attività di ricerca o formazione tecnica;
- Omaggi, donazioni, comodati d'uso, borse di studio o di ricerca, altri contributi e liberalità;
- Acquisto di beni e servizi diversi.

#### **4.1.2.2 Attività sensibili alla commissione degli altri reati societari**

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto da New Penta e della struttura interna adottata, le principali attività "sensibili" e i processi strumentali a rischio di commissione dei reati in oggetto sono i seguenti:

- Commercializzazione dei prodotti aziendali;
- Gestione dei rapporti con le Autorità Garanti (ad es. Autorità Garante per la Privacy e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato);
- Redazione del bilancio di esercizio;
- Gestione adempimenti ed operazioni in materia societaria.

#### **Protocolli di controllo:**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati societari (*in primis*, i componenti degli Organi societari della Società).

In via generale è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/2001).

In particolare, è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. Le procedure aziendali devono prevedere:
  - l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascun ente/funzione aziendale deve fornire, a quali altri enti/funzioni debbono essere trasmessi, i criteri per la loro elaborazione, la tempistica di consegna secondo un calendario delle date di chiusura del bilancio elaborato dalla funzione Amministrativa;
  - la trasmissione dei dati ed informazioni dalle funzioni coinvolte alla funzione Amministrativa, attraverso una scheda che consenta di tenere tracciati i vari passaggi;
  - la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico della bozza di bilancio e della relazione della società di revisione, nonché un'idonea registrazione di tale trasmissione.
- tenere un comportamento rispettoso delle regole stabilite in tema di libera concorrenza e di leale competizione con le altre imprese, cui la Società ispira le proprie attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge e dalle procedure aziendali, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- trasmettere tempestivamente al Sindaco Unico tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Sindaco Unico debba esprimere un parere;
- mettere a disposizione del Sindaco Unico e della Società di Revisione i documenti sulla gestione della Società per le verifiche proprie dei due organismi;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- tenere un comportamento corretto, veritiero e trasparente con gli organi di stampa e di informazione.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile (in caso di dipendente New Penta) e referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

È inoltre previsto l'espresso divieto a carico dei soggetti sopra indicati, qualora se ne configuri l'applicabilità, di:

- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società e sulle sue eventuali controllate, nonché sulla loro attività;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci,

relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle sue eventuali controllate;

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle sue eventuali controllate;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società e/o delle sue eventuali controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fintizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscono materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Sindaco Unico o della Società di revisione;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza e/o degli Enti Pubblici svolgenti funzioni di controllo cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza o degli Enti incaricati del controllo (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- nell'ambito della procedura di rilascio del certificato preliminare da parte di un notaio, attestante il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una eventuale trasformazione, fusione o scissione transfrontaliera, produrre documenti in tutto o in parte falsi, alterare documenti veri, rendere dichiarazioni false oppure omettere informazioni rilevanti.

I soggetti sopra indicati, qualora se ne configuri l'applicabilità, sono inoltre tenuti al rispetto e all'applicazione di tutti i modelli e i processi di controllo interno attuati ai fini di garantire la correttezza delle comunicazioni finanziarie aziendali.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile (in caso di dipendente New Penta) e referente interno

(in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

Infine, i rapporti negoziali con terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto alla categoria di reati in oggetto e che operano per conto o nell'interesse della Società, dovranno prevedere l'applicazione dei protocolli e degli standard previsti nella Parte Generale al Capitolo 11.

#### **4.1.3 Attività sensibili alla commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto da New Penta e della struttura interna adottata, le principali attività "sensibili" e i processi strumentali a rischio di commissione dei reati in oggetto sono i seguenti:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

#### **Protocolli di controllo:**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime.

Si precisa che l'applicazione dei principi di comportamento oggetto del presente paragrafo segue un doppio binario; in particolare, unitamente ai precetti che tutti i dipendenti/collaboratori sono obbligati a rispettare, sono di seguito elencati i comportamenti di natura "preventiva", che la Società è tenuta ad adottare al fine di garantire l'incolumità dei suoi dipendenti/collaboratori e, di conseguenza, evitare il verificarsi di qualsivoglia evento che possa comportare l'insorgenza della responsabilità dell'ente ai sensi del D. Lgs. 231/01.

In via generale, a tutti i destinatari del presente Modello è richiesto di:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro, in particolare:
  - rispettare le prescrizioni contenute nel Codice Etico;
  - rispettare le prescrizioni contenute nel Piano di Emergenza ed Evacuazione (per il personale interno);
  - rispettare le procedure di sicurezza/emergenza trasmesse dal RSPP ad ogni singolo collaboratore, anche esterno alla Società;
  - promuovere ed attuare ogni ragionevole iniziativa finalizzata a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possono mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi che prestano la propria attività presso la Società.
- comunicare tempestivamente al Responsabile designato dall'azienda per la Sicurezza, nonché all'Organismo di Vigilanza, qualsivoglia informazione relativa a infortuni gravi avvenuti a collaboratori/dipendenti nell'esercizio della propria attività professionale, anche qualora il verificarsi dei suddetti avvenimenti non abbia comportato la violazione del Modello;
- garantire che siano prontamente segnalate all'Organismo di Vigilanza possibili aree di miglioramento e/o eventuali gap procedurali riscontrati nell'espletamento della propria attività professionale e sul luogo di lavoro sia da parte di soggetti con responsabilità codificate in termini di sicurezza (RSPP, Addetti al servizio di SPP, RLS,

Medico Competente) sia da parte dei soggetti in posizione apicale che abbiano ricevuto apposite segnalazioni in tal senso da parte dei propri collaboratori/sottoposti;

- non realizzare condotte volte ad esercitare nei confronti dei soggetti coinvolti pressioni (anche basate sul grado o sulla funzione ricoperta all'interno dell'azienda) per ottenere comportamenti elusivi dei protocolli di seguito riportati. I soggetti coinvolti possono segnalare l'eventuale esistenza di tali condotte o l'instaurarsi di prassi di questo genere tramite il canale istituito dalla Società.

Nell'ambito dei comportamenti sopra menzionati, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte (commisive od omissive) tali che, prese individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime.

È inoltre previsto a carico di New Penta l'espresso obbligo di:

- rispettare il diritto alla salute e i diritti del lavoratore quali principi fondamentali garantiti dalla Costituzione Italiana,
- elaborare, all'interno del più ampio sistema generale di gestione dell'impresa, una politica di individuazione dei rischi inerenti alla sicurezza ed alla salute sui luoghi di lavoro (anche relativamente ai rischi che non possono essere evitati), con riferimento, tra l'altro, alla natura ed all'incidenza degli stessi rispetto alle attività svolte ed alle dimensioni della Società;
- assicurare il rispetto e partecipare all'attuazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 e da ulteriore legislazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in particolare, relativamente alla predisposizione ed all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi; al rispetto del principio di adeguatezza del lavoro all'uomo; all'attenzione nei confronti dell'evoluzione tecnica e dell'eventuale usura degli arredamenti, strumenti, attrezzi e, più in generale, di tutte le apparecchiature utilizzate nell'ambito di qualsivoglia attività; alla programmazione delle attività di prevenzione in generale, alla formazione ed informazione dei dipendenti/collaboratori, del Dirigente, del Preposto e del Datore di lavoro, alla predisposizione di ulteriori flussi documentali previsti *ex lege*), con la duplice finalità di eliminare alla fonte il rischio individuato, nonché evitare l'insorgenza di rischi ulteriori;
- adottare, direttamente attraverso il Datore di Lavoro ovvero tramite soggetto a ciò delegato, provvedimenti disciplinari, in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, nei confronti dei lavoratori che non osservino le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza mettendo in pericolo, attuale o potenziale, la propria o altrui sicurezza;
- garantire l'assegnazione di un budget adeguato a tutte le funzioni aziendali responsabili (o per eventuali incarichi a terzi) per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di garantire un corretto adempimento di tutte le prescrizioni normative nonché la tempestiva risoluzione di anomalie riscontrate;
- prevedere, in aggiunta al controllo di natura tecnico-operativo in capo al Responsabile della Sicurezza, ai Dirigenti e ai Preposti, un controllo di secondo livello da parte dell'Organismo di Vigilanza, che avrà il compito monitorare i presidi implementati dall'azienda in tema di salute, igiene e sicurezza sul lavoro;
- prevedere un flusso di informazioni biunivoco tra l'Organismo di Vigilanza ed il

Responsabile della Sicurezza, stabilendo le modalità di scambio delle informazioni e le regole atte a garantire la riservatezza dei soggetti che effettuano la segnalazione.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile (in caso di dipendente New Penta) o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

Infine, i rapporti negoziali con terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto alla categoria di reati in oggetto e che operano per conto o nell'interesse della Società, dovranno prevedere l'applicazione dei protocolli e degli standard previsti nella Parte Generale al Capitolo 11.

#### **4.1.4 Attività sensibili alla commissione dei delitti in tema ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio di cui all'art. 25 octies**

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto da New Penta e della struttura interna adottata, le principali attività "sensibili" e i processi strumentali a rischio di commissione dei reati in oggetto sono i seguenti:

- Acquisto di beni e servizi diversi;
- Rapporti con clienti/fornitori/partner per la gestione di accordi negoziali e relative operazioni amministrative, contabili e di tesoreria;
- Gestione dei flussi finanziari;
- Gestione adempimenti e operazioni in materia societaria.

In riferimento alla fattispecie di autoriciclaggio, stante quanto già evidenziato nel paragrafo 2.3 "fasi di costruzione del Modello" rispetto al duplice profilo d'analisi utilizzato nella valutazione del rischio, occorre tenere in considerazione che, oltre alle attività sopra elencate, l'autoriciclaggio potrebbe trovare realizzazione anche in conseguenza di altre fattispecie presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/01 collegate alle diverse attività sensibili mappate (solo a titolo di esempio si pensi alla corruzione, alla truffa ai danni dello stato, alla frode in commercio ai reati contro la proprietà intellettuale e industriale, ai delitti informatici, ecc., i cui proventi potrebbero essere oggetto di "autoriciclaggio" nel caso di condotte mirate ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa). Per semplicità di rappresentazione e per non appesantire la mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali, essendo tale profilo di rischio potenzialmente "trasversale" a tutte le fattispecie presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/01 mappate, lo stesso non è stato abbinato ad ogni attività a rischio identificata.

#### **Protocolli di controllo:**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti con terze parti anche con finalità negoziali per conto o nell'interesse della Società.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio previste dall'articolo 25 octies del D. Lgs. 231/2001.

Ogni flusso finanziario in entrata e in uscita della Società, sia quelli afferenti ad operazioni ordinarie (incassi e pagamenti) che a quelli riferiti ad esigenze finanziarie (liquidità, finanziamenti a breve, medio e lungo termine, coperture di rischi, ecc.) o ad operazioni straordinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo acquisti o cessioni di partecipazioni o rami di aziende, liquidazioni, scambi di partecipazioni, liquidazioni, investimenti o cessioni

di asset, operazioni sul capitale ecc.), deve essere legittimo e posto in essere nel rispetto della vigente normativa, tracciato, ricostruibile ex post, adeguatamente motivato, autorizzato e rispondente alle effettive esigenze aziendali.

Parimenti devono essere adeguatamente formalizzati e tracciabili, in appositi documenti, atti o contratti i rapporti e le operazioni di natura commerciale o finanziaria con terze parti sottostanti ai flussi finanziari in entrata o in uscita, come pure i rapporti e le operazioni di natura intercompany o con i soci.

Ai destinatari è fatto tassativo divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte volte a impiegare, sostituire, trasferire nell'ambito delle attività economiche-imprenditoriali della Società e dei relativi flussi finanziari, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitti (e/o contravvenzioni), anche in riferimento a condotte illecite commesse all'estero, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

In particolare, ai destinatari è richiesto di:

- ottemperare a quanto stabilito dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne, con riferimento a tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti commerciali con fornitori/clienti/partner (anche stranieri) e alle conseguenti attività contabili e amministrative, alla gestione della cassa e alle movimentazioni finanziarie e alle operazioni di tesoreria;
- tenere un comportamento corretto, assicurando la tracciabilità delle transazioni finanziarie;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- effettuare, per quanto di competenza, un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, sia in entrata che in uscita.

In particolare, la Società:

- tramite la funzione preposta, emette, nel rispetto della *delegation of authority*, direttive all'organizzazione al fine di disciplinare i processi gestionali e contabili, atte a garantire la segregazione delle funzioni nell'ambito di detti processi. Per segregazione di funzioni si intende un adeguato livello di separazione tra chi autorizza, chi registra e chi controlla l'operazione o la transazione;
- garantisce che ogni operazione aziendale che si riflette sul sistema contabile, inclusa la mera attività di inserimento dati, avvenga sulla scorta di adeguata evidenza documentale sotto il coordinamento e il controllo del Chief Financial Officer. Tale documentazione dovrà consentire un agevole controllo e sarà posta, sotto la responsabilità di chi ha registrato o autorizzato l'operazione, a corredo del libro/registro contabile/fiscale obbligatorio nel quale l'operazione è stata annotata/registrata; conseguentemente la documentazione dovrà essere conservata secondo i termini e le modalità previste dalla legge per il libro/registro in questione;
- garantisce che tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con soggetti terzi Fornitori, di acquisto o vendita di partecipazioni, di finanziamento a controllate e collegate ed altri rapporti intercompany, aumenti di capitale, incasso

dividendi, ecc. vengano regolati esclusivamente attraverso il canale bancario, l'unico atto ad assicurare, grazie ai moderni sistemi elettronici e telematici, adeguati livelli di sicurezza, tracciabilità ed efficienza nelle operazioni di trasferimento di denaro tra operatori economici;

- garantisce la corrispondenza tra le prestazioni rese ai Clienti/dai Fornitori, gli importi fatturati e gli importi incassati/pagati;
- nei casi in cui si renda necessario, verifica l'affidabilità commerciale e professionale di fornitori, clienti e partner (ad esempio per nuovi rapporti con controparti non note) e procede attraverso la richiesta di informazioni (ad es. certificati camerali) o l'interrogazione di banche dati specializzate;
- procede a stabilire rapporti d'affari o eseguire operazioni con entità giuridiche con sede o residenza in paesi considerati come non cooperativi dal GAFI solo ed esclusivamente previa adeguata verifica dell'attendibilità commerciale e dell'idoneità professionale della controparte ovvero applicando, laddove possibile, misure rafforzate di controllo (es. indicatori di analisi finanziaria, indicatori di bilancio, indicatori strutturali, indicatori GAFI, ecc.) e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 40/2010 convertito nella Legge n. 73/2010;
- garantisce che vengano effettuate le verifiche relative all'anagrafica di clienti e fornitori (ragione/denominazione sociale, indirizzo di fatturazione, indirizzo spedizione merci, coordinate IBAN, modalità di pagamento) e attua una corretta gestione contabile rispetto alle operazioni poste con gli stessi;
- non utilizza conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, né in Italia né presso altri Stati esteri;
- l'utilizzo della piccola cassa deve essere regolamentato e ciascuna operazione supportata da idonea documentazione giustificativa;
- effettua controlli formali e sostanziali e un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo, tenendo conto:
  - della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.);
  - degli Istituti di credito utilizzati (con particolare riferimento alla sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni, ovvero ad Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese);
  - di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.
- prevede modalità formalizzate e debitamente autorizzate per la modifica delle coordinate bancarie di pagamento/incasso rispetto a quelle inizialmente concordate in sede contrattuale con la controparte ovvero rispetto a quelle utilizzate in precedenti rapporti contrattuali;
- rifiuta di effettuare/ricevere pagamenti in denaro contante e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori alle soglie stabilite dal D. Lgs. 231/07 e s.m.i., se non tramite intermediari a ciò abilitati dal D. Lgs. 231/2007, quali banche e Poste Italiane S.p.A.;
- implementa un sistema interno di gestione dei pagamenti che preveda un iter standardizzato di autorizzazioni a livelli successivi nel caso in cui il personale addetto riscontri casi di possibile anomalia ai sensi di quanto ai punti precedenti.

Si applicano, inoltre tutti i principi di comportamento e protocolli di controllo identificati ai

precedenti e successivi paragrafi, relativamente ad attività e processi strumentali sensibili alla commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/01 che possano costituire, "fonte" di condotte di riciclaggio.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile (in caso di dipendente della Società) e referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

Infine, i rapporti negoziali con terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto alla categoria di reati in oggetto e che operano per conto o nell'interesse della Società, dovranno prevedere l'applicazione dei protocolli e degli standard previsti nella Parte Generale al Capitolo 11.

**4.1.5. Attività sensibili alla commissione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 25 octies.1**

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto da New Penta e della struttura interna adottata, le principali attività "sensibili" e i processi strumentali a rischio di commissione dei reati in oggetto sono i seguenti:

- Gestione procedure giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, tributari, giuslavoristici), nomina dei legali e coordinamento della loro attività;
- Rapporti con clienti/fornitori/partner per la gestione di accordi negoziali e relative operazioni amministrative, contabili e di tesoreria.

**Protocolli di controllo:**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contante e trasferimento fraudolento di valori.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di:

- realizzare ogni forma di frode e di falsificazioni dei mezzi di pagamento anche diversi dai contanti che possano costituire una minaccia alla sicurezza ovvero favorire forme di finanziamento per la criminalità organizzata e rendere possibili altre forme criminali, quali il terrorismo, il traffico di droga e la tratta di esseri umani;
- aprire conti correnti in forma anonima o con intestazione fittizia, nonché creare e/o utilizzare strumenti di pagamento con tali caratteristiche, al fine di ottenere, dall'utilizzo e gestione degli stessi, un indebito vantaggio;
- immettere nella rete internet, dati ricognitivi e/o operativi di una carta di credito intestata ad un terzo (o di altro strumento di pagamento diverso dal contante), acquisiti fraudolentemente, al fine di effettuare transazioni economiche a vantaggio e/o nell'interesse della Società (ad es., al fine di consentire un risparmio di spesa per la Società);
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, al fine di ottenere un indebito vantaggio procurando un altrui danno qualora il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
- trasferire la titolarità e la disponibilità di denaro, beni, utili, quote societarie od altri valori a terzi fittiziamente interposti al fine di eludere l'applicazione della confisca, del sequestro o di altre misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, anche qualora il provvedimento di prevenzione non sia stato ancora disposto;

- eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuendo fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero cariche sociali, qualora si partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni;
- trasferire la titolarità o la disponibilità ad intestatari fittizi di denaro, beni o altri valori e proventi di provenienza illecita al fine di agevolare un loro reinvestimento in attività produttive.

Inoltre, sono vietate tutte le condotte delittuose contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Inoltre, a tali soggetti è richiesto di:

- garantire, nell'utilizzare gli strumenti di pagamento, anche diversi dai contanti, la libertà del mercato unico digitale, evitando ogni forma di ostacolo o minaccia alla fiducia dei consumatori e forme di perdita economica diretta;
- utilizzare per conto della Società solo strumenti di pagamento di cui la Società stessa è titolare;
- definire le modalità di pagamento previste per l'acquisto di beni o prestazione di servizi nonché adottare idonei strumenti di controllo tali da assicurare che tali strumenti di pagamento non siano contraffatti e/o alterati;
- assicurarsi che i pagamenti "digitali" vengano processati tramite l'adozione di procedure di sicurezza e su infrastrutture di comunicazione affidabili;
- effettuare prelievi di denaro nel rispetto della normativa di settore in materia di utilizzo del contante nonché del sistema documentale/autorizzativo vigente in azienda;
- utilizzare strumenti di pagamento dotati di adeguati sistemi di sicurezza e provenienti da provider e/o istituti emittenti affidabili;
- in caso di immissione nel circuito economico di strumenti di pagamento diversi dal contante evidentemente falsificati e/o alterati, o anche semplicemente sospetti di falsità, darne comunicazione alle autorità competenti.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico - comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile (in caso di dipendente della Società) o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

Infine, i rapporti negoziali con terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto alla categoria di reati in oggetto e che operano per conto o nell'interesse della Società, dovranno prevedere l'applicazione dei protocolli e degli standard previsti nella Parte Generale al Capitolo 11.

#### **4.1.6 Attività sensibili alla commissione dei delitti informatici e di trattamento illecito di dati**

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto da New Penta e della struttura interna adottata, le principali attività "sensibili" e i processi strumentali a rischio di commissione dei reati in oggetto sono i seguenti:

- Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica ovvero di qualsiasi altra opera dell'ingegno protetta da diritto d'autore.

#### **Protocolli di controllo:**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai delitti informatici ed al trattamento illecito di dati e, in particolare, a tutte le risorse che utilizzano sistemi informativi (avuto soprattutto riguardo a linee di comunicazione dei dati e server) per l'espletamento della propria attività lavorativa in favore dell'Azienda.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in merito alla sicurezza dei sistemi informativi dell'Azienda ed al trattamento di qualsivoglia dato personale;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di delitti informatici e trattamento illecito di dati.

È inoltre previsto l'espresso obbligo a carico dei sopracitati soggetti di:

- impegnarsi a non procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, diffondere, importare, comunicare, consegnare, installare o mettere a disposizione di altri, apparati, strumenti o loro parti idonee all'accesso ad un sistema informatico (avuto particolare riguardo allo username ed alla password, anche se superata, necessaria per l'accesso ai sistemi dell'Azienda);
- attivare ogni misura ritenuta necessaria per la protezione del sistema, evitando che terzi possano avere accesso allo stesso in caso di allontanamento dalla postazione (uscita dal sistema o blocco dell'accesso tramite password);
- accedere ai sistemi informativi unicamente a mezzo dei codici identificativi assegnati al singolo soggetto e provvedere, entro le scadenze indicate dal Responsabile della sicurezza informatica, alla modifica periodica della password;
- astenersi dal porre in essere qualsivoglia comportamento che possa mettere a rischio la riservatezza e/o l'integrità dei dati aziendali, propri e di terzi;
- non intraprendere azioni atte a superare le protezioni applicate ai sistemi informativi

aziendali;

- non installare alcun programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver prima interpellato il Responsabile per la sicurezza informatica;
- non utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle messe a disposizione da parte dell'Azienda al dipendente per l'espletamento della propria attività lavorativa;
- non accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi di terzi, né alterarne in alcun modo il loro funzionamento, al fine di ottenere e/o modificare, senza diritto, dati, programmi o informazioni;
- non acquisire in maniera fraudolenta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedirle o interromperle, ovvero non divulgare, tramite qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, tali comunicazioni;
- non utilizzare i sistemi informativi aziendali per l'attuazione di comportamenti suscettibili di integrare fattispecie di concorrenza sleale nei confronti dei *competitors* di New Penta o, più in generale, di qualsivoglia altra persona fisica/giuridica.

È previsto, da ultimo, il divieto per i dipendenti di:

- utilizzare il servizio di posta elettronica per condurre attacchi a computer estranei alla realtà aziendale e/o inficiare la corretta operatività di sistemi altrui o per diffondere software illegali;
- utilizzare e/o installare software atti ad intercettare, falsificare, alterare il contenuto di documenti informatici;
- modificare autonomamente la configurazione hardware / software della postazione di lavoro aggiungendo o rimuovendo componenti rispetto allo standard definito o fornito dalla Società;
- eludere, anche attraverso programmi informatici, i blocchi apposti dalla Società alla rete internet volti ad evitare l'indebito accesso a siti vietati;
- produrre o utilizzare documenti informatici falsi (es. atti, certificati, autorizzazioni), alterarli, contraffarli, anche al fine di attestare dati falsi;
- distruggere, sopprimere o occultare documenti informatici;
- costringere chiunque a fare od omettere qualcosa attraverso la realizzazione o la minaccia di compiere condotte illecite in ambito informatico.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico - comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile (in caso di dipendente New Penta) o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

L'Azienda, inoltre, al fine di proteggere i propri sistemi informativi ed evitare, per quanto possibile, il proprio coinvolgimento in attività suscettibili di concretizzare uno o più delitti informatici o di trattamento illecito di dati, si impegna a:

- prevedere la possibilità di accedere ai sistemi informativi solo previa opportuna identificazione da parte dell'utente, a mezzo username e password assegnati

originariamente dall’Azienda;

- stabilire le modalità di cambiamento della password, a seguito del primo accesso, sconsigliando vivamente l’utilizzo di password ripetute ciclicamente;
- stabilire la periodicità di modifica della suddetta password, a seconda della frequenza di utilizzo e della criticità dei dati cui si accede per mezzo di quella password;
- formare in maniera adeguata ogni risorsa sui comportamenti da tenere per garantire la sicurezza dei sistemi informativi e sulle possibili conseguenze, anche penali, che possono derivare dalla commissione di un illecito.

Infine, i rapporti negoziali con terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto alla categoria di reati in oggetto e che operano per conto o nell’interesse della Società, dovranno prevedere l’applicazione dei protocolli e degli standard previsti nella Parte Generale al Capitolo 11.

**4.1.7 Attività sensibili alla commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25 *novies*, alla commissione dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento di cui all'art. 25 *bis* e dei delitti contro l'industria ed il commercio di cui all'art. 25 *bis.1***

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto da New Penta e della struttura interna adottata, le principali attività "sensibili" e i processi strumentali a rischio di commissione dei reati in oggetto sono i seguenti:

- Commercializzazione dei prodotti aziendali;
- Gestione delle attività inerenti alla diffusione di notizie e/o attività di marketing e comunicazione sui prodotti aziendali (canali tradizionali e digitali);
- Acquisto di beni e servizi diversi;
- Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica ovvero di qualsiasi altra opera dell'ingegno protetta da diritto d'autore.

**Protocolli di controllo:**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto alla commissione dei delitti in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, per conto o nell'interesse della Società.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli art. 25 bis, 25 bis.1 e 25-novies del D. Lgs. 231/2001.

I rapporti negoziali e le comunicazioni ai clienti sono improntati alla disponibilità e al rispetto dei principi di correttezza, professionalità e trasparenza.

Il Gruppo e la Società orientano le proprie strategie produttive e distributive volte ad assicurare la massima qualità dei propri prodotti, nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari dei settori in cui il gruppo opera (legislazione alimentare e normative in materia di dispositivi medici, integratori alimentari, cosmetici, ecc.).

Sono istituiti specifici processi al fine di garantire il rispetto delle disposizioni regolatorie e i controlli di qualità da effettuare sui prodotti in tutte le fasi che vanno dalla ricerca / sviluppo, fino alla produzione e distribuzione dei prodotti aziendali. I controlli sono applicati sia alle fasi di produzione interne che a quelle eventualmente esternalizzate.

Il comportamento dei dipendenti e di tutti i collaboratori della Società verso la clientela deve rispondere ai detti principi ed essere indirizzato alla fornitura di servizi di alta qualità che soddisfino le ragionevoli aspettative e necessità del cliente.

La Società si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri clienti.

I contratti e le comunicazioni ai clienti devono essere chiari, semplici, completi e conformi alle normative vigenti. È vietato l'utilizzo di strumenti pubblicitari ingannevoli e non veritieri.

In via generale, ai destinatari è richiesto di:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in merito a limiti, condizioni e modalità con cui svolgere l'attività economico-commerciale della Società;
- tenere condotte tali da garantire il libero e corretto svolgimento del commercio nonché di una lecita concorrenza nel rispetto della fede pubblica;
- osservare tutte le prescrizioni in tema di riservatezza e di divieto di diffusione di dati o informazioni, specie quando riferite a diritti di proprietà industriale e intellettuale, definite nei rapporti negoziali con terze parti;
- astenersi da condotte commerciali finalizzate o comunque idonee a ledere la buona fede del consumatore/cliente ovvero il lecito affidamento del cittadino;
- evitare comportamenti idonei a ledere gli altri diritti di proprietà industriale e intellettuale.

In particolare, è fatto divieto di:

- mettere in circolazione prodotti con caratteristiche diverse da quelle previste e dichiarate per origine, provenienza, qualità, quantità, composizione, titolarità del prodotto;
- alterare ovvero contraffare – attraverso qualsivoglia tipo di riproduzione - marchi o segni distintivi nazionali ed esteri depositati/registrati ovvero fare uso di marchi o segni distintivi alterati oppure contraffatti;
- alterare oppure contraffare – attraverso qualsivoglia tipo di riproduzione - brevetti, disegni, modelli industriali ovvero fare uso di brevetti, disegni o modelli industriali alterati oppure contraffatti;
- importare per trarne profitto, vendere o detenere per la vendita opere dell'ingegno o prodotti con marchi, segni distintivi e brevetti contraffatti o alterati;
- adottare condotte violente ovvero ricorrere a raggiri o artifici di qualunque tipo, al fine di creare ostacoli al libero svolgimento dell'attività commerciale ed industriale di terzi, quale aspetto particolare dell'interesse economico collettivo;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in circolazione - al fine di trarne profitto - beni/opere realizzati usurpando il diritto d'autore o brevetti di terzi;
- diffondere - tramite reti telematiche - un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori, banche dati protette ovvero qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico;
- effettuare la vendita o comunque mettere in altro modo in circolazione, anche attraverso l'immagazzinamento finalizzato alla distribuzione e lo sdoganamento, opere o prodotti con nomi, marchi o segni distintivi alterati o contraffatti, che possano produrre un danno per l'industria;
- effettuare la vendita o comunque mettere in altro modo in circolazione, anche attraverso l'immagazzinamento finalizzato alla distribuzione e lo sdoganamento, opere o prodotti con nomi, marchi o segni distintivi altrui, anche se non registrati, al fine di trarre in inganno il consumatore/cliente;

- fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni, realizzati usurpando o violando il diritto d'autore, brevetti, o altri titoli di proprietà intellettuale o industriale di terzi;
- effettuare comunicazioni commerciali o di marketing sui prodotti aziendali che:
  - siano ingannevoli, ambigue, fuorvianti od incomplete;
  - inducano in errore su natura, identità, proprietà, composizione, qualità, conservazione, origine o provenienza;
  - attribuiscono ai prodotti proprietà o caratteristiche che non possiedono, oltre che proprietà terapeutiche o proprie di prevenzione e cura delle malattie;
  - diano adito a dubbi sulla sicurezza e/o adeguatezza nutrizionale o salutistica di altri prodotti;
  - incoraggino o tollerino l'uso eccessivo di un prodotto;
  - suggeriscano che la salute sarebbe compromessa dal mancato consumo del prodotto;
  - siano prive di fondamento ed evidenze scientifiche;
  - affermino o suggeriscano che un integratore alimentare può essere inteso come sostituto di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano;
  - facciano riferimento a tempi e modalità di perdita del peso conseguenti all'impiego dei prodotti;
  - facciano riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario o associazioni diverse dalle associazioni nazionali nei settori della medicina, nutrizione, dietetica ed associazioni di volontariato;
  - utilizzino affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale, nonché nomi o segni distintivi idonei a promuovere confusione con i nomi e segni distintivi di altri o ad imitare servilmente prodotti di un concorrente o creare confusione con prodotti di quest'ultimo;
  - diffondano notizie su prodotti di un concorrente idonee a determinare il discredito;
  - effettuino comparazioni con prodotti che soddisfano bisogni diversi ovvero che pongano a confronto caratteristiche non verificabili.

I siti internet e la comunicazione sui canali digitali e social gestiti dalla Società sono improntati al pieno rispetto delle vigenti normative nazionali e internazionali in materia. Su tali canali devono essere identificati, quando opportuno o previsto dalla normativa: la titolarità e la fonte delle informazioni trasmesse;

- gli obiettivi dei canali di comunicazione;
- i destinatari dei canali di comunicazione, avendo cura di specificare la natura professionale o non professionale degli stessi;

Deve, inoltre, essere garantito il rispetto della normativa in merito ai messaggi promozionali sul prodotto, con particolare riferimento a limiti e finalità degli stessi.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato

di interpellare il proprio Responsabile (in caso di dipendente di New Penta e referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

Infine, i rapporti negoziali con terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto alla categoria di reati in oggetto e che operano per conto o nell'interesse della Società, dovranno prevedere l'applicazione dei protocolli e degli standard previsti nella Parte Generale al Capitolo 11.

In aggiunta ai protocolli di controllo generali sopra individuati, i soggetti coinvolti nelle *attività sensibili alla commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, delitti contro l'industria e il commercio e delitti in materia di violazione del diritto d'autore*, devono attenersi ai protocolli di controllo specifici, richiamati nel capitolo 4.2 della Parte Speciale e, nello specifico, in riferimento alle fattispecie di reato classificate a rischio "alto", individuate nelle seguenti attività "sensibili" e processi strumentali:

- Commercializzazione dei prodotti aziendali;
- Gestione delle attività inerenti alla diffusione di notizie e/o attività di marketing e comunicazione sui prodotti aziendali (canali tradizionali e digitali).

#### **4.1.8 Attività sensibili alla commissione dei reati di criminalità organizzata con particolare riferimento al reato di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale.**

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto da New Penta e della struttura interna adottata, le principali attività "sensibili" e i processi strumentali a rischio di commissione dei reati in oggetto sono i seguenti:

- Gestione dei rapporti con interlocutori terzi - pubblici o privati - nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società.

#### **Protocolli di controllo:**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti di tipo commerciale o comunque istituzionale con interlocutori terzi, pubblici o privati, per conto o nell'interesse di New Penta.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti idonei ad integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001.

In particolare, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne;
- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela del diritto – *costituzionalmente garantito* - ad associarsi per scopi e fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale;
- garantire che l'iniziativa economica non si svolga in contrasto con l'utilità sociale e, quindi, l'ordine pubblico;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulle attività societarie, che possano essere strumentali all'attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi sopra richiamati;
- non ostacolare in alcun modo lo svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte degli Organi sociali, o più in generale da qualsiasi organo/ente ispettivo, finalizzate a rilevare e combattere condotte illecite in relazione all'ipotesi del reato associativo considerato.

Gli obblighi sopra rappresentati si intendono riferiti non solo ai rapporti instaurati con soggetti privati, ma anche ad interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Inoltre, a New Penta e ai propri dipendenti è fatto divieto di adottare con consapevolezza, coscienza e volontà le seguenti condotte:

- promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare ad associazioni di tre o più soggetti con lo scopo di commettere uno o più delitti o, più in generale, tenere condotte direttamente o indirettamente vietate dalla legge penale;

- implementare e svolgere qualsivoglia iniziativa economica che, nella forma associativa e con le modalità di cui sopra, si ponga in contrasto con l'utilità sociale, recando danno alla sicurezza e alla libertà altrui, con conseguente violazione dell'ordine economico e dell'ordine pubblico;
- attuare – *anche strumentalizzando attività riconducibili alla comune gestione societaria* - condotte che si concretino in un'attiva e stabile partecipazione all'associazione illecita;
- contribuire – *anche attraverso il proprio assetto organizzativo* - a creare e garantire nel tempo una struttura organizzativa che, seppur minima, sia comunque idonea ed adeguata alla realizzazione di obiettivi delittuosi nell'interesse dell'associazione illecita;
- predisporre - *ovvero contribuire a predisporre* - i mezzi attraverso i quali supportare l'operatività della associazione illecita;
- promuovere o comunque proporre, la realizzazione di obiettivi delittuosi di volta in volta individuati come utili o necessari nell'ottica del conseguimento di un vantaggio per la Società.

È inoltre fatto obbligo ai destinatari dei presenti principi etico-comportamentali di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- nel caso in cui si venisse contattati da soggetti interessati ad instaurare un rapporto associativo con la finalità di perseguire scopi delittuosi, il soggetto interessato deve: (i) non dare seguito al contatto; (ii) fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile (in caso di dipendente di New Penta) o al referente interno (in caso di soggetti terzi) ed attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza;
- in caso di conflitti di interesse che sorgano nell'ambito dei rapporti con soggetti terzi nell'ambito dei rapporti commerciali o comunque istituzionali, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile (in caso di dipendente di New Penta) o al referente interno (in caso di soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di dipendente di New Penta) o il referente interno (in caso di soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

Infine, i rapporti negoziali con terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto alla categoria di reati in oggetto e che operano per conto o nell'interesse della Società, dovranno prevedere l'applicazione dei protocolli e degli standard previsti nella Parte Generale al Capitolo 11.

#### **4.1.9 Attività sensibili alla commissione dei reati ambientali di cui all'art. 25 *undecies***

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto da New Penta e della struttura interna adottata, le principali attività "sensibili" e i processi strumentali a rischio di commissione dei reati in oggetto sono i seguenti:

- Gestione di attività e processi rilevanti ai fini ambientali anche in rapporto con terze parti.

#### **Protocolli di controllo:**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto alla commissione dei reati ambientali, per conto o nell'interesse della Società.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne a tutela dell'ambiente e tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo ad esse conforme;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulle attività societarie che possa essere strumentale alla salvaguardia di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi di cui all'art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/01;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie previste nell'ambito dei reati ambientali (art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/01);
- garantire l'aggiornamento delle informazioni riguardo alla legislazione rilevante in materia ambientale e definire i criteri e le modalità da adottare per la comunicazione alle aree aziendali interessate dei cambiamenti normativi e di settore e dei relativi impatti sul business.

È inoltre previsto l'espresso divieto a carico dei sopracitati soggetti di:

- porre in essere condotte che possano cagionare abusivamente una compromissione, un deterioramento significativo e misurabile delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna;
- porre in essere condotte che possano alterare in maniera irreversibile ovvero con modalità che rendono la loro eliminazione particolarmente onerosa e conseguibile solamente con provvedimenti eccezionali l'equilibrio di un ecosistema ovvero compromettere quest'ultimo in modo da determinare un'offesa per la pubblica incolumità (per l'estensione, gli effetti lesivi, il numero di persone coinvolte);
- effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed

intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ovvero in violazione di alcuni dei requisiti normativamente previsti per lo svolgimento di dette attività, con modalità di esercizio organizzate;

- effettuare il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario o senza i documenti sostitutivi ovvero riportare nel formulario dati inesatti e/o incompleti;
- predisporre ovvero utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- effettuare attività non autorizzate di miscelazione di rifiuti;
- realizzare e/o gestire una discarica non autorizzata;
- cedere, esportare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti effettuando multiple operazioni ovvero ricorrendo a mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto;
- omettere la comunicazione di eventi inquinanti o potenzialmente inquinanti alle Autorità competenti, ai sensi dall'articolo 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- a fronte di un obbligo per legge, ordine del Giudice o di un'Autorità pubblica, omettere i doverosi interventi di bonifica, recupero e/o ripristino dello stato dei luoghi ovvero in caso di eventi inquinanti del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio violare le disposizioni inerenti al progetto di bonifica approvato dall'autorità competente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- impedire, intralciare, eludere le attività di vigilanza e controllo in materia ambientale o di sicurezza e igiene sul lavoro espletati dall'Autorità ovvero compromettere gli esiti dei controlli, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi oggetto di verifica e ispezione;

A carico dei sopracitati soggetti è fatto obbligo di rispettare tutte le prescrizioni normative vigenti in materia di corretto smaltimento, come rifiuti, dei prodotti scaduti.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico - comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile (in caso di dipendente della Società) o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

È fatto obbligo ai soggetti coinvolti di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza l'impossibilità di attuare gli obblighi previsti indicandone la motivazione e ogni anomalia significativa riscontrata nonché ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia dell'attività (es. modifiche legislative e regolamenti, circostanze non regolamentate, mutamenti nell'attività disciplinata, modifica della struttura aziendale e delle funzioni coinvolte, ecc.).

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è necessario che in tutti i casi di:

- a. violazioni presunte o effettive delle prescrizioni normative ovvero di quelle di cui al presente paragrafo;
- b. verificarsi di eventi dannosi/incidenti rilevanti ai fini della applicazione della normativa sui reati ambientali (es.: eventi inquinanti del suolo, del sottosuolo,

delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio);  
c. verifiche e ispezioni da parte delle Autorità competenti;  
d. apertura e chiusura di procedimenti;

venga data immediata e tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

La Società, inoltre, al fine di evitare il proprio coinvolgimento in attività suscettibili di concretizzare uno o più reati ambientali, si impegna a svolgere responsabilmente la propria attività secondo modalità che garantiscano il rispetto dell'ambiente, ed in particolare a:

- porre in essere ogni azione volta a ridurre il rischio di commissione di reati in ambito ambientale con riferimento a tutte le tipologie di attività svolte, anche da parte di lavoratori autonomi, prestatori d'opera e terzisti all'interno dei propri siti produttivi;
- garantire che le principali caratteristiche delle attività e delle operazioni che possono comportare rischi per l'ambiente siano sorvegliate, controllate e misurate, e che i dati rilevati siano correttamente registrati, anche al fine della predisposizione di nuovi obiettivi in sede di riesame (ove applicabile);
- provvedere, per tutte le attività alle quali sono associati aspetti ambientali significativi, a definire appositi controlli anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure, istruzioni operative e linee guida (ove applicabile) ovvero la previsione di adeguate azioni correttive in caso di criticità;
- evitare condotte ingannevoli che possano indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-amministrativa sulle autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi richiesti ovvero che possano impattare sull'esito di eventuali ispezioni e verifiche svolte da parte delle Autorità competenti;
- in caso di ispezioni da parte delle Autorità competenti (ad es., ISPRA, ARPA), tenere un comportamento collaborativo, permettendo l'accesso ai luoghi;
- gestire la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione di rifiuti secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;
- effettuare attività di miscelazione di rifiuti rispettando i divieti e gli adempimenti previsti dalla disciplina vigente;
- trasportare rifiuti solamente se accompagnati dal relativo formulario o dai documenti sostitutivi previsti;
- assicurare che tutti i dati riportati all'interno dei registri di carico e scarico dei rifiuti, formulari, certificati di analisi rifiuti siano completi, corretti e veritieri;
- garantire, anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi incaricate, la corretta tenuta - anche in termini di numerazione e vidimazione, e la corretta archiviazione del registro di carico e scarico, riportante tutte le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- garantire la corretta tenuta - anche in termini di numerazione e vidimazione, e la corretta archiviazione dei formulari relativi al trasporto dei rifiuti.

Infine, i rapporti negoziali con terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto alla categoria di reati in oggetto e che operano per conto o nell'interesse della Società, dovranno prevedere l'applicazione dei protocolli e degli standard previsti nella Parte Generale al Capitolo 11.



#### **4.1.10 Attività sensibili rispetto ai delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero di cui all'art. 25-*duodecies*.**

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto da New Penta e della struttura interna adottata, le principali attività "sensibili" e i processi strumentali a rischio di commissione dei reati in oggetto sono i seguenti:

- Attività relative alla gestione delle risorse umane.

#### **Protocolli di controllo:**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- osservare e garantire l'osservanza, all'interno della Società di tutte le norme a tutela del lavoratore ed in materia di immigrazione;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di cui all'art. 25 *duodecies*.

È inoltre previsto, a carico di tali soggetti, l'espresso divieto di:

- occupare alle dipendenze della Società lavoratori stranieri, ovvero favorire e/o promuovere l'impiego ovvero avvalersi dell'operato di lavoratori stranieri assunti o ingaggiati da terze parti, in assenza del permesso di soggiorno o con permesso scaduto rispetto al quale non sia stato chiesto, entro i termini di legge, il rinnovo oppure con permesso revocato o annullato;
- ridurre o mantenere i lavoratori in stato di soggezione continuativa;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento;
- promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso in uno Stato dove la persona non è né cittadina o né residente in modo permanente;
- procurare l'ingresso illecito e favorire l'immigrazione clandestina al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo, l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento ed in ogni altro caso al fine di trarne profitto, anche indiretto;
- favorire la permanenza di stranieri in violazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità o nell'ambito delle attività di cui ai punti precedenti.

È fatto inoltre divieto di assegnare incarichi di fornitura a terzi nei casi in cui si abbia notizia, o anche solo il sospetto, dell'utilizzo di lavoro irregolare da parte del fornitore o del mancato rispetto delle norme a tutela del lavoratore e in materia di immigrazione.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico - comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile (in caso di dipendente della Società) o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

Infine, i rapporti negoziali con terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto alla categoria di reati in oggetto e che operano per conto o nell'interesse della Società, dovranno prevedere l'applicazione dei protocolli e degli standard previsti nella Parte Generale al Capitolo 11.

#### **4.1.11 Attività sensibili alla commissione dei reati tributari di cui all'art. 25-quinquiesdecies**

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto da New Penta e della struttura interna adottata, le principali attività "sensibili" e i processi strumentali a rischio di commissione dei reati in oggetto sono i seguenti:

- Commercializzazione dei prodotti aziendali;
- Attività di informazione scientifica verso medici o nutrizionisti e interlocuzione con gli stessi nell'ambito di attività scientifiche o di ricerca;
- Sponsorizzazione di eventi formativi, congressi/convegni (locali, nazionali e internazionali) ed altre attività di interesse scientifico;
- Incarichi professionali per consulenze medico scientifiche, attività di ricerca o formazione tecnica;
- Omaggi, donazioni, comodati d'uso, borse di studio o di ricerca, altri contributi e liberalità;
- Gestione adempimenti fiscali e rapporti con l'amministrazione finanziaria e organi di polizia tributaria in occasione di ispezioni e accertamenti;
- Gestione procedure giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, tributari, giuslavoristici), nomina dei legali e coordinamento della loro attività;
- Acquisto di beni e servizi diversi;
- Attività relative alla gestione delle risorse umane;
- Redazione del bilancio di esercizio;
- Gestione adempimenti ed operazioni in materia societaria.

#### **Protocolli di controllo:**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai delitti tributari.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- garantire la segregazione dei compiti tra le attività di determinazione e verifica della correttezza del calcolo delle imposte dirette e indirette;
- garantire la piena e puntuale ricostruzione ex post e la tracciabilità delle operazioni concernenti la determinazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- garantire la corretta tenuta di tutte le scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione nel rispetto degli adempimenti tributari;
- in occasione di ispezioni ed accertamenti in materia fiscale, evitare atteggiamenti intenzionalmente volti ad occultare o sottrarre all'ispezione la documentazione richiesta, ovvero comportamenti idonei ad ostacolare la normale prosecuzione delle operazioni ispettive;

- nell'ambito delle transazioni commerciali, effettuare una verifica della sede o residenza delle controparti coinvolte al fine di individuare l'eventuale esistenza di un collegamento con Paesi non appartenenti all'Unione europea che incoraggiano pratiche fiscali abusive o concorrenza fiscale dannosa a livello internazionale (c.d. Paesi "black list" dell'UE o dell'Agenzia delle Entrate) e rispettare le specifiche misure di difesa fiscale normativamente previste al fine di garantire la correttezza del trattamento fiscale delle operazioni e dei soggetti coinvolti.

È inoltre previsto, a carico di tali soggetti, l'espresso divieto di:

- presentare dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto contenenti elementi passivi fintizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- presentare dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto contenenti elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fintizi o crediti e ritenute fintizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria
- nell'ambito di sistemi transfrontalieri, rappresentare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, ovvero omettere la presentazione della dichiarazione sul valore aggiunto ovvero il pagamento delle somme dovute utilizzando in compensazione crediti inesistenti o non spettanti, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto;
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte, ovvero di consentirne l'evasione a terzi;
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore quello reale o elementi passivi fintizi per un ammontare complessivo superiore.

La Società deve inoltre garantire:

- che il processo di determinazione delle imposte derivi da una rappresentazione del bilancio d'esercizio veritiera, secondo i principi contabili di riferimento;
- un'adeguata attività di monitoraggio degli aggiornamenti normativi in materia fiscale;
- la compilazione e la trasmissione della dichiarazione dei redditi nel rispetto dei tempi e modi previsti dalla legge.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico - comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato

di interpellare il proprio Responsabile (in caso di dipendente della Società) o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

Infine, i rapporti negoziali con terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto alla categoria di reati in oggetto e che operano per conto o nell'interesse della Società, dovranno prevedere l'applicazione dei protocolli e degli standard previsti nella Parte Generale al Capitolo 11.

#### **4.1.12 Attività sensibili alla commissione dei reati di contrabbando di cui all'art. 25-sexiesdecies**

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto da New Penta e della struttura interna adottata, le principali attività "sensibili" e i processi strumentali a rischio di commissione dei reati in oggetto sono i seguenti:

- Commercializzazione dei prodotti aziendali;
- Acquisto di beni e servizi diversi.

#### **Protocolli di controllo:**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di contrabbando.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- rispettare la normativa di riferimento in tema di importazione, esportazione e circolazione delle merci ed in particolare in riferimento al pagamento dei diritti di confine dovuti all'Amministrazione doganale (Agenzia delle dogane e dei Monopoli);
- tenere condotte tali da garantire una lecita concorrenza nei confronti del commercio;
- gestire la pratica doganale nelle operazioni con l'estero in maniera trasparente, al fine di ottemperare agli adempimenti o obbligazioni attinenti i diritti di confine;
- garantire la libera circolazione delle merci extra UE all'interno del territorio dell'Unione Europea attraverso il pagamento dei tributi doganali previsti dalle normative di riferimento;
- non intrattenere o gestire in autonomia rapporti con i funzionari doganali; in caso di contratti con gli stessi, garantire sempre la presenza del personale autorizzato;
- non assumere condotte che possano influenzare/compromettere le attività di sdoganamento.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico - comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile (in caso di dipendente della Società) o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

Infine, i rapporti negoziali con terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto alla categoria di reati in oggetto e che operano per conto o nell'interesse della Società, dovranno prevedere l'applicazione dei protocolli e degli standard previsti nella Parte Generale al Capitolo 11.



## **4.2 Protocolli di Controllo Specifici**

In aggiunta ai protocolli di controllo generali sopra indicati, in considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto da New Penta, del contesto operativo esistente e della struttura organizzativa e di controllo adottata, sono stati identificati i protocolli di controllo specifici in riferimento alle fattispecie di reato a rischio rilevante (ovvero valutate in sede di *risk assessment* con rischio alto o ritenute particolarmente rilevanti per la natura dell'attività svolta) individuate nelle attività "sensibili" e nei processi strumentali qui di seguito elencati.

**4.2.1. Attività sensibile n. 02: "Attività di informazione scientifica verso medici o nutrizionisti e interlocuzione con gli stessi nell'ambito di attività scientifiche o di ricerca"; n. 06: "Sponsorizzazione di eventi formativi, congressi/convegni (locali, nazionali e internazionali) ed altre attività di interesse scientifico"; n. 07 "Incarichi professionali per consulenze medico scientifiche, attività di ricerca o formazione tecnica"; n. 11: "Omaggi, donazioni, comodati d'uso, borse di studio o di ricerca, altri contributi e liberalità".**

In aggiunta a quanto già specificatamente indicato nel Codice Etico e nell'ambito del paragrafo 4.1.1 del presente modello, relativo a comportamenti da tenere nell'ambito delle attività sensibili rispetto ai *reati contro la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea e l'amministrazione della giustizia*, si richiede l'osservanza dei seguenti protocolli di controllo.

In particolare, New Penta:

- nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o estera, (comprese Autorità Garanti e di Pubblica Vigilanza), la Società si ispira alle normative di riferimento, ai regolamenti nonché alle disposizioni a cui ha formalmente aderito (ad es. Codice Etico);
- la Società nella conduzione di qualsiasi attività che comporta rapporti con la Pubblica Amministrazione deve evitare situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interessi;
- la Società vieta la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore o influenza/intesa idonee a condizionare illecitamente, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto tra i soggetti pubblici e privati coinvolti ovvero di collusione tra gli stessi al fine di esercitare pressioni dirette a sollecitare/ persuadere al compimento di un atto illegittimo;
- la Società assicura che tutte le attività di interlocuzione e che i rapporti con gli Operatori Sanitari siano condotti nel rispetto dei principi di eticità, correttezza, trasparenza;
- i contatti con la Pubblica Amministrazione, italiana o estera, devono avvenire sulla base di una richiesta formale della controparte pubblica alla Società e/o sulla base di una specifica esigenza della Società stessa;
- le motivazioni del contatto/riunione con le Pubblica Amministrazione, italiana o estera, devono riguardare l'ambito di interesse aziendale. Le casistiche di contatto con la Pubblica Amministrazione devono essere predeterminate;
- la Società conserva copia dei verbali degli incontri con i rappresentanti della pubblica

amministrazione afferenti a atti o decisioni vincolanti per la Società in cui vengono indicati i soggetti coinvolti e l'oggetto/finalità dell'incontro. Nell'ipotesi in cui non sia prevista l'elaborazione di un verbale dell'incontro, la Società garantisce la formalizzazione attraverso adeguata reportistica;

- ogni risorsa aziendale che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o estera, per conto della Società deve essere formalmente delegata in tal senso. La delega deve essere concessa entro ambiti specificatamente delineati e l'oggetto deve essere esaurientemente specificato;
- i soggetti coinvolti in rapporti di interlocuzione con la Pubblica Amministrazione, italiana o estera (anche in occasione di ispezioni e accertamenti o nello svolgimento degli adempimenti per l'ottenimento di permessi, licenze, autorizzazioni, concessioni ovvero nella partecipazione a gare/trattative di enti pubblici), devono attenersi alle seguenti condotte:
  - tenere un atteggiamento improntato ai principi di trasparenza, correttezza e professionalità nel corso dell'intero rapporto;
  - assicurare che ogni informazione trasmessa in forma verbale o scritta sia veritiera e corretta e non derivi da mere induzioni, interpretazioni o valutazioni soggettive;
  - non ricercare e/o instaurare, anche solo potenzialmente, relazioni di favore, influenza o ingerenza, idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, la posizione della controparte pubblica;
  - non far riferimento, neanche indiretto, a relazioni di natura parentale o amicale con soggetti legati all'Amministrazione di provenienza dei funzionari pubblici coinvolti o comunque ad essi collegati o collegabili;
  - non elargire, né promettere doni, omaggi o qualsivoglia altra utilità, anche se di modico valore;
  - non tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione, in errore di valutazione;
  - non omettere informazioni dovute al fine di orientare, impropriamente, in modo favorevole per la Società la posizione della controparte pubblica;
  - non stipulare autonomamente contratti con la Pubblica Amministrazione e accedere autonomamente a risorse finanziarie;
  - non stipulare autonomamente contratti di consulenza, prestazione professionale e/o intermediazione;
  - assumere autonomamente personale.
- la Società vieta l'effettuazione o promessa, in favore dei terzi, di prestazioni (compresa le liberalità) che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi instaurato o che non siano debitamente formalizzate in un contratto o in un accordo, al fine di influenzare il giudizio del pubblico funzionario (es. in caso di ispezioni), ovvero ottenere favoritismi e concessioni (es. velocizzare l'iter per l'ottenimento di un'autorizzazione);
- i soggetti delegati dalla Società alla gestione dei profili di interlocuzione con la P.A., devono evitare di omettere informazioni che se tacite potrebbero ingenerare nella controparte pubblica erronee rappresentazioni o decisioni inopportune e garantire che ogni informazione trasmessa, in qualsiasi forma, alla pubblica amministrazione sia:
  - predisposta nel rispetto della specifica normativa che regola l'attività sottostante;
  - adeguatamente analizzata e verificata, prima della trasmissione, da parte di tutti

- i soggetti aziendali a ciò preposti;
- autorizzata e sottoscritta da parte dei soggetti aziendali a ciò esplicitamente delegati;
- chiara, corretta, completa, trasparente, verificabile e tracciabile in ogni comunicazione;
- ricostruibile, in termini di tracciabilità dei flussi informativi e dei dati che le hanno generate;
- regolarmente archiviata in formato elettronico e/o cartaceo.
- deve essere garantita una segregazione di ruoli e responsabilità tra chi predispone la documentazione da trasmettere alla PA, chi controlla tale documentazione e chi ne autorizza la trasmissione;
- la Società effettua, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni/comunicazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza e/o degli Enti Pubblici svolgenti funzioni di controllo cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- la Società non pone in essere comportamenti che siano di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza (anche in sede di ispezione) da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza o degli Enti incaricati del controllo (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- deve essere garantito un flusso di reporting periodico ai vertici aziendali in ordine allo stato dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza;
- la Società assicura, con la dovuta diligenza, che gli adempimenti richiesti dagli Enti di riferimento, anche quando conseguenti ad accertamenti o visite ispettive, siano tempestivamente e correttamente rispettati;
- tutta la documentazione prodotta in riferimento agli adempimenti e ai rapporti verso la Pubblica Amministrazione, italiana o estera, dev'essere correttamente archiviata presso la funzione di riferimento;
- ogni funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza;
- nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, gli adempimenti in oggetto possano subire ritardi d'esecuzione o variazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa o richiesto dall'Ente, gli interessati devono informare prontamente il proprio responsabile gerarchico. Quest'ultimo deve concordare con la direzione aziendale le modalità con cui informare l'Ente di riferimento dell'eventuale ritardo/variazione;
- gli interessati devono concordare conseguentemente con il proprio responsabile gerarchico e con la direzione aziendale le modalità con cui informare l'Ente di riferimento dell'eventuale ritardo/variazione;
- nei casi di accesso ai sistemi informativi della PA è prevista la tracciabilità dell'informazione relativa a password e/o codici di accesso a tali sistemi verso dipendenti della Società, previamente individuati;
- la Società non realizza condotte volte ad esercitare nei confronti dei soggetti coinvolti pressioni (anche basate sul grado o sulla funzione ricoperta all'interno

dell’azienda) per ottenere comportamenti elusivi dei protocolli di controllo; i soggetti coinvolti possono segnalare l’eventuale esistenza di tali condotte o l’instaurarsi di prassi di questo genere tramite il canale istituito dalla Società.

#### INFORMAZIONE SCIENTIFICA E RAPPORTI CON GLI OPERATORI SANITARI

- La Società può richiedere a professionisti del settore sanitario attività libero professionale, consulenziale e/o di collaborazione per ricerca, sviluppo e utilizzo di prodotti, nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza, trasparenza, coerenza dei corrispettivi rispetto al fair market value e rispetto della normativa vigente. Le disposizioni di cui sopra sono da intendersi come applicabili ai Professionisti Sanitari operanti anche al di fuori della Pubblica Amministrazione.

In ogni caso, la Società deve rispettare l’obbligo dei Professionisti del Settore Sanitario di prendere decisioni indipendenti rispetto alla pratica clinico-diagnostica, altresì garantendo che qualsiasi tipo di interazione con questi Professionisti sia orientata al rispetto delle normative nazionali, locali ed europee, e dei principi di ufficialità, trasparenza, correttezza ed etica professionale;

- le norme di tutela e prevenzione dei rischi di natura corruttiva e dei conflitti di interesse applicabili ai rapporti con i Professionisti del Settore Sanitario sul territorio nazionale, si intendono applicabili anche ai rapporti con i Professionisti all'estero in quanto compatibili con la legislazione vigente in ogni Paese in cui la Società opera;
- le attività di informazione scientifica e le iniziative promozionale svolte sui prodotti aziendali sono svolte nel rispetto della vigente normativa;
- il personale dedicato all’informazione scientifica presso medici, farmacisti o altri operatori sanitari è tenuto a trasmettere informazioni documentate e documentabili, evitando affermazioni esagerate, asserzioni iperboliche o non comprovate, confronti non dimostrabili e privi di un’evidente base oggettiva. Sono posti in essere attività formative e controlli interni, di natura regolatoria, al fine di assicurarsi che il personale dedicato all’informazione scientifica disponga di materiali promozionali che rispettino i principi di cui sopra.

I materiali utilizzati nell’ambito dell’informazione scientifica sono caratterizzati dall’indipendenza, dalla qualità scientifica e dal rispetto del principio di autonomia delle pubblicazioni scientifiche utilizzate o richiamate;

- gli informatori devono presentarsi agli operatori sanitari qualificandosi nel proprio ruolo. La Società assicura un’adeguata preparazione e formazione tecnica agli informatori scientifici e garantisce che gli stessi siano adeguatamente preparati per fornire anche informazioni sulla sicurezza dei prodotti aziendali;
- il materiale promozionale sponsorizzato è scelto ed acquistato dalla Società a livello centrale, deve rispettare il principio del modico valore, deve avere natura non-fungibile e deve essere concettualmente riconducibile all’attività esercitata dal medico, dal farmacista o dagli altri operatori sanitari con cui la Società si relaziona;
- è consentito cedere a titolo gratuito materiale informativo o di consultazione scientifica solo nel caso in cui si tratti di contenuti ad alto valore scientifico. La distribuzione di tale materiale può avvenire solo nei confronti delle strutture sanitarie, ad eccezione di materiali caratterizzati dal modico valore.;
- eventuali pranzi o cene di rappresentanza con operatori sanitari per promuovere le relazioni professionali, sono consentite qualora sia presente personale direttivo aziendale, qualora il numero di operatori sanitari non sia eccessivo e qualora siano

rigorosamente rispettativi i principi di sobrietà e modico valore già richiamati, nonché il rispetto del carattere di non ripetitività delle iniziative;

- attività di consulenza medico scientifica, advisory board, partecipazione a progetti di ricerca o altre iniziative scientifiche che coinvolgano operatori sanitari o professionisti di altra natura, specie quando inseriti in strutture pubbliche (ad esempio professori universitari), sono condotti nel rispetto della vigente normativa nazionale e internazionale, anche rispetto agli eventuali rapporti degli operatori sanitari con gli Enti di appartenenza.

Tali attività devono:

- necessariamente essere regolate da contratti scritti;
- prevedere i criteri con cui è definito il corrispettivo all'operatore sanitario;
- comprendere un processo di selezione dei consulenti, valutandone la competenza, l'affidabilità e la qualificazione professionale;
- prevedere l'acquisizione e la tracciabilità ex-post delle prestazioni fornite dai consulenti
- prevedere che la remunerazione per i servizi prestati sia ragionevole ed in linea con il valore di mercato del servizio fornito;
- sono istituiti controlli di processo per assicurare che il coinvolgimento nelle attività di cui sopra sia:
  - svolto nel rispetto dei sopraindicati principi e delle vigenti normative;
  - debitamente autorizzato dalla Direzione aziendale o dalle Funzioni a ciò delegate;
- nell'eventuale caso di applicabilità rispetto alle proprie attività, la Società, nei casi di convenzioni, erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità effettuate, osserva l'onere di cui alla Legge n. 62 del 31 maggio 2022. In particolare, è obbligo della stessa, negli eventuali casi previsti dalla sopra citata Legge, comunicare i dati relativi all'erogazione, alla convenzione o all'accordo, i quali dovranno essere inseriti nel registro pubblico telematico istituito ai sensi dell'art. 5 della predetta Legge;  
La Società, in particolare, dovrà eventualmente fornire, in occasione della comunicazione di cui al punto precedente, tutti i dati relativi al beneficiario dell'erogazione o alla controparte della convenzione o dell'accordo, previsti all'art. 3 comma 4 della L. n. 62 del 31 maggio 2022, e nel contempo a rispettare le modalità e le tempistiche di cui al comma 5 del medesimo articolo.

#### OMAGGI

- I principi generali per la gestione degli omaggi richiamati nei precedenti paragrafi, tra cui l'espresso divieto di distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale), si intendono ovviamente riferiti anche ad eventuali omaggi ad Operatori Sanitari;
- in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e per il rispetto delle normali consuetudini di mercato;

- anche prodotti aziendali rilasciati a titolo di campione od omaggio a professionisti sanitari e/o farmacisti e/o ad altri soggetti si caratterizzano sempre per il rispetto del principio di modico valore, sia unitario, che complessivo nel caso di omaggio / campione caratterizzato da più prodotti aziendali;
- è fatto divieto di effettuare o accettare doni sotto forma di denaro o di beni facilmente convertibili in denaro, salvo eventuali erogazioni liberali specificamente approvate dalla direzione aziendale. In quest'ultimo caso le donazioni potranno essere effettuate solo nei confronti di Enti dotati della necessaria credibilità e affidabilità reputazionale;
- è da intendersi, pertanto, vietata qualunque donazione in denaro a persone fisiche;
- eventuali donazioni dovranno essere effettuate solo a fronte di specifica richiesta dell'ente beneficiario, svincolate da interessi strettamente commerciali, unicamente a favore di organizzazioni ed enti che abbiano diritto a riceverle ai sensi delle leggi e delle normative applicabili e previa verifica dell'assenza di conflitti di interesse;
- sono istituiti controlli di processo per assicurare che il coinvolgimento nelle attività di cui sopra sia:
  - svolto nel rispetto dei sopraindicati principi e delle vigenti normative;
  - debitamente autorizzato dalla Direzione aziendale o dalle Funzioni a ciò delegate.

#### BORSE DI STUDIO

- La collaborazione tra la Società e il mondo scientifico può prevedere la messa a disposizione di borse di studio, a condizione che le stesse:
  - abbiano ad oggetto un progetto di rilevante interesse scientifico con obiettivi misurabili;
  - siano subordinate alla preventiva stipula di una convenzione con l'Ente;
- eventuali borse di studio devono essere attribuite sulla base di accordi tra la Società e l'Organizzazione Sanitaria o Scientifica beneficiaria richiedente, prevedendo procedure di valutazione dei candidati in rispetto dei principi di trasparenza e obiettività e dei criteri scientifici e formativi;
- tale processo di selezione e valutazione non vede in alcun modo coinvolta la Società, e la conseguente erogazione della borsa di studio dovrà avvenire esclusivamente a favore dell'Organizzazione Sanitaria/Scientifica beneficiaria richiedente, nel rispetto di un adeguato criterio di rotazione, della vigente normativa e dei regolamenti interni di cui l'Organizzazione si è dotata per gestire questo tipo di iniziative;
- sono istituiti controlli di processo per assicurare che il coinvolgimento nelle attività di cui sopra sia:
  - svolto nel rispetto dei sopraindicati principi e delle vigenti normative;
  - debitamente autorizzato dalla Direzione aziendale o dalle Funzioni a ciò delegate.

#### DONAZIONI

- In caso di donazioni o altre erogazioni liberali, la Società deve verificare che le erogazioni in denaro e le donazioni di beni siano effettivamente necessarie e strumentali all'esercizio delle attività del beneficiario e che siano impiegate esclusivamente per lo svolgimento delle suddette attività;

- la Società verifica l'effettivo svolgimento delle iniziative sovvenzionate, rispetto alle finalità (destinazione d'uso) per le quali sono state concesse, attraverso la raccolta di idonea documentazione;
- le liberalità non possono e non devono essere considerate degli strumenti promozionali;
- la Società condanna l'utilizzo improprio dello strumento delle liberalità, finalizzato all'ottenimento di favoritismi e concessioni da parte del soggetto beneficiario e si impegna a garantire il conseguimento di finalità di interesse sociale e pubblico;
- sono vietate tutte le iniziative che costituiscono, in maniera implicita o esplicita, un vincolo per il beneficiario a prediligere prodotti della Società in fase di promozione e vendita degli stessi, e che influenzano il giudizio personale del beneficiario.

#### ATTIVITA' FORMATIVE PROPRIE E DI TERZE PARTI

- La Società può organizzare, direttamente o per il tramite di un soggetto terzo, iniziative:
  - di aggiornamento scientifico-clinico legate al prodotto, alle procedure ed al proprio business;
  - di avanzamento su tematiche tecniche, normative, organizzativo-gestionali e/o politico-sociali legate al settore di riferimento;finalizzate alla diffusione della cultura della prevenzione dei rischi sanitari e del benessere.  
Tali iniziative devono essere organizzate nel rispetto di parametri strettamente scientifici orientati alla tutela dell'immagine del settore, nell'ottica di salvaguardare il fine primario rappresentato dal benessere psico-fisico delle persone e dal progresso nella loro cura e assistenza;
- la Società può dare il suo sostegno a conferenze, attività formative o corsi di aggiornamento organizzate da Terze Parti, nell'ambito di tematiche che promuovono, la conoscenza scientifica, il progresso medico e un'efficace assistenza sanitaria, nonché altre iniziative di tutela della salute e del benessere psico-fisico della persona.  
In questi casi La Società si impegna a non organizzare direttamente o indirettamente ovvero a non partecipare sotto qualunque forma a congressi, convegni, workshop e simili in cui:
  - gli aspetti turistico-ricreativi prevalgano su quelli tecnico- scientifici;
  - le spese di ospitalità e viaggio siano estese a un lasso di tempo precedente l'inizio e/o successivo la fine della manifestazione non congruo rispetto alle esigenze logistiche ed organizzative necessarie per l'organizzazione dell'evento;
  - non venga rispettato il principio di sobrietà;
- sono istituiti controlli di processo per assicurare che il coinvolgimento nelle attività di cui sopra sia:
  - svolto nel rispetto dei sopraindicati principi e delle vigenti normative;
  - debitamente autorizzato dalla Direzione aziendale o dalle Funzioni a ciò delegate.

**SPONSORIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CONGRESSUALI E ALTRE INIZIATIVE**

- Le iniziative afferenti a sponsorizzazioni di manifestazioni congressuali, visite alle sedi o ai laboratori aziendali, iniziative di carattere formativo, advisory board o riunioni interventi a studi osservazionali, che possano coinvolgere operatori sanitari, sono svolte nel più rigoroso rispetto delle vigenti normative nazionali e internazionali;
- per i criteri relativi all'ospitalità nel caso di organizzazione di iniziative gestite direttamente dalla Società, si richiamano i principi già menzionati al punto precedente;
- la partecipazione della Società ad eventi congressuali deve essere connessa al ruolo da essa svolto nei settori della ricerca e dello sviluppo dei prodotti, dell'informazione scientifica e delle strategie di sviluppo nei settori di interesse;
- le manifestazioni organizzate direttamente dalla Società o indirettamente sponsorizzate dalla stessa devono tenersi in località e sedi la cui scelta sia motivata da ragioni di carattere logistico, scientifico e organizzativo, considerando anche le sedi operative in cui il Gruppo o la Società operano e le conseguenti decisioni anche legate a logiche di promozione territoriale;
- l'eventuale ospitalità offerta dalla Società non può presentare caratteristiche tali da prevalere sulle finalità tecnico/scientifiche dell'evento. Il tempo dell'ospitalità offerta non può comunque superare un periodo di tempo congruo rispetto alle necessità logistiche e organizzative dell'iniziativa;
- sono istituiti controlli di processo per assicurare che il coinvolgimento nelle attività di cui sopra sia:
  - svolto nel rispetto dei sopraindicati principi e delle vigenti normative;
  - debitamente autorizzato dalla Direzione aziendale o dalle Funzioni a ciò delegate.

**ALTRE SPONSORIZZAZIONI E DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE INIZIATIVE**

- La Società può aderire alle richieste di contributi per iniziative sociali o culturali limitatamente alle proposte provenienti da Enti e associazioni, tipicamente senza fini di lucro, a condizione che presentino un elevato valore culturale, benefico o sociale;
- le altre attività di sponsorizzazione, potenzialmente afferenti a temi sportivi, tecnici o scientifici, possono essere destinate solo ad iniziative proposte da soggetti di adeguata credibilità, che presentino caratteristiche di qualità ed originalità ed elevato standard reputazionale;
- tali iniziative devono essere coerenti rispetto alle strategie aziendali e improntate, in caso di sponsorizzazione, al principio della congruità del rapporto di prestazione corrispettiva, tipicamente ma non esclusivamente caratterizzato dalla visibilità del logo o dei prodotti aziendali;
- la Società si impegna a utilizzare i contratti di sponsorizzazione al solo e unico fine di promuovere la propria immagine, escludendo in modo tassativo qualsiasi pratica tendente ad imporre al beneficiario prestazioni impropriamente, tendenti alla diffusione dei prodotti della Società;
- in ogni caso, la Società, nella valutazione delle proposte a cui aderire, presta attenzione verso ogni possibile conflitto di interesse;
- le richieste di contributo o sponsorizzazione devono essere autorizzate dai vertici

aziendali nel rispetto delle vigenti procedure aziendali;

- la Società, nella conduzione di qualsiasi iniziativa, deve evitare situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interessi;
- la Società vieta la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore o influenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto con la parte terza, beneficiaria dell'iniziativa;
- la Società si impegna a verificare la natura giuridica dei beneficiari, assicurando che le iniziative vengano realizzate solo nei confronti di soggetti che dimostrino credibilità e buona reputazione e che orientino la propria gestione a criteri di eticità e trasparenza. I criteri di scelta dei beneficiari devono essere predeterminati;
- la Società deve evitare di erogare iniziative ripetute nei confronti dei medesimi beneficiari, salvo comprovate esigenze, debitamente giustificate e autorizzate. A tal proposito, definisce delle modalità di monitoraggio periodico delle sponsorizzazioni/contributi/omaggi finalizzato ad individuare eventuali situazioni anomale o di concentrazione di iniziative nei confronti degli stessi soggetti;
- nel caso di sponsorizzazioni il rapporto tra le parti deve prevedere in maniera puntuale la natura e le caratteristiche della prestazione effettuata dalla controparte a fronte del corrispettivo stabilito. La Società deve prevedere una valutazione preliminare delle stesse con riguardo, tra il resto, alle motivazioni sottostanti la richiesta e i benefit per la Società (anche dal punto di vista strategico ed economico);
- la Società deve verificare l'effettivo svolgimento delle sponsorizzazioni, rispetto a quanto contrattualmente previsto, attraverso la raccolta di idonea documentazione;
- l'attività di sponsorizzazione deve essere coerente con la politica di comunicazione/promozione aziendale, con l'oggetto sociale e con l'attività quotidianamente svolta dalla Società;
- non è consentito effettuare sponsorizzazioni, omaggi, donazioni in denaro contante, ma solo attraverso strumenti tali da garantire la tracciabilità dei flussi finanziari (bonifico o assegno bancario);
- la Società deve eseguire approfondimenti sulla tipologia (soggetto Iva o meno) del fornitore al fine della corretta attribuzione dell'aliquota Iva e del relativo regime applicabile;
- in caso di rilevazione di indici di rischio emersi dall'indagine reputazionale vengono informate la Funzione legale di Gruppo al fine di valutare le opportune iniziative da intraprendere. Tali comunicazioni devono essere tracciabili;
- la Società verifica il regime fiscale applicabile all'operazione, preventivamente al pagamento; la corretta applicazione della percentuale di imposta sul valore aggiunto rispetto all'oggetto del contratto (sponsorizzazione/contributo), nonché la sua corretta applicazione all'imponibile (corretto importo);
- la Società verifica la completezza e accuratezza dei dati riportati nella fattura (o altro documento equipollente) rispetto al contenuto del contratto/atto stipulato, nonché rispetto alla prestazione ricevuta;
- la Società verifica la coerenza tra soggetto destinatario della sponsorizzazione/contributo e soggetto indicato nel contratto e soggetto che ha emesso la fattura;
- i pagamenti effettuati nell'ambito di donazioni/ sponsorizzazioni/ omaggi/ iniziative promozionali devono corrispondere al soggetto beneficiario dell'iniziativa, all'importo, alle tempistiche e alle modalità definite contrattualmente e/o autorizzate;

- la Società non deve realizzare condotte volte ad esercitare nei confronti dei soggetti coinvolti pressioni (anche basate sul grado o sulla funzione ricoperta all'interno dell'azienda) per ottenere comportamenti elusivi dei protocolli di controllo; i soggetti coinvolti possono segnalare all'OdV l'eventuale esistenza di tali condotte o l'instaurarsi di prassi di questo genere;
- la Società non deve utilizzare le iniziative legate alla gestione di omaggi, donazioni, sponsorizzazioni e attività promozionali come incentivo o ricompensa per la passata, presente o futura disponibilità a favorire impropriamente la diffusione dei propri prodotti da parte del beneficiario o per ottenere qualsiasi altro vantaggio aziendale non dovuto;
- sono istituiti controlli di processo per assicurare che il coinvolgimento nelle attività di cui sopra sia:
  - svolto nel rispetto dei sopraindicati principi e delle vigenti normative;
  - debitamente autorizzato dalla Direzione aziendale o dalle Funzioni a ciò delegate.

**RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI O PRIVATI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' DI RICERCA E  
RAPPORTI CON LE SOCIETA' SCIENTIFICHE**

- Ogni tipo di collaborazione ai fini di ricerca o sperimentazione scientifica, ad esempio per studi di natura osservazionale, deve essere preceduta, laddove necessario e applicabile, da un Protocollo di Ricerca, quindi approvata o segnalata al Comitato Etico se previsto dalle vigenti normative e infine disciplinata da un contratto o da una convenzione di ricerca con l'Ente coinvolto; il tutto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia;
- i compensi eventualmente elargiti all'Ente esecutore della ricerca per conto della Società devono essere determinati sulla base del principio di fair market value;
- nel caso in cui il promotore della ricerca sia un Professionista del Settore Sanitario, è altresì essere verificato che il rapporto di collaborazione avvenga nella massima trasparenza, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni e permessi, laddove necessari, da parte dell'Enti appartenenza/datore di lavoro del Professionista;
- in termini generali le collaborazioni con Società Scientifiche o Enti di ricerca sono indirizzate alla divulgazione della conoscenza scientifica e tecnica e al miglioramento della conoscenza professionale. Gli Enti o le Società Scientifiche con cui si sviluppano gli accordi di collaborazione devono avere caratteristiche di affidabilità, provata reputazione e adeguate competenze in materia;
- sono istituiti controlli di processo per assicurare che il coinvolgimento nelle attività di cui sopra sia:
  - svolto nel rispetto dei sopraindicati principi e delle vigenti normative;
  - debitamente autorizzato dalla Direzione aziendale o dalle Funzioni a ciò delegate.

**4.2.2. Attività sensibile n. 01: "Commercializzazione dei prodotti aziendali"; n. 05: "Gestione delle attività inerenti alla diffusione di notizie e/o attività di marketing e comunicazione sui prodotti aziendali (canali tradizionali e digitali)".**

In aggiunta a quanto già specificatamente indicato nell'ambito del paragrafo 4.1.6 del presente modello, relativo a comportamenti da tenere nell'ambito delle attività sensibili rispetto ai delitti contro l'industria ed il commercio, si richiede l'osservanza dei seguenti protocolli di controllo.

In particolare, New Penta:

- nella gestione dei processi produttivi, distributivi e commerciali, la Società deve ispirarsi alle normative di riferimento, ai regolamenti nonché alle disposizioni a cui ha formalmente aderito (ad es. Codice Etico);
- il Gruppo e la Società orientano le proprie strategie produttive e distributive volte ad assicurare la massima qualità dei propri prodotti, nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari dei settori in cui il gruppo opera (legislazione alimentare e normative in materia di dispositivi medici, integratori alimentari, cosmetici, ecc.);
- sono istituiti specifici processi al fine di garantire il rispetto delle disposizioni regolatorie e i controlli di qualità da effettuare sui prodotti in tutte le fasi che vanno dalla ricerca / sviluppo, fino alla produzione e distribuzione dei prodotti aziendali. I controlli sono applicati sia alle fasi di produzione interne che a quelle eventualmente esternalizzate;
- il comportamento dei dipendenti e di tutti i collaboratori della Società verso la clientela deve rispondere ai detti principi ed essere indirizzato alla fornitura di servizi di alta qualità che soddisfino le ragionevoli aspettative e necessità del cliente;
- la Società si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri clienti;
- i contratti e le comunicazioni ai clienti devono essere chiari, semplici, completi e conformi alle normative vigenti. È vietato l'utilizzo di strumenti pubblicitari ingannevoli e non veritieri;
- la Società deve assicurare che tutte le attività relative alla gestione dei rapporti commerciali con i clienti siano condotte nel rispetto dei principi di eticità, correttezza, trasparenza;
- la Società nella conduzione di qualsiasi attività deve evitare situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interessi;
- la Società vieta la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore o influenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto tra la Società e le controparti;
- la Società deve garantire la correttezza dell'iter procedurale e autorizzativo interno (valutazione e firma di chi possiede i necessari poteri coerentemente con il vigente sistema di poteri e deleghe);
- la politica dei prezzi da applicare ai clienti e le altre condizioni contrattuali devono essere approvati da chi possiede i necessari poteri coerentemente con il vigente sistema di poteri e deleghe;
- la Società definisce l'iter di definizione e attuazione delle politiche commerciali (autorizzazione e verifica dei prezzi di vendita);
- la Società definisce le modalità ed i parametri per la determinazione del prezzo e

della congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità;

- la Società prevede il coinvolgimento, ove necessario, delle competenti funzioni fiscali in caso di valutazione di politiche commerciali nuove o che si inseriscono in nuovi contesti di business;
- la Società prevede condizioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia del rapporto e la modalità di gestione di eventuali deviazioni;
- la stipula di ogni accordo e successive modifiche deve essere formalizzata, supportata da idonea documentazione e deve dettagliare le condizioni e i termini del rapporto. I contratti devono essere firmati da rappresentanti aziendali in possesso di specifica procura;
- la Società deve utilizzare canali di comunicazione con le controparti che permettano la successiva tracciabilità/formalizzazione delle informazioni inviate e/o ricevute;
- la Società deve garantire la correttezza, completezza e veridicità di tutte le informazioni contenute nei documenti trasmessi alla controparte e garantirne l'archiviazione;
- la Società definisce ruoli, responsabilità di ciascuna risorsa nello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo finalizzate alla prevenzione del rischio di violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale di terze parti e di quelle afferenti ai processi di quality assurance / quality control sui prodotti aziendali;
- sono effettuati controlli al fine di garantire che non vengano messi in circolazione prodotti con caratteristiche diverse da quelle previste e dichiarate per origine, provenienza, qualità, quantità, composizione, titolarità del prodotto;
- la Società deve garantire che i resi merce effettuati dal cliente vengano gestiti nel rispetto dei diritti di proprietà dello stesso;
- nella gestione dei processi distributivi e commerciali la Società deve adempiere a tutti gli obblighi di legge previsti e deve predisporre la documentazione necessaria relativamente alle pratiche di esportazione e importazione;
- in caso di visite ispettive e di controlli da parte dei Funzionari Doganali, i soggetti coinvolti devono tenere un atteggiamento improntato ai principi di trasparenza, correttezza e professionalità;
- non possono essere concessi a soggetti terzi sconti, premi, note di credito o riduzioni in qualsiasi altra forma della somma dovuta e senza un'adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito;
- la Società definisce i criteri e le modalità per l'emissione di note di debito e note di credito;
- la Società deve assicurare una segregazione delle funzioni e delle responsabilità tra chi gestisce l'anagrafica clienti e chi si occupa della fatturazione attiva. Inoltre, ogni creazione/modifica di anagrafica deve essere opportunamente tracciata definendo la documentazione minima necessaria;
- l'affidamento al cliente è sempre subordinato a una valutazione generale della affidabilità finanziaria e della consistenza patrimoniale dello stesso, svolta attraverso la raccolta di informazioni da fonti interne (struttura e organizzazione della Società, protesti, visure ipotecarie e catastali, ecc.) e da fonti esterne, ricorrendo a banche dati ufficiali aggiornate (ad es. Cerved CRIF, Registro dei Protesti). In caso di rilascio di garanzie personali da parte di terzi a favore dei clienti, sono effettuati accertamenti idonei sul soggetto garante, individuando indici di rischio o anomalia; le operazioni di affidamento della clientela sono documentate a cura della funzione

proponente e, una volta approvate, sono registrate nell'anagrafica clienti in conformità ai principi di correttezza professionale;

- la Società garantisce la verifica della completezza ed accuratezza delle fatture emesse rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi prestati, nonché la verifica della conformità della fatturazione alle prescrizioni di legge. L'emissione delle fatture è subordinata all'esito di tale processo di verifica;
- la Società, nella gestione dei contratti attivi, deve in caso di contratto 'aperto' garantire una verifica sulla coerenza dell'ordine rispetto ai parametri previsti nel contratto;
- la Società definisce i requisiti di sicurezza e di conformità tecnica in fase di sviluppo di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (es., software) individuando le misure più consone per garantire la qualità e sicurezza del sistema informatico ed evitare la messa in produzione (e conseguentemente la distribuzione) di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici non sicuri;
- la Società deve garantire attività di monitoraggio delle apparecchiature, dispositivi o programmi informatici prodotti e/o messi altrimenti in circolazione al fine di garantirne l'implementazione nel rispetto degli standard di controllo e sicurezza vigenti;
- è necessario che, in caso di modifica di dati, componenti e/o procedure in ambiente di produzione, vi sia un controllo autorizzativo preventivo da parte di funzione delegata e che vi siano controlli di monitoraggio a posteriori, al fine di assicurare la corretta e completa esecuzione delle attività sotto il profilo tecnico e che non vengano svolte attività diverse e ulteriori rispetto a quelle autorizzate, che possano minare alla sicurezza delle apparecchiature, dispositivi e/o programmi informatici citati;
- la Società non realizza condotte volte ad esercitare nei confronti dei soggetti coinvolti pressioni (anche basate sul grado o sulla funzione ricoperta all'interno dell'azienda) per ottenere comportamenti elusivi dei protocolli di controllo; i soggetti coinvolti possono segnalare l'eventuale esistenza di tali condotte o l'instaurarsi di prassi di questo genere tramite il canale istituito dalla Società.

**4.2.3. Attività sensibile n. 17: “Acquisto di beni e servizi diversi” (compresi servizi di consulenza).**

In aggiunta a quanto già specificatamente indicato nell’ambito del paragrafo 4.1.1 del presente modello, relativo a comportamenti da tenere nell’ambito delle attività sensibili rispetto ai reati contro la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea e l’amministrazione della giustizia, e nel paragrafo 4.2.1 relativamente a collaborazioni professionali che coinvolgano operatori sanitari (ad es. per consulenze medico-scientifiche, si richiede l’osservanza dei seguenti protocolli di controllo.

In particolare, New Penta:

- nella gestione delle attività di acquisto di beni e servizi, assegnazione di incarichi di consulenza e prestazioni professionali (incluso l’ingaggio di agenti), la Società deve ispirarsi alle normative di riferimento, alle norme tributarie, ai regolamenti nonché alle disposizioni a cui ha formalmente aderito (ad es. Codice Etico);
- la Società deve assicurare che tutte le attività di interlocuzione nei confronti di terze parti in relazione all’acquisto di beni e servizi e assegnazione di incarichi di consulenza e prestazioni professionali siano condotte nel rispetto dei principi di eticità, correttezza, trasparenza;
- nella conduzione di qualsiasi trattativa con terze parti devono sempre evitarsi situazioni nelle quali i soggetti coinvolti nelle transazioni siano o possano apparire in conflitto di interesse;
- ogni dipendente che partecipi al processo di acquisto, non può accettare né tanto meno sollecitare somme di denaro o qualsivoglia altra utilità che possano condizionare l’attività di acquisto stessa;
- sono vietate la ricerca e l’instaurazione di relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l’esito del rapporto tra la Società e le controparti;
- per garantire l’impegno assunto da parte della controparte, la Società deve assicurarsi che le persone che la rappresentano siano autorizzate a concludere il rapporto contrattuale;
- l’attivazione di un processo di acquisto di beni/assegnazione di incarichi di consulenza/ prestazioni professionali deve rispondere ad una reale necessità - business need (operativa e/o economica) della Società;
- deve essere sempre garantito il principio dell’inerzia della fornitura/prestazione con l’attività della Società o, comunque, con l’ambito di operatività della Società, nonché il principio di effettiva utilità per lo sviluppo delle attività della Società;
- la Società, nell’invio di una richiesta di acquisto al fornitore formalizza l’indicazione delle specifiche tecniche e delle condizioni tecnico commerciali relative al proprio fabbisogno;
- la Società verifica, relativamente al fornitore scelto e per la tipologia di acquisto/servizio, la congruità del valore economico dell’offerta rispetto ai costi del lavoro e della sicurezza (quando applicabile) prospettabili; la determinazione del corrispettivo deve essere effettuata anche in base ai valori di mercato e deve essere congrua rispetto all’oggetto della prestazione/acquisto, alla qualifica professionale della controparte e proporzionata all’effettiva utilità della fornitura/prestazione per

lo sviluppo delle attività della Società. In caso di anomalie e/o di valori eccessivamente al ribasso la Società si impegna, preliminarmente all'assegnazione del contratto, ad esaminare le giustificazioni rese dal fornitore in modalità scritta e la relativa documentazione a corredo. Soltanto in caso di esito positivo della verifica la Società procederà all'assegnazione del contratto al fornitore;

- nell'ipotesi di acquisto urgente e/o extra budget la Società garantisce che l'acquisto sia adeguatamente autorizzato dalla funzione competente (superiore gerarchico delegato e/o altro soggetto munito di delega);
- è fatto divieto di favorire nei processi di acquisto, nell'assegnazione di incarichi di consulenza/prestazioni professionali e nella selezione degli agenti, soggetti segnalati dai dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi legati alla pubblica amministrazione o a soggetto privato come condizione di favore per lo svolgimento di attività successive, né soggetti scelti principalmente in base a criteri di amicizia, parentela o qualsiasi altra cointeressenza tale da inficiarne la validità in termini di prezzo e/o qualità;
- la selezione della controparte e la determinazione delle condizioni di acquisto devono essere effettuate sulla base di una valutazione obiettiva e trasparente che tenga conto del prezzo, della capacità di fornire il bene/servizio, della capacità professionale e del possesso dei requisiti necessari (solidità economico finanziaria, affidabilità commerciale, ...);
- la Società adotta anche misure di qualificazione "etica" dei fornitori in riferimento a garanzie di onorabilità, eticità, sostenibilità (compresi il rispetto della disciplina sulla tutela dei diritti umani) e compliance, rispetto alla natura ed oggetto del contratto, in un'ottica volta ad assicurare alla Società la migliore configurazione possibile di costo, qualità e tempo. A tal fine la Società può procedere con la richiesta di informazioni (ad es. certificati camerali, fatturato, numero dipendenti) o l'interrogazione di banche dati specializzate anche al fine di verificarne l'esistenza e l'operatività ovvero il possesso del rating di legalità, l'iscrizione nelle white list prefettizie o nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'Interno, la regolarità contributiva (DURC), fiscale (DURF), previdenziale e assicurativa a favore dei propri dipendenti e collaboratori ovvero degli obblighi di tracciabilità finanziaria, l'assenza di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati ex D.Lgs. 231/01. Tali requisiti devono essere supportati da adeguata documentazione che ne attesti il possesso e che sia resa disponibile e in corso di validità al momento della sottoscrizione del contratto;
- in caso di rilevazione di indici di rischio emersi dall'indagine reputazionale del beneficiario viene informata la Funzione legale di Gruppo al fine di valutare le opportune iniziative da intraprendere. Tali comunicazioni devono essere tracciabili;
- la Società deve garantire la corretta applicazione delle disposizioni definite dalle policy aziendali e dalle procedure in materia di qualificazione della controparte;
- devono essere esplicitamente motivati i casi di deroga al processo di selezione ordinario del fornitore (es. tramite procedura competitiva) con evidenza dell'autorizzazione alla deroga da parte della funzione competente;
- in caso di contratto di appalto la Società si impegna a verificare, anche documentalmente, il possesso da parte dell'appaltatore dei requisiti tecnico-professionali normativamente previsti, e, laddove applicabile in base alla tipologia di acquisto, le necessarie autorizzazioni previste in materie ambientale e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- in caso di acquisto di servizio/bene in ambito ambientale e/o di SSL (ad es. acquisto di macchinari per lo smaltimento rifiuti, acquisto di DPI, ...), la Società verifica che il bene ricevuto o il servizio erogato sia conforme alle migliori tecnologie/requisiti disponibili al fine di garantire una sicurezza sia lato ambientale, sia lato SSL;
- nei casi previsti dai manuali della qualità, la Società identifica i criteri per la modifica, sospensione o revoca dello status assegnato al fornitore in sede di qualificazione dello stesso (cd. Rating di valutazione), tenendo conto di eventuali criticità che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto;
- la Società si impegna a provvedere ad un aggiornamento periodico del processo di qualificazione/accreditamento del fornitore al fine di verificare nel tempo il mantenimento da parte di costui dei relativi requisiti;
- in caso di partner commerciali/finanziari esteri la Società verifica l'adesione degli stessi alle normative dei Paesi di appartenenza soprattutto in riferimento alla prevenzione delle condotte illecite richiamate dal D. Lgs. 231/01 (es. norme Anti-Corruption);
- in caso di rapporti con potenziali partner (es, in caso di ATI/RTI, consorzi, ...) la Società prevede l'acquisizione di informazioni sul sistema dei presidi dagli stessi implementato afferenti la corretta applicazione del Decreto 231, anche in relazione all'adozione di un proprio Modello Organizzativo, nonché l'impegno di adottare un proprio Codice Etico, nonché attestazioni di non essere a conoscenza di informazioni o situazioni che possano, direttamente o indirettamente, configurare le ipotesi di reato ex D Lgs. 231/01; ai fini della verifica del rispetto degli impegni da parte delle controparti, la Società, anche contrattualmente, può prevedere visite ispettive/audit presso i propri fornitori ovvero richiede loro ogni documentazione utile;
- la scelta della controparte dovrà essere supportata da documentazione idonea ad evidenziare le motivazioni sottostanti la scelta dello stesso;
- la Società si impegna, nel processo di selezione, a promuovere la rotazione delle controparti, al fine di garantire pari opportunità;
- la Società deve eseguire approfondimenti sulla tipologia (soggetto Iva o meno) del fornitore al fine della corretta attribuzione dell'aliquota Iva e del relativo regime applicabile;
- relativamente allo svolgimento del processo di acquisto e di conferimento dell'incarico, la Società deve garantire la correttezza dell'iter procedurale e autorizzativo interno (valutazione e firma di chi possiede i necessari poteri coerentemente con il vigente sistema di poteri e deleghe); non è consentito frazionare l'acquisto di un unico servizio/bene in più ordini separati al fine di eludere o compromettere il vigente sistema di poteri e deleghe;
- l'attività di acquisto/conferimento di incarichi deve essere formalizzata attraverso la stipula di un apposito contratto/lettera di incarico/ordine di acquisto o accordo equipollente; è fatto divieto di assumere impegni su base verbale; ogni modifica degli accordi intercorsi dovrà essere formalizzata (firmata da chi possiede i necessari poteri per impegnare validamente la Società) e supportata da idonea documentazione;
- le modalità con cui perfezionare il rapporto negoziale (ad es. contratto o ordine di acquisto) sono definite dalla Funzione legale di Gruppo;
- la Società deve garantire che il contratto/incarico con il fornitore/consulente/agente venga sottoscritto prima dell'esecuzione delle attività previste e dopo il rilascio delle autorizzazioni interne;

- la Società prevede condizioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto/acquisto e la gestione di eventuali casi di scostamento;
- la Società prevede contrattualmente l'obbligo del fornitore di avvalersi, nell'esecuzione del servizio e delle attività ad esso connesse, di personale dipendente con regolare rapporto di lavoro subordinato, con regolare permesso di soggiorno e di lavoro (ove richiesto); è inoltre fatto obbligo al fornitore di avvalersi di dipendenti in possesso dei requisiti di idoneità fisica, etica e morale, e di idonea formazione professionale, nonché muniti (ove richiesto) di specifico permesso e/o autorizzazione;
- è previsto contrattualmente che il fornitore si impegni al rispetto e adempimento nei confronti dei propri dipendenti di tutte le norme di fonte legale, contrattuale e/o collettiva (norme presenti e future) derivanti dal contratto di lavoro nazionale applicabile nonché da eventuali accordi integrativi sotto il profilo normativo, economico, assicurativo, previdenziale e antinfortunistico;
- per gli agenti, la Società garantisce che il calcolo delle provvigioni sia coerente con quanto stabilito contrattualmente e che siano liquidati dopo opportuna verifica e autorizzazione da parte del personale preposto;
- la Società garantisce che il calcolo delle provvigioni sia documentato e tracciato da adeguata e idonea documentazione;
- la Società, attraverso i soggetti richiedenti l'acquisto, deve verificare l'effettivo ricevimento dei beni acquistati/erogazione delle prestazioni contrattualmente previsti, attraverso la raccolta di idonea documentazione;
- il rapporto con la terza parte deve basarsi sul principio di congruità tra il valore del corrispettivo stabilito/pagato e il valore della prestazione/bene ricevuti;
- la Società deve assicurare una segregazione delle funzioni e delle responsabilità tra chi gestisce l'anagrafica fornitori e chi registra in contabilità le relative fatture o comunque meccanismi di controllo idonei a tracciare eventuali richieste di variazioni anagrafiche (ad es. cambiamenti nelle coordinate bancarie di appoggio delle transazioni). Ogni creazione/modifica di anagrafica deve essere opportunamente tracciata definendo la documentazione minima necessaria;
- la liquidazione del corrispettivo per le prestazioni erogate/beni ricevuti deve avvenire secondo i poteri di firma aziendali attraverso strumenti tali da garantire la tracciabilità dei flussi finanziari (bonifico o assegno bancario);
- salvi i casi di anticipo contrattualmente previsti, la liquidazione del corrispettivo deve avvenire solo a fronte di beni, servizi, prestazioni effettivamente ricevuti. I pagamenti possono essere effettuati solo a fronte di un documento giustificativo (ad es. fattura, nota di addebito etc.) adeguatamente controllato e autorizzato;
- i pagamenti devono corrispondere al soggetto beneficiario, all'importo, alle tempistiche e alle modalità rispetto a quanto formalmente concordato con la controparte;
- non possono essere riconosciuti a soggetti terzi sconti, premi, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi;
- la Società deve verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei propri fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base degli indicatori di anomalia di cui all'art. 6, co. 4 lett. e) del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i., come enucleati dall'Unità di informazione finanziarie per l'Italia (UIF) (es., il fornitore utilizza documenti

identificativi che sembrano contraffatti, fornisce informazioni inesatte e/o incomplete ovvero false relative alla propria identità o a quella dell'effettivo titolare, etc.);

- la Società, tramite funzioni aziendali competenti, garantisce, nel caso di acquisizione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, la verifica di conformità e sicurezza degli stessi agli standard vigenti al fine di impedire l'utilizzo o la messa in circolazione di apparati non adeguatamente sicuri;
- con riferimento all'acquisizione di beni / prodotti tutelati da diritti di proprietà intellettuale / industriale sono previste apposite clausole contrattuali che prevedono:
  - la garanzia di legittima titolarità dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni, modelli o opere tutelate dal diritto d'autore oggetto di cessione ovvero di ottenimento da parte dei legittimi titolari dell'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
  - la garanzia che i diritti di utilizzo / sfruttamento delle privative industriali/intellettuali, oggetto di cessione o concessione in uso, non violino alcun diritto di proprietà industriale/intellettuale;
  - l'impegno a manlevare la Società da qualsiasi danno o pregiudizio dovesse derivarle a causa della non veridicità, inesattezza, incompletezza della dichiarazione di cui sopra;
  - la facoltà di risoluzione contrattuale e/o pagamento di penali a tutela della Società in caso di violazione delle garanzie e impegni citati ai punti precedenti;
- la Società non realizza condotte volte ad esercitare nei confronti dei soggetti coinvolti pressioni (anche basate sul grado o sulla funzione ricoperta all'interno dell'azienda) per ottenere comportamenti elusivi dei protocolli di controllo; i soggetti coinvolti possono segnalare l'eventuale esistenza di tali condotte o l'instaurarsi di prassi di questo genere tramite il canale istituito dalla Società.

Laddove applicabile, si rinvia al contenuto dei Protocolli di controllo specifici (paragrafo 4.2.1).

**4.2.4. Attività sensibile n. 22: "Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni".**

In aggiunta a quanto già specificatamente indicato nell'ambito del paragrafo 4.1.3 della parte speciale del presente modello, relativo ai comportamenti da tenere nell'ambito delle attività sensibili rispetto ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, e del paragrafo 4.1.1, relativo ai comportamenti da tenere nell'ambito delle attività sensibili rispetto ai reati contro la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea e l'amministrazione della giustizia, in merito alle attività in oggetto, si richiede l'osservanza dei seguenti protocolli di controllo.

In particolare, New Penta:

- nell'ambito delle attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro di tutto il personale aziendale), la Società deve attenersi alle normative di riferimento (Codice Civile, Costituzione Italiana, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Accordi Stato-Regioni, etc.), ai regolamenti nonché alle disposizioni a cui ha formalmente aderito (ad es. Codice Etico);
- la Società non deve realizzare condotte volte ad esercitare nei confronti dei soggetti coinvolti pressioni (anche basate sul grado o sulla funzione ricoperta all'interno dell'azienda) per ottenere comportamenti elusivi dei protocolli di controllo; i soggetti coinvolti possono segnalare all'OdV l'eventuale esistenza di tali condotte o l'instaurarsi di prassi di questo genere.

**PROCEDURE**

- La Società adotta procedure adeguate, volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza, accertamenti sanitari preventivi e periodici, gestione di pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi, gestione amministrativa delle pratiche di infortunio e delle malattie professionali;
- la Società deve garantire che venga consegnata ai Dipendenti copia della documentazione relativa a tali procedure;
- la pianificazione e organizzazione dei ruoli in merito alle tematiche relative alla salute, la sicurezza e l'igiene sul lavoro, deve essere volta a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi medesimi, definire e assegnare le necessarie risorse.

**DELEGHE E NOMINE**

- La pianificazione e organizzazione dei ruoli in merito alle tematiche relative alla salute, la sicurezza e l'igiene sul lavoro, deve essere volta a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi medesimi, definire e assegnare le necessarie risorse;
- la Società deve implementare un sistema di deleghe finalizzato ad attribuire in modo chiaro e condiviso le responsabilità e i compiti in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 81/2008;

- le deleghe devono essere dotate di autonomia decisionale e di un potere di spesa adeguato per il soggetto delegato, affinché questo possa adempiere efficacemente alle funzioni delegate;
- la Società deve garantire che vengano designati il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno all'azienda, in base ai requisiti richiesti dall'articolo 32 del D. Lgs. 81/2008;
- nei casi normativamente previsti deve essere nominato il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, in base ai requisiti di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 81/2008;
- il Datore di Lavoro deve garantire la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza attraverso l'elezione dell'RLS da parte dei lavoratori (ex art. 47 del D. Lgs. 81/2008) o, in mancanza, la designazione di un RLST (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale) secondo quanto stabilito dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, (ex art. 48 del D. Lgs. 81/2008).

#### ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

- La Società deve garantire che venga fornita adeguata informativa ai dipendenti ed ai nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) sui rischi dell'impresa, le misure di prevenzione e protezione adottate, i nominativi del Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione (di seguito "RSPP"), del Medico Competente e degli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, il salvataggio, l'evacuazione e la prevenzione incendi;
- la Società garantisce che venga fornita adeguata formazione ai dipendenti in materia di sicurezza sia in occasione dell'assunzione che del trasferimento ad altre mansioni. In ogni caso la formazione deve essere adeguata agli eventuali rischi specifici della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato;
- la Società garantisce che la formazione sia erogata secondo durata, contenuti minimi e le modalità definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e Regioni;
- deve essere data evidenza dell'attività informativa e formativa erogata per la gestione di pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi (bacheche, mail, verbalizzazione incontri, ...);
- in caso di mansioni, attrezzature e/o DPI particolari, la Società deve garantire l'addestramento obbligatorio al fine di far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
- le attività di informazione, formazione e addestramento devono essere ripetute periodicamente.

#### DOCUMENTAZIONE – REGISTRI

- Devono essere definite le modalità operative per la corretta e completa tenuta e archiviazione del sistema documentale in materia di Salute e Sicurezza a titolo d'esempio, le cartelle sanitarie, il registro infortuni (comprendendo delle registrazioni relative ai mancati infortuni), il documento di valutazione dei rischi, le procedure, ecc.;
- adempie agli eventuali obblighi di trasmissione (telematica) agli enti preposti (INAIL)

delle comunicazioni in tema di infortuni e malattie professionali mantenendone opportunamente traccia;

- la Società adotta un registro infortuni da aggiornare sistematicamente ed un registro delle pratiche e delle malattie professionali riportante data, malattia, data di emissione del certificato medico e data di apertura della pratica;
- la Società deve registrare ed archiviare documentazione attestante le visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente tra il RSPP ed il Medico Competente;
- la Società deve registrare ed archiviare la documentazione attestante gli adempimenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
- in caso di lavoratori esposti a sostanze cancerogene, amianto, agenti biologici pericolosi di gruppo 3 e 4, il Datore di lavoro istituisce il Registro degli esposti e ne garantisce la tenuta tramite il Medico Competente; il Datore di lavoro garantisce inoltre che tale Registro sia aggiornato ogni tre anni o ogni qualvolta si verifichino delle modifiche sostanziali nel processo produttivo, comunicando tali dati a INAIL e all'organismo di vigilanza competente per territorio;
- la Società deve garantire che venga predisposto un elenco delle aziende che operano all'interno dei propri siti con contratto di appalto;
- la Società deve registrare ed archiviare la documentazione attestante la preventiva consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito "RLS") sulla:
  - organizzazione delle attività di rilevazione e valutazione dei rischi;
  - definizione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione;
- la Società deve acquisire le documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.

#### MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE

- La Società deve evitare i rischi per quanto possibile, sia prevenendo quelli alla fonte sia valutando preventivamente quelli inevitabili attraverso la predisposizione periodica di idonea documentazione;
- la Società deve limitare al minimo la pericolosità delle attività lavorative;
- la Società adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, designando preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- le misure di prevenzione devono essere aggiornate, richiedendo l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed eventualmente individuali;
- la Società deve garantire le modalità di prevenzione più corrette nei confronti dei lavoratori, fornendo agli stessi i necessari e idonei dispositivi di protezione collettivi e, se previsti, anche quelli di protezione individuale; a tal proposito cura che sia formalmente predisposta l'informazione e l'istruzione per l'uso dei dispositivi di lavoro dei dipendenti;
- tutti i dipendenti devono osservare le norme vigenti, nonché le disposizioni aziendali e le istruzioni impartite in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali nonché di attrezzature/dispositivi di lavoro;

- ciascun lavoratore deve tenere un comportamento tale da prevenire eventuali rischi per la salute, ed è compito dei preposti e dirigenti vigilare sull'osservanza di tutte le cautele atte a prevenire ed evitare il verificarsi di danni per la salute dei lavoratori;
- tutti i lavoratori devono segnalare immediatamente eventuali defezioni o anomalie;
- il medico competente deve svolgere le attività di sorveglianza sanitaria attraverso l'effettuazione di visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge e da programmi di prevenzione opportunamente stabiliti;
- la Società deve effettuare i controlli sanitari sulla base dei rischi connessi all'attività lavorativa svolta;
- la Società deve garantire che ogni dipendente si sottoponga ai controlli sanitari previsti nei propri confronti.

#### ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

- In collaborazione con il RSSP e sentito il RSL, la Società deve valutare, in collaborazione con il RSPP e sentito il RLS, tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ed elaborare un documento (da custodirsi presso l'azienda o l'unità produttiva, se applicabile) contenente l'indicazione dei rischi, nonché delle modalità di mantenimento e/o miglioramento degli standard di sicurezza implementati (il c.d. "DVR", Documento Unico per la Valutazione dei Rischi);
- il DVR deve essere firmato da tutti i soggetti normativamente previsti (RSPP, Datore di Lavoro, Medico competente, RLS/ RLST) e munito di data certa (es. PEC, autentica notarile, ...);
- in caso di appalti a terzi, la Società deve stipulare per iscritto contratti che descrivano le modalità di gestione e coordinamento dei lavori in appalto, avendo cura di verificare l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera, indicando altresì agli stessi soggetti i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in modo da eliminare rischi dovuti alle interferenze (DUVRI).

#### INFORTUNI

- Il Datore del Lavoro deve denunciare l'avvenuto infortunio all'INAIL secondo le tempistiche e le modalità previste dalla legge;
- la Società deve garantire l'individuazione dei fattori causali che hanno determinato l'infarto (tramite documentazione fotografica del luogo e/o mezzi coinvolti, dichiarazione di testimoni e dell'infarto, descrizione delle condizioni dell'ambiente di lavoro, di luce e atmosferiche al momento dell'evento, ...);
- la Società deve garantire l'individuazione delle misure da mettere in atto per evitare il ripetersi dell'infarto (integrazioni formative, interventi tecnici, organizzativi, procedurali, aggiornamento della VDR, provvedimenti disciplinari);
- ogni azione deve essere adeguatamente tracciata e archiviata;
- nei casi previsti, la Società non deve ostacolare le indagini giudiziarie correlate a infarti gravi o mortali condotte da parte del Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) della ASL.

## ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SISTEMATICO E ATTIVITA' DI AUDIT

- La Società deve programmare e svolgere attività di vigilanza sistematica con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro impartite ai lavoratori, elaborando un sistema che preveda chiaramente ruoli e responsabilità e i key performance (KPI) indicators del sistema di sicurezza, prevenzione e protezione. Al termine dell'attività di monitoraggio deve essere elaborato un verbale che attesti eventuali carenze e indichi le azioni correttive da intraprendere;
- la Società deve inoltre programma e svolgere attività di audit periodico al fine di verificare l'effettiva attuazione delle misure ed il rispetto delle disposizioni impartite per garantire una maggiore sicurezza. Ad attività conclusa la Società elabora un report finale che verbalizzi la verifica effettuata ed indichi altresì eventuali suggerimenti per azioni di miglioramento e/o eventuali azioni correttive da intraprendere;
- la Società garantisce che siano predisposti periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza, a cui possa partecipare anche l'Organismo di Vigilanza, mediante formale convocazione degli incontri e relativa verbalizzazione sottoscritta dei partecipanti.

## COMUNICAZIONI E RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO

In aggiunta al controllo di natura tecnico-operativo in capo al RSPP, la Società prevede un controllo di secondo livello da parte dell'Organismo di Vigilanza, che avrà il compito di verificare costantemente l'idoneità delle procedure vigenti in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

### **4.2.5 Attività sensibile n. 24: "Gestione di attività e processi rilevanti ai fini ambientali anche in rapporto con terze parti."**

In aggiunta a quanto già specificatamente indicato nell'ambito del paragrafo 4.1.1 del presente Modello, relativo a comportamenti da tenere nell'ambito delle attività sensibili rispetto *ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea e l'amministrazione della giustizia* e del paragrafo 4.1.9 relativo a comportamenti da tenere nell'ambito delle attività sensibili rispetto *ai reati ambientali*, in merito alla gestione delle attività in oggetto, si richiede l'osservanza dei seguenti protocolli di controllo:

In particolare, la Società:

- attribuisce, attraverso deleghe di funzione, procure, comunicazioni organizzative e *job description* le responsabilità in ambito ambientale, anche in riferimento alla gestione dei rifiuti e alla gestione delle attività che comportano emissioni in atmosfera;

- relativamente agli impegni di spesa che devono essere sostenuti in materia ambientale, procede alla definizione e approvazione di un budget di spesa. Le spese vengono poi efficacemente rendicontate con modalità tracciabili;
- prevede riunioni periodiche a cui partecipano tutte le figure competenti in materia ambientale, volte alla verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti l'ambiente. Le risultanze emerse dalle riunioni vengono adeguatamente diffuse all'interno dell'organizzazione aziendale;
- nei rapporti con appaltatori/subappaltatori, prevede contrattualmente apposite clausole standard riguardanti il rispetto delle normative ambientali applicabili;
- garantisce che il personale coinvolto nelle attività di gestione dei rifiuti e gestione delle attività che comportano emissioni in atmosfera, i cui compiti possono comportare impatti ambientali significativi, sia competente per l'esecuzione dei compiti assegnati. A tal fine il personale dedicato deve ricevere opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, deve essere formato e, nei casi ove se ne ravvisi la necessità, deve essere addestrato. Le attività formative devono essere indirizzate a tutte le risorse di nuova acquisizione, ovvero al personale già in forza per le nuove mansioni assegnate;
- identifica gli aspetti ambientali che afferiscono allo svolgimento delle proprie attività al fine di determinare gli impatti ambientali significativi. L'identificazione degli aspetti e degli impatti deve essere costantemente aggiornata avendo riguardo a:
  - cambiamenti significativi delle attività, dei servizi e/o delle strutture organizzative della Società;
  - entrata in vigore di nuove disposizioni normative e/o regolamentari;
  - introduzione di nuove tecnologie nel processo produttivo della Società;
- pone altresì in essere ogni azione volta a ridurre il rischio di commissione di reati in ambito ambientale con riferimento a tutte le tipologie di attività svolte da lavoratori autonomi, prestatori d'opera e terzisti all'interno del proprio sito produttivo;
- assicura che le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti devono essere condotte previa valutazione dei requisiti ambientali dei medesimi. Le attrezzature, i macchinari e gli impianti devono risultare conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e devono essere corrispondenti alle migliori tecnologie disponibili in tema di tutela dell'ambiente;
- verifica che gli impianti di conferimento per il trattamento dei rifiuti dispongano delle opportune autorizzazioni;
- nella scelta dell'acquisto di sostanze, prodotti e preparati, tiene conto dei requisiti di salubrità preferendo soluzioni a minore rischiosità per le persone e per l'ambiente anche attraverso una verifica preliminare delle schede di sicurezza;
- per tutte le attività alle quali sono associati aspetti ambientali significativi, provvede a definire appositi controlli anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure, istruzioni operative e linee guida;
- adotta un sistema di controlli interno volto a prevenire la commissione dei reati ambientali. A tal fine la Società, in coordinamento con le Funzioni di gruppo, elabora ed attua idonee procedure e protocolli di prevenzione al fine di:
  - garantire che le principali caratteristiche delle attività e delle operazioni che possono comportare rischi per l'ambiente siano sorvegliate, controllate e misurate, e che i dati rilevati siano correttamente registrati, anche al fine della predisposizione di nuovi obiettivi in sede di riesame;

- garantire un'idonea collocazione preliminare in aree di deposito temporaneo, individuate presso i siti della Società e la conseguente rimozione dei rifiuti prodotti durante lo svolgimento delle attività di produzione e lavorazione meccanica;
- identificare, in considerazione di quanto previsto dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, i soggetti a cui affidare la gestione dei rifiuti prodotti dalla Società, ponendo in essere, altresì, i previsti adempimenti amministrativi;
- definire specifiche istruzioni operative per l'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, se e quando necessaria;
- censire le proprie attrezzature e strutture contenenti sostanze potenzialmente lesive per l'ambiente e conseguentemente implementare un idoneo programma di dismissione e di bonifica;
- individuare gli obblighi e la documentazione connessi alla tutela dell'ambiente durante lo svolgimento, all'interno dell'azienda, di attività da parte di lavoratori autonomi, prestatori d'opera e terzisti.

#### GESTIONE DEI RIFIUTI

La Società:

- prevede regole precise per la classificazione delle diverse tipologie di rifiuto secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 152 del 2006 e s.m.i. in base alle informazioni relative alla natura, provenienza, e composizione; in caso di affidamento a terzi delle attività di gestione rifiuti, sarà responsabilità della Direzione Lavori, quale figura professionale formalmente incaricata dalla Società alla direzione e verifica della buona e puntuale esecuzione delle opere, garantire che tali adempimenti siano rispettati dai soggetti terzi;
- verifica la corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione per la movimentazione dello stesso rispetto ai dati riportati sul certificato di analisi elaborato da laboratori specializzati;
- quando necessario assegna i rifiuti alla "omologa" (anche attraverso analisi di laboratorio) al fine di identificarne la corretta natura e composizione; in caso di affidamento a terzi delle attività di gestione rifiuti, sarà responsabilità della Direzione Lavori, quale figura professionale formalmente incaricata dalla Società alla direzione e verifica della buona e puntuale esecuzione delle opere, garantire che tali adempimenti siano rispettati dai soggetti terzi;
- prevede l'identificazione dei rifiuti e/o i relativi contenitori mediante apposizione di specifica etichetta o cartello riportante il nome del rifiuto e il relativo codice C.E.R.; in caso di affidamento a terzi delle attività di gestione rifiuti, sarà responsabilità della Direzione Lavori, quale figura professionale formalmente incaricata dalla Società alla direzione e verifica della buona e puntuale esecuzione delle opere, garantire che tali adempimenti siano rispettati dai soggetti terzi;
- prevede modalità di raccolta, identificazione e stoccaggio dei rifiuti in modo da garantire la messa in sicurezza del materiale ed evitare qualsiasi forma di dispersione o contaminazione dell'ambiente; in caso di affidamento a terzi delle attività di gestione rifiuti, sarà responsabilità della Direzione Lavori, quale figura professionale formalmente incaricata dalla Società alla direzione e verifica della buona e puntuale

esecuzione delle opere, garantire che tali adempimenti siano rispettati dai soggetti terzi;

- prevede la redazione di un apposito elenco indicante i diversi rifiuti prodotti dall'azienda, la classificazione attribuita e le relative modalità di gestione operativa;
- prevede l'aggiornamento dell'elenco in caso di nuovi rifiuti con indicazione delle relative istruzioni operative e/o altre misure di controllo operativo, previa valutazione dei rischi ambientali, e previa individuazione di un trasportatore/smaltitore autorizzato o qualificato oppure un nuovo gestore;
- prevede che l'attività di gestione dei rifiuti sia effettuata solo tramite aziende qualificate, selezionate in base a criteri imparziali, oggettivi e documentabili, dalle funzioni preposte e in possesso delle necessarie autorizzazioni di legge;
- se necessario, traccia uno scadenzario per il monitoraggio della validità dell'autorizzazione ambientale e del mantenimento della stessa;
- assicura che i requisiti forniti dal soggetto abilitato per lo smaltimento dei rifiuti non mutino nel corso del rapporto contrattuale;
- assicura di segnalare senza ritardo eventuali anomalie e/o situazioni sospette alla Funzione di Gruppo volta a presidiare i rischi ambientali;
- in caso di affidamento a terzi delle attività di gestione dei rifiuti, prevede un processo di definizione del corrispettivo che garantisca la congruità del servizio reso;
- in caso di affidamento a terzi delle attività di gestione rifiuti, verifica la legittimità attraverso l'esistenza dei titoli autorizzativi e abilitativi da parte dei trasportatori e smaltitori di rifiuti; nello specifico richiedendo a ciascuno e conservando copia delle autorizzazioni al trasporto/smaltimento/recupero di ciascun particolare rifiuto conferito, eventuali diffide, integrazioni, modifiche e rinnovi delle stesse e verificando la loro validità temporale, le attività autorizzate, le tipologie di rifiuti consentite (secondo codice CER) e gli automezzi autorizzati;
- in caso di affidamento a terzi delle attività di gestione rifiuti, vincola contrattualmente gli stessi al rispetto delle norme vigenti riservandosi di bloccare i pagamenti, interrompere i rapporti e richiedere eventuali risarcimenti in caso di inosservanze;
- in caso di affidamento a terzi delle attività di gestione rifiuti, richiede contrattualmente che gli stessi utilizzino personale qualificato, formato e addestrato al trasporto/movimentazione/smaltimento dei rifiuti e attrezzature/impianti adeguati e idonei al tipo di attività svolta; che siano dotati di idonea organizzazione e professionalità, specifiche ed adeguate per lo svolgimento dei servizi commissionati nell'osservanza delle vigenti norme di legge e regolamenti, relativi in particolare al trasporto/smaltimento dei rifiuti; che le stesse prescrizioni siano fatte valere per eventuali loro consulenti o subappaltatori;
- in caso di affidamento a terzi delle attività di gestione rifiuti, garantisce che lo smaltimento dei rifiuti avvenga presso discariche/impianti/aree di stoccaggio temporaneo regolarmente autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- in caso di affidamento a terzi delle attività di gestione rifiuti, prevede, anche contrattualmente, l'attestazione da parte degli stessi della regolarità delle autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni necessarie e l'obbligo di comunicazione alla Società di ogni variazione in tal senso;
- in caso di affidamento a terzi delle attività di gestione rifiuti, definisce contrattualmente l'obbligo dei terzi a manlevare e tenere indenne da ogni responsabilità la Società:

- per tutti i danni derivanti da cose e persone per il mancato o non corretto smaltimento/trasporto dei rifiuti;
- per l'irrogazione di eventuali sanzioni derivanti dall'inosservanza delle disposizioni di legge relative al trasporto/smaltimento dei rifiuti;
- per il mancato rilascio di certificazioni o di documentazione connessa all'attività svolta;
- in caso di affidamento a terzi delle attività di gestione rifiuti, prevede l'effettuazione di controlli e sopralluoghi da parte di personale formalmente delegato dalla Società al fine di:
  - verificare la regolarità delle attività svolte;
  - garantire la tracciabilità dei controlli effettuati;
  - prevedere controlli al momento dell'inizio del trasporto circa la correttezza di compilazione (data, firma, ...) e completezza del contenuto dei formulari di trasporto, trattenere una copia, e, alla conclusione del trasporto, richiedere al trasportatore e trattenere copia firmata e datata dal destinatario;
- prevede, nei rapporti contrattuali con società terze per l'affidamento delle attività di gestione rifiuti l'obbligo di compilare e sottoscrivere il formulario di identificazione per il trasporto in qualità di produttore/detentore dei rifiuti (FIR), a conferma del corretto smaltimento di rifiuti secondo la normativa vigente, sopportandone i costi e gli oneri;
- in caso di affidamento a terzi delle attività di gestione rifiuti, garantisce l'obbligo di fornire annualmente alla Società un consuntivo dei materiali trasportati/smaltiti al fine di ottemperare agli obblighi di legge (MUD);
- prevede, in caso di individuazione di un Responsabile aziendale per la gestione rifiuti, l'attribuzione di formale delega da parte della Società; la Società deve attribuire a tale soggetto ogni più ampia facoltà nello svolgimento della funzione di vigilanza e controllo sull'attività di gestione dei rifiuti svolta da terzi;
- rende disponibile l'elenco dei gestori ambientali cui rivolgersi ai soggetti aziendali preposti alla consegna dei rifiuti affinché questi ultimi procedano alla consegna rifiuti esclusivamente ai soggetti risultanti dall'elenco;
- garantisce che i soggetti aziendali preposti o le figure professionali incaricate (es. Direzione Lavori) controllino che i destinatari, i trasportatori e gli automezzi sopraggiunti a ritirare i rifiuti siano inclusi negli elenchi degli autorizzati;
- garantisce che i soggetti aziendali preposti o le figure professionali incaricate verifichino che i rifiuti speciali siano conservati in apposite aree dedicate;
- assicura che i soggetti aziendali preposti o le figure professionali incaricate identifichino gli adempimenti necessari e predisporre eventuali schede necessarie alla spedizione, nel caso di trasporto di rifiuti soggetti alle norme di trasporto di merci pericolose;
- assicura che i soggetti aziendali preposti o le figure professionali incaricate prevedano regole precise per assicurare che i rifiuti contenenti sostanze pericolose siano imballati ed etichettati secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
- assicura che:
  - il Registro C/S e le copie dei formulari di accompagnamento dei rifiuti, siano tenuti secondo le modalità definite dalle normative vigenti;
  - il registro di C/S venga aggiornato secondo le opportune tempistiche e compilato avendo cura che tutte le informazioni siano corrette;

- l'eventuale redazione e l'invio alla autorità competenti del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) secondo i termini di legge dall'Ufficio preposto, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro di C/S assolvendo agli obblighi di comunicazione di cui alla Legge 70/94, al DPCM 27/4/2010 e all'articolo 12 del D.M. 17/12/2009, come modificato con D.M. 22/12/2010;
- nel caso di trasporto di rifiuti per i quali è previsto l'accompagnamento del formulario, esso contenga le seguenti informazioni:
  - nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
  - origine, tipologia e quantità del rifiuto;
  - impianto di destinazione;
  - data e percorso dell'istradamento;
  - nome ed indirizzo del destinatario;
- tutta la documentazione relativa alla tracciabilità dei rifiuti sia opportunamente archiviata;
- i soggetti preposti si attivino per effettuare le analisi chimiche necessarie al fine della classificazione dei rifiuti come pericolosi o meno;
- venga garantita la corretta attribuzione del codice ai rifiuti attraverso l'effettuazione di analisi da parte di Laboratori affidabili e di comprovata serietà;
- venga garantita la predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti corretto nelle indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- per quanto concerne il deposito temporaneo dei rifiuti, si obbliga a gestirlo in conformità a quanto indicato dal D.lgs. 152/06 e smi, avendo cura di indicarne in planimetria l'ubicazione;
- assicura la raccolta dei rifiuti presso il deposito per categorie omogenee nonché alla identificazione formale delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo;
- al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente (o secondo diversa pianificazione) procede con le operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti;

definisce i criteri e strumenti di separazione dei rifiuti in tutte le fasi della loro gestione, al fine di impedire la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero la miscelazione di rifiuti non pericolosi con rifiuti pericolosi e/o con altre sostanze o materiali.

## **6. ALLEGATI**

- All. 01: Approfondimento sui reati**
- All. 02: Mappatura delle attività e dei processi sensibili**
- All. 03: Illustrazione dei driver con cui è stata realizzata la mappatura**
- All. 04: Codice Etico Aziendale**
- All. 05: Organismi di Governo Aziendali**
- All. 06: Composizione dell'Organismo di Vigilanza**
- All. 07: Procedura Whistleblowing**